

**STORIA DELL'AUTONOMIA
IN SARDEGNA**

Dall'Ottocento allo Statuto Sardo

di GIANFRANCO CONTU e FRANCESCO CASULA



Provincia di Cagliari
Assessorato Cultura, Identità, Spettacolo e Sport



Ufficio Studi G.M. Angioy della
Confederazione Sindacale Sarda

Progettazione

Ufficio Studi G.M. Angioy della CSS

Via Roma, 72 – 09123 Cagliari - Tel. 070.650379 Fax 070.2337182

E-mail: ufficiostudiangioy@tiscali.it - www.ufficiostudiangioy.it

Realizzazione

Società SARDITINERA

Si ringraziano per la cortese collaborazione offerta nel corso della ricerca gli Enti pubblici e i privati che, a vario titolo, si sono prodigati nel facilitarne il lavoro.

Un particolare ringraziamento ai ricercatori e agli autori.

©2008

Ufficio Studi G.M. Angioy della CSS

Stampa Grafica del Parteolla

Via Dei Pisani, 5 - 09041 Dolianova (CA)

Tel. 070 741234 - Fax 070 745387

Finito di stampare nel mese di dicembre 2008

Indice

LA SARDEGNA AUTONOMISTICA DALL'INIZIO DELL'800 ALLA PROMULGAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE (1948)	
di GIANFRANCO CONTU	pag. 7
Premessa	9
Gli ultimi echi dei moti angioiani e il "silenzio autonomistico" negli anni 1802-1847	11
Il dramma della fusione perfetta – Le voci isolate dell'autonomismo sardo	13
L'autonomismo sardo nella II ^a metà del XIX – I termini della questione sarda	15
Il primo ventennio del nuovo secolo e i moti indipendentisti	17
La nascita del movimento autonomista organizzato.	
Il combattentismo sardo e il Partito Sardo d'Azione	18
La parentesi fascista e l'autonomismo dell'emigrazione	20
La lotta per l'autonomia nel 2° dopoguerra e l'approvazione dello Statuto speciale	22
La sconfitta del federalismo all'assemblea costituente	26
Epilogo	28
Documentazione	29
Bibliografia	99
Biblioteche, archivi e opere generali consultati	101
60 ANNI DI STATUTO SPECIALE	
di FRANCESCO CASULA	103
Introduzione: Stato, Nazione e Autonomia	105
Teoria e realtà dello Stato nel disegno costituzionale	107
La Questione delle "norme di attuazione" e la responsabilità dello Stato centrale	108
La "compressione dell'Autonomia" e la responsabilità della Regione Sarda	109
La Regione Sarda e l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario	110
L'Autonomia e la Rinascita: la posizione di PCI, Lussu e DC	111
Autonomia e industrializzazione	113
I primi 30 anni di Autonomia	114
La Regione «nuova» auspicata dal Consiglio regionale dopo 30 anni di Autonomia	119
Statuto, democrazia rappresentativa e "democrazia partecipativa e partecipata"	121
Lo Statuto sardo negli anni Ottanta	122
Dalla politica contestativa e rivendicazionista alla Statutaria	128
Contro la Statutaria	129
Verso un nuovo Statuto	133
Bibliografia	140

“Fra autonomismo e indipendentismo non esiste tutta quella differenza che si crede. In uno scatto di cattivo umore, l’autonomista può diventare indipendentista”.

*Salvador De Madariaga
«Storia della Spagna», 1967*

“Autonomia è inoltre maggiore democrazia, perché mette a contatto più immediato e più diretto il popolo, in ogni suo nucleo, cittadino o rurale, nel controllo e nell’iniziativa, con i propri rappresentanti. È la domanda che ha subito una risposta nel luogo, entro i limiti della legge”.

*Emilio Lussu
«Discorso alla
Costituente», 1947*

**LA SARDEGNA AUTONOMISTICA DALL'INIZIO
DELL'800 ALLA PROMULGAZIONE
DELLO STATUTO SPECIALE (1948)**

di GIANFRANCO CONTU

Premessa

Lo studio della storia dell'autonomia in Sardegna è importante, almeno per due validi motivi. Il primo è che il cammino dell'autonomia non ha avuto inizio con il secolo XIX che assieme al secolo XX è oggetto del nostro studio.

L'autonomismo in Sardegna ha origini antiche e affonda le sue radici fin dall'epoca nuragica. Senza bisogno di risalire al periodo punico – romano, ricordiamo che il periodo giudicale nell'alto Medioevo ha rappresentato un esempio di autonomia istituzionale, anzi di vera indipendenza, con regni dotati di propria personalità giuridica, proprie cancellerie e rappresentanze diplomatiche.

Nel successivo periodo catalano e poi spagnolo (durato oltre quattro secoli) la Sardegna, benché facente parte della Confederazione iberica, godeva di proprie istituzioni autonome (quali gli Stamenti, il potere viceregio e la Reale Udienza) che durarono nominalmente anche sotto la successiva dominazione sabauda fino alla fatale “fusione perfetta” del 1847 e agli avvenimenti successivi di cui parleremo più diffusamente nel saggio.

L'altro motivo è che il dibattito sull'autonomia, che in Sardegna si è configurato spesso nel federalismo, si è espresso magistralmente nella 2ª metà dell'800 per opera dei grandi scrittori e pensatori sardi quali Giovanni Battista Tuveri e Giorgio Asproni.

Ma è all'inizio del 900, quando in tutta Italia e in Europa il discorso sulle autonomie e sul federalismo si attenua fin quasi a scomparire, che in Sardegna ferve il dibattito su quelle tematiche. Con il Movimento Combattentistico e con il Partito Sardo d'Azione autonomia e federalismo diventano i cardini programmatici. Con un'importante differenza però, rispetto ai movimenti autonomistici delle altre regioni europee. Mentre infatti gli autonomisti irlandesi, baschi, bretoni ed anche i corsi, cercano di associare la battaglia autonomista (che molto spesso diventa independentista) al concetto e alla convinzione di costituire una nazionalità diversa da quella dello Stato dominante – lingua, cultura, costumi, modo di vivere, tipologia economica – in Sardegna questa associazione non è presente, né nel secolo XIX (con qualche eccezione: vedi Federico Fenu) né nella prima metà del secolo XX (anche qui con qualche eccezione: vedi Egidio Pilia). Tuveri e Asproni nell'800 erano veri giganti dell'autonomia, del federalismo e pur nella loro innegabile sardità, non nascosero mai il loro alto senso di italianità. Così il Movimento Combattentistico prima e il Partito Sardo d'Azione negli anni 1919-1926, la cui matrice ideologica va fatta risalire a due diverse ideologie italiane (il meridionalismo e il sindacalismo – rivoluzionario), non si posero mai il problema dell'esistenza di una nazionalità sarda distinta da quella italiana (con la doverosa eccezione, come si è detto, del Pilia).

Il secondo dopoguerra non modificò le cose. Il Partito Sardo d'Azione, risorto sulle ceneri del fascismo (detto anche 2° sardismo), non si interessò né di lingua sarda, né di problemi etnici o di nazionalità. Caso mai, il nuovo programma sardista fu più avanzato nel campo delle riforme istituzionali, rivendicando una ampia autonomia legislativa ai limiti dell'independentismo. La questione della minoranza etnico – linguistica sarda (la nascita cioè di un sardismo nazionalitario, o “terzo sardismo”, come ebbe a battezzarlo chi scrive), si sviluppò all'interno del Partito Sardo d'Azione nella 2ª metà degli anni '60 (per opera dell'architetto sardista Antonio Simon Mossa) e parallelamente nel movimentismo neosardista extrapartitico (circolo Città – Campagna – Movimento “Su populu Sardu”, Movimento “Nazione Sarda”). Ma quest'ultimo è un tema che esula dal nostro studio.

1) Gli ultimi echi dei moti angioiani e il “silenzio autonomistico” negli anni 1802-1847

Il sec. XIX si apre mentre la Sardegna si trova in preda al trauma provocato dal fallimento del moto rivoluzionario guidato da Giovanni Maria Angioy, conclusosi con feroci repressioni ed esecuzioni capitali e con la distruzione di interi villaggi, in seguito alle ultime sollevazioni registrate negli anni 1799-1802.

A 200 anni da quelle epiche giornate, si discute ancora sulla personalità di Giovanni Maria Angioy e sulle cause che portarono al fallimento della rivoluzione democratica sarda che, se fosse stata coronata dal successo, avrebbe seguito forse un diverso itinerario per la storia della “nazione sarda” e della sua autonomia, e avrebbe dato un’adeguata risposta ai secolari problemi della “questione sarda”. È inopinabile che, in un primo momento, l’Angioy lottava per una Sardegna indipendente, liberata dall’oppressione feudale, però senza mettere in discussione l’unione personale con il Re Sabauda. L’idea di una Sardegna repubblicana e separata dal Piemonte sarebbe venuta in un tempo successivo, una volta accertata l’indisponibilità del Sovrano alle riforme per l’isola.

Non è giusto neppure pensare, come da alcuni storici è stato suggerito, che Angioy sottovalutasse il pericolo che una repubblica sarda alleata della Francia repubblicana, potesse fare la fine delle altre repubbliche che erano state istituite in Italia grazie all’occupazione delle armate napoleoniche e che erano divenute in breve degli stati vassalli del governo francese. Non bisogna dimenticare che la rivoluzione democratica sarda era nata senza l’aiuto della Francia (anzi in un primo momento si era opposta con le armi ai tentativi di occupazione da parte delle armi francesi), come un grande movimento popolare che aveva coinvolto sia le masse rurali che quelle urbane, con alla guida una borghesia combattiva anche se limitata numericamente, e proprio in questo sta la sua originalità.

D’altra parte la lettura dei memoriali di Angioy, scritti nell’esilio parigino, ci illumina sul progetto che egli presentò al governo francese, quanto sollecitò l’aiuto armato per liberare l’isola dal dominio sabauda.

Il progetto di Angioy prevedeva sì la proclamazione di una repubblica sarda indipendente e l’abolizione del feudalesimo, ma anche la salvaguardia delle usanze e delle leggi locali e il rispetto della fede religiosa degli abitanti; inoltre, un trattato militare (valido per la durata della guerra) prevedeva la presenza di un presidio francese nell’isola e contemporaneamente di un contingente di milizie sarde in Francia. Tutto questo ci fa pensare che in Angioy fosse presente il desiderio di evitare alla Sardegna la trasformazione in un semplice stato vassallo della Francia.

D’altronde, documenti più recenti, ci fanno conoscere qualcosa di più ampio sulla visione politica dell’ex “alternos”, quale ad esempio il suo desiderio di vedere la futura repubblica sarda inserita in una più vasta confederazione mediterranea, in cui l’isola rappresentasse il centro propulsore nell’economia e nel commercio.

In ogni caso, l’opera di Angioy necessita di ulteriori studi, soprattutto alla luce dei più recenti documenti.

Passata l'ondata delle reazioni e delle feroci repressioni, sull'isola sfortunata si abbatté il flagello della carestia che infuriò soprattutto nei decenni 1805-1815 e che segnò il suo culmine con il 1812 (ancora oggi fra le popolazioni rurali si usa la frase "s'annu doxi" come sinonimo di anno di disgrazie). Diverse furono le cause di questo flagello (che non era, beninteso, la fame cronica secolare ben conosciuta dai sardi, ma una vera e propria carestia con centinaia di morti): una serie di cattivi raccolti dovuti a calamità naturali ma anche alla pestilenza e ai recenti disordini nelle campagne durante i moti angioiani; un calo vertiginoso dei commerci, specie di quello estero, dovuto alle guerre marittime fra la Francia e l'Inghilterra nel Mediterraneo, il lungo soggiorno della Corte Sabauda in Sardegna, durato dal 1806 al 1814, il cui alto costo, approvato dagli Stamenti, provocò un disavanzo pubblico di proporzioni colossali.

Logica conseguenza sarà l'adagiarsi della popolazione all'indolenza e al fatalismo e l'affievolirsi nelle stesse del vecchio spirito autonomistico e dell'interesse alle lotte per una maggiore giustizia sociale. La stessa classe borghese e intellettuale che pure, nei decenni rivoluzionari, aveva dimostrato, nonostante la sua debolezza numerica, un interesse impreveduto verso le idee democratiche e autonomiste, si trovò ad essere silenziosa spettatrice del corso storico reazionario. In altre parole, dal 1802 al 1847 si può parlare per la Sardegna di "silenzio autonomistico".

Paradossalmente, se qualcosa di nuovo emerse in quel lungo e oscuro quarantennio, questo qualcosa scaturì proprio dai Re sabaudi, da coloro cioè che fino dai tempi del trattato di Londra (1718) avevano sempre considerato con fastidio il possesso dell'isola fino al punto di attendere una occasione propizia per barattarla con più ricche province di Terraferma. Sarà stato anche l'effetto del lungo esilio trascorso a Cagliari, però è certo che, lentamente, cominciò a farsi strada nella mente dei Savoia la convinzione che la Sardegna, stante la sua felice posizione al centro del Mediterraneo, potesse costituire alla fine un utile possedimento.

Aveva cominciato Carlo Felice a promuovere alcune importanti iniziative, quali il riordinamento dell'istruzione primaria, la progettazione della strada Cagliari - Porto Torres o la riforma dell'ordinamento giudiziario (con l'introduzione del codice feliciano in sostituzione della "Carta de Logu"). Ma fu nel campo dell'agricoltura che venivano concentrati gli interessi volti ad ottenere una radicale trasformazione della struttura economico - sociale dell'isola. Sarà soprattutto Carlo Alberto a gettare le basi, con tre importanti riforme, per uniformare l'isola, come era nei suoi intendimenti, alle leggi e al modo di vivere degli Stati di Terraferma. Queste riforme furono nell'ordine: l'editto delle "chiudende", la soppressione dei diritti feudali e l'abolizione dei beni ademprivili. Tali riforme, che non nascondevano il vero scopo che era quello di favorire la nascita di una nuova classe di proprietari terrieri, non faceva che sconvolgere il già disastroso mondo agricolo e pastorale sardo. Si trattava in fondo di leggi elaborate a Torino, senza uno studio approfondito che tenesse conto della peculiarità delle condizioni dell'economia isolana e della sua struttura sociale. Comunque, con l'abolizione del potere feudale, veniva assestato un altro colpo alla traballante autonomia che i trattati internazionali garantivano al *Regnum Sardiniae*. Mancava ormai il colpo di grazia per uccidere definitivamente quel che restava dei residui istituti di un'autonomia secolare. Ed è quello che avverrà qualche anno più tardi con la "fusione perfetta" con gli stati di Terraferma.

2) Il dramma della fusione perfetta – Le voci isolate dell'autonomismo sardo

Ancora oggi, dopo oltre un secolo e mezzo dalla fine del “*Regnum Sardiniae*”, gli storici faticano a dire una parola definitiva sulle vere cause che condussero alla fusione dell'isola con gli Stati di Terraferma. Su un punto tuttavia sono tutti d'accordo. La fusione fu voluta dalla classe dei commercianti sardi e dalla nuova borghesia agraria che vedeva nella fusione la via più sicura per la liberalizzazione dell'esportazione delle merci agricole e contemporaneamente dell'importazione dei manufatti del Continente. Anche la classe intellettuale, se si esclude qualche voce isolata, appoggiò successivamente il progetto. L'incoraggiamento nel seguire quella strada veniva sull'onda degli avvenimenti politici che si susseguirono nell'Italia continentale a cavallo degli anni '40.

Questi consistevano in una serie di caute riforme che i re sabaudi, ma anche il Granduca di Toscana e lo Stato pontificio avevano concesso ai loro sudditi, pur senza mettere in discussione il carattere autoritario dei loro governi. Queste riforme erano culminate con la costituzione della “Lega doganale” (fra Piemonte, Toscana e Stato pontificio) che prevedeva importanti novità nel campo dei dazi doganali.

Il ragionamento delle classi sarde interessate era molto semplice: dato che l'isola godeva di istituti autonomi garantiti dal trattato di Londra poteva succedere che la Sardegna avrebbe potuto non beneficiare delle riforme, o addirittura non essere ammessa alla Lega. Mentre se si fosse riusciti con un marchingegno giuridico a scavalcare l'ostacolo (appunto con la richiesta di fusione), l'isola avrebbe goduto, nell'esportazione dell'olio, del vino e dei cereali, delle nuove tariffe doganali che erano certo più basse di quelle finora applicate dal Piemonte. La borghesia intellettuale inoltre vedeva anche dei vantaggi nel poter estendere all'isola le nuove riforme liberali che Carlo Alberto nell'ottobre 1847 aveva concesso ai sudditi di Terraferma: una moderata libertà di stampa, di parola e di associazione, l'elettività (anche se parziale) dei consigli municipali e provinciali e la limitazione di poteri ecclesiastici rispetto a quelli civili. Il timore era appunto che la Sardegna, data l'autonomia istituzionale, potesse restare esclusa anche da queste importanti riforme. Per cui ben presto gli indugi furono rotti e due delegazioni delle municipalità di Sassari e di Alghero e un'altra della municipalità di Cagliari partirono separatamente per Torino. Il fatto che a quest'ultima delegazione, ben più numerosa delle altre due, appartenessero parecchi rappresentanti che oltre ad appartenere alla municipalità di Cagliari, erano anche membri degli Stamenti, portò all'errata convinzione (ancora oggi dura a morire anche presso storici qualificati) che si trattasse di una delegazione ufficiale degli Stamenti per portare appunto al Re le richieste dell'isola per la fusione.

In realtà gli Stamenti (il Parlamento sardo, unico organismo legittimo per decidere una questione di tale importanza storica e cioè la rinuncia all'autonomia dell'isola) non furono convocati per tale decisione, per cui il mandato delle delegazioni sul piano giuridico non aveva alcun valore. E d'altronde le delegazioni di Sassari e di Alghero non riconoscevano a quella di Cagliari il diritto di parlare per tutta l'isola, per cui si ebbe l'impressione penosa di due azioni distinte nei riguardi del Sovrano. L'accoglienza del quale, che pure nel passato recente si era prodigato con una serie di riforme ad avvicinare le condizioni dell'isola a quelle di Terraferma in vista di una possibile unifi-

cazione non solo del suo regno, ma di una buona parte dell'Italia, avvenuta il 30 novembre 1847, non fu così calorosa come sembra dimostrare l'iconografia ufficiale, ma anzi un po' infastidita per il modo e per la fretta con cui le delegazioni sarde erano giunte a Torino, quasi che i tempi per una totale fusione non fossero per il Sovrano ancora del tutto maturi. Infatti, Carlo Alberto, benché formalmente promettesse di accogliere le richieste dei Sardi (che tra l'altro, come si è detto, non avevano alcun fondamento giuridico), in realtà si limitò a problemi di natura economica, quale la soppressione dei dazi e la liberalizzazione del commercio dell'olio e del vino. Comunque, il decreto legge della "fusione perfetta" fu firmato il 20 dicembre 1847, il quale prevedeva la soppressione dei secolari istituti d'autonomia del *Regnum Sardiniae* garantiti dei Trattati internazionali: gli Stamenti, la Reale Udienza, l'Istituto Viceregio, con la ripartizione dell'isola in diverse province dipendenti ciascuna direttamente dal governo di Torino. Non ci fu neppure la creazione di un organismo amministrativo regionale che coordinasse in qualche modo le province sarde, sul tipo di quello che la Liguria aveva ottenuto al momento della fusione con il Piemonte.

Passata tuttavia l'euforia dei festeggiamenti organizzati per la fusione, tra alcuni degli stessi fautori della fusione si cominciò a meditare soprattutto sulla fretta con cui la fusione stessa era stata portata avanti, senza una trattativa, o una garanzia sui benefici promessi. Soprattutto alcuni intellettuali, quali il Siotto Pintor, che era stato in prima linea per caldeggiare la fusione, scriveranno successivamente in termini negativi.

Non mancarono tuttavia le "voci isolate" di eminenti personalità della cultura che videro chiaro fin dall'inizio e che scrissero in termini aspri e talora roventi contro la fusione. Ad esempio, il teologo Federico Fenu in un polemico libretto del 1848 "La Sardegna e la fusione con il Sardo continentale" si scagliò contro il Baudi di Vesme e contro tutti coloro che avevano spinto per la fusione. Dichiarò di essere favorevole al distacco dal Piemonte e all'indipendenza dell'isola. Tuttavia non si deve pensare che il Fenu fosse favorevole ad un chiuso separatismo, tutt'altro. Sotto l'influenza della scuola neoguelfa, pensava anch'egli come Gioberti a una confederazione di stati italiani, su un piede di parità, però a differenza di Gioberti che non si preoccupava dell'assetto interno degli stati da confederare, il Fenu voleva la Sardegna confederata, ma separatamente dal Piemonte. A questo proposito il Fenu si lanciava in una disquisizione di tipo antropologico, sostenendo che sardi e piemontesi non potevano convivere in uno stato unitario, perché li dividevano "... stirpe, costumi, indole, persino più che gli irlandesi dagli inglesi". Infine criticava anche il decreto albertino dell'abolizione del feudalesimo che, giusto sul piano dei principi moderni, aveva però apportato all'isola dei mutamenti così rapidi (quali l'introduzione del sistema metrico decimale nelle monete e nelle unità di misura) che aveva sconvolto le già disastrose condizioni dell'economia agropastorale dell'isola.

3) L'autonomismo sardo nella II^a metà del XIX – I termini della questione sarda

Quel grande movimento di idee che nel ventennio 1840-1860 si era manifestato nella penisola, come preparazione all'unificazione d'Italia, aveva fatto sentire la sua voce anche nell'isola. Un risveglio culturale che si era manifestato con la produzione di giornali, saggi storici, circoli culturali. L'idea autonomistica, che si era affievolita in Sardegna nel trentennio che aveva seguito il fallimento della rivoluzione democratica angioiana e la conseguente reazione del potere sabauda, andava riprendendo forza anche in senso più radicale e prendendo sempre più le sembianze di un vero federalismo, anche sull'onda del dibattito e dell'elaborazione del pensiero federalista che ferveva in Italia.

Tuttavia non bisogna pensare che il federalismo sardo si limitasse a una semplice trasposizione di quello italiano: anzi, si può affermare che il federalismo sardo si è mosso con caratteri propri, in modo autonomo. In Sardegna infatti l'idea federalistica doveva conciliarsi con lo specifico problema dell'autonomia isolana.

Esisteva cioè nell'isola il vecchio nodo irrisolto della "questione sarda" che le conseguenze catastrofiche legate ad un frettolosa "fusione perfetta", faceva sentire il suo peso anche nell'elaborazione dell'idea federalista. Idea inoltre che non era molto chiara ai suoi stessi fautori e presentava, come d'altronde in Italia, varie sfumature.

Il primo filone, che penetrò subito nell'isola, fu quello cosiddetto "neoguelfo" elaborato dalla corrente dei cattolici moderati in cui giganteggiavano Vincenzo Gioberti e Antonio Rosmini. Diciamo subito che il movimento neoguelfo, più che federalista era confederalista; il suo programma moderato non intaccava infatti la sostanza del potere già esistente nei singoli stati che sarebbero entrati nella futura Confederazione italiana. Neppure le figure dei sovrani e dei principi e il regime dispotico di alcuni di essi erano messi in discussione da Gioberti. Non era neppure chiaro se il Regno Lombardo – Veneto (il cui Re era pur sempre l'Imperatore d'Austria) si sarebbe confederato mantenendo il suo sovrano o staccandosene. Il giobertismo d'altro canto non durò molto, perché dopo alcuni anni si ritrovò inglobato nell'alveo dell'unitarismo moderato.

In Sardegna il neoguelfismo interessò alcune importanti figure, quali Vittorio Angius, i fratelli Martini e in parte anche Federico Fenu e Giuseppe Musio (dei quali abbiamo già trattato) e che però portarono importanti modifiche al programma giobertiano. Indubbiamente però il pensiero politico sardo nella seconda metà del secolo, si sviluppò rigogliosamente nell'ambito del filone del federalismo democratico che aveva avuto in Italia i suoi massimi rappresentanti nelle figure di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Ferrari. La differenza rispetto al federalismo moderato neoguelfo era evidente: per i democratici, prima ancora di procedere alla federazione degli stati era indispensabile riformare gli stati da federare garantendo al loro interno le libertà costituzionali. Per i federalisti democratici insomma, la libertà doveva venire prima dell'unificazione d'Italia.

Allo stesso modo pensavano i due giganti del federalismo sardo dell'800: Giovanni Battista Tuveri e Giorgio Asproni.

Tuveri fu tra coloro che individuarono subito nell'atto della fusione con gli Stati di Terraferma un errore senza rimedi che avrebbe fatto sentire le sue conseguenze catastrofiche su un'isola già abbastanza dissestata. E la sua notorietà ebbe inizio con la polemica giornalistica contro "L'indipendenza italiana" dei fratelli Siotto Pintor e poi contro "L'indicatore sardo" dei fratelli Martini, organo dei giobertiani sardi.

La sua concezione repubblicano – federalista era affatto originale e non riferibile a nessuna delle correnti di pensiero della penisola, anche se non mancarono i contatti con i principali esponenti democratici quali Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo. Egli pensava alla sistemazione di un'Italia federale, in cui gli stati membri sarebbero stati rappresentati dalle regioni storiche o da gruppi di regioni, non necessariamente coincidenti con i confini degli stati esistenti in Italia nel 1848. Soprattutto le due grandi isole, la Sardegna e la Sicilia, sarebbero entrate nella Federazione italiana come membri autonomi individuali. Infine, dobbiamo a Tuveri un celebre articolo (in "La Cronaca" del gennaio 1867) dove compare per la prima volta l'espressione "Questione Sarda". Anche Giorgio Asproni che pure, nel 1847, aveva guardato con simpatia al progetto di Gioberti di una Confederazione di stati italiani, meno di due anni dopo aveva maturato in pieno le proprie convinzioni repubblicane – federaliste.

Tuonò sempre contro la dominazione "coloniale" dei Piemontesi e vi fu persino un momento di esasperazione, al tempo in cui correva la voce di una possibile cessione della Sardegna alla Francia da parte di Cavour, in cui Asproni caldeggiò una rivolta armata ("I vespri sardi") per la liberazione dell'isola. In realtà si trattò di un momento fugace e non venne meno, al contrario, il suo alto senso di italianità senza per questo rinunciare al suo sentimento di sardità.

Con l'avvento dell'unificazione d'Italia la "questione sarda" usciva dal mondo del vago, per acquisire un'immagine più concreta.

I primi governi italiani indirizzarono i loro strali contro l'ultimo degli istituti comunitari che era sopravvissuto alle vari leggi piemontesi emanate nella prima metà del secolo: quello dei "beni ademprivili" (che consistevano nel diritto delle popolazioni all'uso gratuito della raccolta della legna, dell'acqua e del ghiandifero nelle terre demaniali). Il malcontento delle popolazioni rurali fu tale che si arrivò a vere e proprie sommosse, culminate con i moti di "su connotu". Contro l'iniqua legge protestarono in molti: dal Musio al Tuveri, all'Asproni in Sardegna, Mazzini e Cattaneo in continente. Furono sollecitate diverse inchieste parlamentari che si succedettero fra il 1869 e il 1896 (Depretis, Salaris, Pais e Cocco Ortu) che però, a parte la relazione di Pais e la proposta di Cocco Ortu per una "legge speciale" che introduceva qualche idea nuova, lasciò insoddisfatti tutti. E la questione sarda entrerà nel nuovo secolo XX ancora irrisolta.

4) Il primo ventennio del nuovo secolo e i moti indipendentisti

La delusione provocata dal fallimento delle inchieste parlamentari finì per accentuare le rivendicazioni autonomistiche dell'opinione pubblica e di una parte degli uomini politici isolani, le quali, per la verità, per oltre mezzo secolo erano state abbastanza fievoli.

La questione sarda sembrava riesplodere con una carica autonomistica assai accentuata che, specialmente sull'onda dei moti operai che insanguinarono l'isola negli anni 1903-1906 (Gonnesa, Buggerru, Cagliari) con importanti strascici fino al 1920 (Iglesias), finì per assumere spesso i caratteri di un vero separatismo, che era stato quasi sempre estraneo al modo di pensare dei sardi e degli uomini illustri che li avevano rappresentati (con l'eccezione, forse, del Giovanni Maria Angioy degli anni dell'esilio).

Nel 1906, sul foglio democratico "Il Paese", Dino Cannas scriveva uno scottante articolo in cui, dopo aver messo in risalto il fallimento dell'unificazione e lo sfruttamento dell'isola, si chiedeva se fosse il caso di restare ancora sotto la sovranità dell'Italia.

Ma, qualche anno prima, nel 1903, un foglio socialista "Il giornale di Oristano", aveva chiesto chiaramente il distacco dell'isola e la sua costituzione in stato socialista indipendente. Nel 1907 fu un altro giornale socialista "La folla" a propugnare la separazione della Sardegna dall'Italia da cui era lontana per storia, tradizione e costumi e modo di vivere.

Però si capiva subito che si trattava soltanto di un momento di "rabbia separatistica" dovuta ai recenti fatti di sangue ai danni della classe lavoratrice sarda e all'acuirsi della mai risolta "questione sarda". Per lo più tornò a prevalere una più realistica richiesta di forte autonomia e anche questa volta le voci principali vennero da settori socialisti o socialisteggianti.

Attilio Deffenu, di estrazione socialista ma formatosi nell'area del sindacalismo rivoluzionario, collocava la questione sarda nel filone del meridionalismo antiprotezionistico. E benché sia difficile rintracciare nei suoi scritti una proposta organica regionalista o un progetto di autonomia, pure non si deve dimenticare che proprio nei suoi saggi vanno ricercate alcune delle premesse dottrinarie che l'idea autonomistica e il sardismo svilupperanno nell'immediato 1° dopoguerra.

Angelo Corsi, deputato riformista e sindaco di Iglesias scrisse nel 1920 un saggio "Autonomia, commissariato civile o decentramento?" in cui si può trovare il primo, serio progetto di autonomia regionale per la Sardegna con consiglio regionale elettivo e dotata di ampi poteri legislativi.

5) La nascita del movimento autonomista organizzato. Il combattentismo sardo e il Partito Sardo d'Azione

Fu la fine della 1^a guerra mondiale (in cui la Sardegna aveva dato un contributo di sangue certamente superiore rispetto ad altre regioni d'Italia) ad agire profondamente nella coscienza dei sardi portando avanti le rivendicazioni autonomistiche con uno spirito affatto nuovo, anzi rivoluzionario. Per la prima volta le masse dei contadini e dei pastori sardi giunti da ogni parte dell'isola, avevano avuto modo di amalgamarsi vivendo nelle trincee e di meditare insieme sulle tristi condizioni in cui veniva tenuta l'isola e, finalmente, di pensare seriamente e organizzarsi politicamente in un nuovo Movimento. Questo nacque come Associazione di Combattenti sardi subito dopo la fine del conflitto però nonostante l'entusiasmo dei suoi aderenti, si muoveva pur sempre su un terreno movimentista e quindi, oltre che di compattezza ideologica, mancava di un preciso programma politico, almeno all'inizio. Fu al 3° congresso del Movimento, tenuto a Macomer nell'agosto 1920 che i suoi connotati ideologici affiorarono con maggior chiarezza. Venne precisato il concetto di autonomia regionale, inteso non come decentramento di poteri, ma come organismo dotato di potestà legislativa primaria. Inoltre cominciava a farsi strada un concetto che era ormai in sordina (nell'isola ma anche in Italia) da oltre 60 anni, da quando cioè con la sconfitta della proposta di repubblica federale italiana portata avanti da Cattaneo e da Ferrari, lo Stato italiano si era unificato su basi rigidamente unitarie.

Il congresso di Macomer (benché diviso sul piano delle rivendicazioni economiche e sociali fra una corrente meridionalista, portata avanti da Camillo Bellieni e da Luigi Battista Puggioni e una corrente sindacalista rivoluzionaria guidata da Emilio Lussu) mise fra i suoi postulati l'istituzione di una repubblica federale italiana di cui la Sardegna avrebbe fatto parte come membro autonomo federato. Ma ormai il movimento era maturo per dare vita, con il suo scioglimento, ad un vero e proprio partito politico, il Partito Sardo d'Azione, che vide la luce al congresso di Oristano nell'aprile del 1921. In esso i temi istituzionali dell'autonomia politica della Sardegna e della repubblica federale italiana venivano meglio precisati e furono ribaditi successivamente nel 2° congresso (sempre ad Oristano nel gennaio 1922) e nel 3° (a Nuoro nell'ottobre del 1922). Ma ormai siamo giunti alle giornate roventi della marcia su Roma e della progressiva ascesa al potere da parte del fascismo e della marcia parallela verso la dittatura di Mussolini. In Sardegna il fascismo tarda a mettere radici a causa del favore incondizionato di cui gode il sardismo che ha ereditato anche il carisma del combattentismo. Il fascismo allora ricorre ad un'abile manovra politica che Mussolini affida ad un prefetto con pieni poteri, il generale Gandolfo: si tratta di sfruttare la simpatia di cui il generale gode fra i combattenti (anch'egli era stato combattente nella grande guerra), per tentare una fusione tra il fascismo sardo e il Partito Sardo d'Azione, promettendo, oltre al cospicuo finanziamento di un miliardo di lire, una sorta di decentramento di poteri per venire incontro al programma autonomista dei sardisti. I dirigenti sardisti (nella loro maggioranza e fra essi era lo stesso Lussu) ancora inesperti nella dialettica politica, aprono le trattative e un certo numero degli stessi dirigenti, dei quadri e delle sezioni di base passano al fascio. La minoranza sardista (Bellieni,

Fancello, Puggioni) resiste, avendo compreso subito il pericolo e riesce a fermare il processo di fusione, però una cospicua parte dei combattenti e dei sardisti è ormai passata al fascismo. Il 4° e il 5° congresso si svolgeranno in piena avanzata della dittatura fascista (rispettivamente nel 1923 e nel 1925), in tono minore e verranno ribaditi i postulati ideologici del partito (autonomia e federalismo) però sarà evidente l'angoscia della sconfitta e saranno le ultime voci libere dell'autonomismo isolano prima delle leggi eccezionali che imporranno lo scioglimento di tutti i partiti d'opposizione (novembre 1926). Intanto i principali leaders dei partiti antifascisti, e tra questi ricordiamo Lussu per i sardisti e Gramsci per i comunisti, verranno imprigionati e inviati al confino. Mentre Gramsci morirà appena uscito dal carcere nell'aprile del 1937, Lussu nel 1929 assieme a Carlo Rosselli e a Fausto Nitti riuscirà ad evadere dall'isola di Lipari dove scontava il confino e a raggiungere avventurosamente la Francia.

6) La parentesi fascista e l'autonomismo dell'emigrazione

Consolidatasi la dittatura, imprigionati o confinati i principali capi dell'opposizione, ritirati a vita privata gli altri capi sardisti, il fascismo era riuscito ad assorbire una notevole parte di dirigenti, quadri e militanti del Partito Sardo d'Azione, fino a dare l'impressione (una volta messi da parte i fascisti estremisti della prima ora) di voler creare una sorta di sardismo fascista. Così Paolo Pili (ex sardista e nuovo capo del sardo-fascismo) diede impulso a una moderna industria casearia con buoni canali di esportazione e fece di tutto perché la promessa del miliardo per opere pubbliche nell'isola venisse rispettata. Ma ben presto si vide che quella stessa legge veniva applicata in modo errato e settoriale favorendo le imprese continentali; per non parlare della promessa di un'amministrazione decentrata (copia minore del programma autonomista sardista) che non venne neppure presa in considerazione. La verità è che dopo alcuni anni ripresero forza le correnti estremiste del fascismo e lo stesso Paolo Pili venne messo da parte. In sostanza insomma, nel ventennio, il fascismo ignorò la questione sarda. Questa però rimaneva viva negli scritti dei suoi oppositori che languivano in carcere o al confino. Gramsci ad esempio si preoccupò in carcere di studiare la "questione meridionale", nel cui contesto individuava una "questione sarda" sulla cui peculiarità tuttavia non giungeva ad una definizione appagante. Certo, l'attenzione di Gramsci per il sardismo e per il Partito Sardo d'Azione esiste. L'interesse di Gramsci tuttavia più che l'autonomia regionale o più che la lotta contro lo sfruttamento dell'isola da parte di un'Italia presa nel suo complesso, è invece quello di un'alleanza dei contadini e dei pastori sardi con il proletariato industriale del nord Italia, in funzione anticapitalistica. È chiaro che, così vista, la questione sarda acquista un carattere assai diverso da quella dei sardisti, nei quali manca una chiara visione di classe. Certo, Gramsci si sforza di aprire un varco nel discorso dell'autonomia, e quindi parla del "pluralismo degli enti territoriali". Però a questo non fa seguito il discorso, indispensabile, del "pluralismo dei valori" che la dottrina dell'egemonia del Partito unico e del Centralismo democratico, pilastri del marxismo – leninismo a cui Gramsci rimane sempre fedele, finisce per annullare. Per cui l'autonomismo di Gramsci finirà per ridursi ad un decentramento amministrativo, non politico. Lo stesso dicasi per il tanto declamato (specie negli ultimi decenni) "federalismo gramsciano" che non è mai esistito se non in semplici enunciazioni senza elaborazione ulteriore, quali "Repubblica sarda degli operai e contadini nella federazione sovietista italiana", l'accettazione delle Tesi di Lione (3° congresso del Partito Comunista d'Italia del 1926) in cui si parlava di separazione del Mezzogiorno e delle isole dall'Italia. Tutte enunciazioni che vanno di pari passo con il cardine del Partito unico e del Centralismo democratico. D'altra parte lo stesso Gramsci nella famosa lettera "Per la fondazione dell'Unità" del 1924 scriverà: «Contro le degenerazioni autonomistiche io credo che il regime dei soviet, con il suo accentramento politico dato dal Partito Comunista e con la decentralizzazione amministrativa, trovi un'ottima definizione ideologica nelle parole d'ordine *Repubblica federale degli operai e dei contadini*».

Diversa è la posizione di Lussu e dell'emigrazione sardista in Francia. Dopo l'arrivo a Parigi Lussu assieme a Rosselli fonda il Movimento Giustizia e Libertà che intende

passare subito all'azione, distinguendosi dagli altri partiti antifascisti della Concentrazione che preferiscono restare inattivi, in una sorta di attesa messianica. Con i suoi organi di stampa (*Giustizia e Libertà* e *Quaderni di Giustizia e Libertà*) e con i suoi libri, Lussu riprende con rinnovato entusiasmo la lotta contro il fascismo, con una certa predilezione per i temi istituzionali. La lotta per l'autonomia della Sardegna viene affrontata su basi più mature, con la chiara affermazione che "non basta più parlare di autonomismo, bisogna parlare di federalismo".

Nel 1931 Lussu organizza un Congresso di esuli sardisti in cui l'idea dell'autonomia politica della Sardegna si fonde con quella del federalismo. «La Sardegna deve essere nello Stato italiano quello che è il cantone nella Confederazione svizzera o il landstaat nella Repubblica federale tedesca». Il suo impegno federalista continua nella stampa di *Giustizia e Libertà* con una serie di articoli in cui il problema è magistralmente trattato: "Federalismo", "Sardegna e Sardismo", "Sardegna e autonomismo".

«La Regione – scrive Lussu – è in Italia un'unità morale, etnica, linguistica e sociale, la più adatta a diventare unità politica ... La terra, il clima, le acque, la posizione geografica, antiche influenze commerciali ...contribuiscono a dare ad ogni regione una sua economia caratteristica e quindi una vita sociale chiaramente distinta». E ancora: «Allo Stato totalitario fascista non potrà succedere che uno Stato federale; per oggi basterà dire che la Sardegna aspira a una Repubblica Sarda autonoma nella Repubblica Federale Italiana». Tutti concetti che vennero ribaditi e rafforzati in un opuscolo che Lussu scrisse in Francia nel 1943 subito dopo la caduta del Fascismo, dal titolo: "La ricostruzione dello Stato".

7) La lotta per l'autonomia nel 2° dopoguerra e l'approvazione dello Statuto speciale

La ripresa della vita democratica in Sardegna ebbe inizio senza attendere la definitiva sconfitta del nazifascismo.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, cominciarono a riorganizzarsi i vecchi partiti antifascisti: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano (questo limitatamente alla provincia di Sassari). Il primo a riorganizzarsi in sezioni e federazioni fu però il Partito Sardo d'Azione che già nel novembre 1943 diede alle stampe un opuscolo "Partito Sardo d'Azione. Lineamenti del programma politico", il cui programma appariva assai più avanzato sul piano istituzionale di quello del Sardismo prefascista (molto povero appariva invece sul piano delle riforme economico – sociali). L'Ente Regione propugnato nell'opuscolo era un organismo provvisto di competenze assai larghe e con una personalità giuridica ben distinta rispetto allo Stato. Venivano affermate l'autosufficienza economica dell'isola e un indipendentismo nemmeno troppo larvato, anche se non mancava la dichiarazione di fedeltà ad uno Stato italiano che assumesse l'assetto istituzionale federale.

Di fatto, mentre gli altri partiti di massa (DC, PCI, PSI) procedevano a rinnovare profondamente i loro gruppi dirigenti, il Partito Sardo d'Azione si trovava fra la fine del 1943 e l'inizio del 1944 ad essere diretto dagli stessi dirigenti e di una gran parte di quadri del Sardismo prefascista (Pietro Mastino, Luigi Battista Puggioni, Luigi Oggiano, Anselmo Contu, Piero Soggiu e altri) i quali, rimasti slegati per un ventennio dalle correnti democratiche rivoluzionarie, in un'isola che non era stata lambita dal moto resistenziale, mentre agivano nei limiti di una strategia sostanzialmente moderata sul terreno delle riforme sociali, apparivano meglio impegnati sul terreno delle riforme istituzionali. Lo stesso Emilio Lussu, rientrato nell'isola dopo quasi vent'anni di esilio, non faticò molto ad accorgersi del profondo mutamento che il partito aveva subito. Questo dovette apparirgli imborghesito, specie nei dirigenti e nei quadri intermedi, molto lontano da quel movimento democratico rivoluzionario che egli sognava di dirigere, facendo tesoro dell'esperienza maturata durante l'esilio all'interno del Movimento Giustizia e Libertà. D'altra parte, l'idea indipendentista (al quale Lussu, federalista convinto, era stato da sempre contrario), se poteva essere il frutto di una strategia provocatoria nei riguardi dello Stato italiano nei massimi dirigenti del partito, in una gran parte dei quadri e della base sardista (e per quest'ultima era molto difficile operare una differenza tra autonomismo, federalismo, indipendentismo e separatismo) era purtroppo una convinzione abbastanza diffusa.

Comunque, l'urto fra la corrente moderata e in buona parte sostanzialmente indipendentista (Luigi Oggiano, Michele Columbu, Giuseppe Barrano, Giovanni Maria Angioy) e la tendenza federalista (Emilio Lussu, Francesco Fancello, Salvatore Cottoni, Gonario Pinna) si ebbe al 6° congresso del Partito (il 1° dopo la caduta del fascismo) a Macomer nell'agosto 1944. In realtà, il dilemma congressuale non era imperniato unicamente nella contrapposizione indipendentismo – federalismo. Il nocciolo della questione era un altro: si trattava di decidere se il Partito Sardo d'Azione dovesse accettare o meno la stretta alleanza con il Partito d'Azione (che in Sardegna veniva

denominato Partito Italiano d' Azione e che si era organizzato nell' isola fin dall' autunno del 1943 in sezioni e federazioni in modo autonomo dal Partito Sardo d' Azione), che i firmatori della mozione federalista proponevano (alcuni di essi, Lussu in testa, avevano anche la tessera del Partito d' Azione).

Furono Francesco Fancello e Stefano Siglienti (ministro azionista del governo Bonomi) a illustrare la mozione federalista favorevole all' alleanza con il Partito d' Azione (Lussu era assente perché impegnato al congresso del Partito d' Azione a Cosenza). Tuttavia la maggioranza dei delegati e dei quadri si dimostrò contraria e ci fu un momento in cui si temette che la tesi federalista venisse respinta. Si dovette all' abile azione mediatrice di alcuni alti dirigenti del partito, quali Pietro Mastino e Luigi Battista Puggioni, se la spaccatura venne evitata e si raggiunse un compromesso. Il Partito Sardo d' Azione nel rispetto assoluto della sua autonomia politica e organizzativa, avrebbe stilato un patto federativo con il Partito d' Azione per il raggiungimento degli obiettivi comuni ai due partiti e cioè le autonomie regionali e la repubblica federale. Sul piano più propriamente isolano l' accordo avrebbe previsto lo scioglimento delle sezioni sarde del Partito d' Azione e la loro confluenza in quelle sarde (nei rari casi in cui in un comune fosse esistita la sezione azionista e non quella sardista, la sigla sarebbe cambiata in Partito Sardo d' Azione).

Tuttavia lo scontro fra le due tendenze, nonostante il compromesso raggiunto, veniva soltanto rimandato. Ne è una prova la lettura di un articolo di Luigi Oggiano "Regione – Ente Regione – Federalismo" pubblicato sul n° unico "Forza Paris" del 20 agosto 1944 in cui si dichiarava senza mezzi termini che, laddove si fosse presentato il caso di altre regioni d' Italia che non volessero o non potessero raggiungere l' obiettivo dell' autonomia, in tal caso – federalismo o non federalismo – la Sardegna avrebbe preteso ugualmente il suo status di Ente Regione, che fosse indipendente in tutte le materie con l' eccezione degli Affari Esteri, della Difesa e della Moneta. Soprattutto, la chiusura dell' articolo era chiaramente minacciosa: «... E vi è un ultimo caso: quello che nessun raccordo si realizzi e perciò la Sardegna segna ugualmente la sua strada. Si comprende subito a quale forma di autonomia essa dovrebbe giungere ... ma di ciò ora non si vuole parlare».

E gli altri partiti ricostituitosi in Sardegna? Sostanzialmente antiautonomistici o tiepidamente autonomisti i liberali, dichiaratamente antiautonomisti le nuove formazioni di destra, il Fronte dell' Uomo Qualunque e la Democrazia del Lavoro, restavano i partiti della Sinistra storica e la Democrazia Cristiana.

Il P.S.I. ricostituitosi dopo la caduta del fascismo, non nascondeva la sua vocazione centralista, benché il primo progetto di autonomia regionale per la Sardegna fosse stato scritto nel lontano 1920 proprio da un leader socialista isolano, Angelo Corsi. Anche il P.C.I. in un primo momento, si dichiarò contro l' autonomia regionale, però successivamente si poteva notare un graduale mutamento di rotta. Si dichiarò cioè contrario all' istituzione delle autonomie regionali in tutto il paese, però faceva un' eccezione per la Sicilia e per la Sardegna per le quali si auspicava la concessione di statuti speciali. Il Partito Sardo d' Azione criticò aspramente il mutamento della politica del PCI come una sorta di espediente tattico in vista di una più facile penetrazione nelle zone rurali fino ad allora egemonizzate dai sardisti. Esisteva tuttavia un' altra

ragione per spiegare l'improvvisa svolta del PCI in senso autonomistico: e cioè il fatto che all'inizio del 1944 era stato fondato il Partito Comunista di Sardegna ad opera di Giovanni Antioco Mura (vecchio militante socialista e fondatore di cooperative di contadini e di pastori) e di Antonio Cassitta, ex dirigente comunista vicino alla corrente di Amedeo Bordiga. Questo piccolo partito comunista sardo, presente in pratica nella sola provincia di Sassari ebbe vita breve (alla fine del 1944 sarà riassorbito dal PCI ufficiale, anche se il suo leader Giovanni Antioco Mura ne resterà fuori), però uscì con un programma originale e ambizioso. Pur dichiarandosi fedele ai principi del marxismo-leninismo, propugnava la costituzione di una repubblica socialista sarda, inserita in una più ampia repubblica federativa italiana, in linea insomma con il programma del congresso comunista di Lione del 1926 che il nuovo PCI invece mostrava di aver dimenticato. È probabile quindi che una delle cause che spinsero i comunisti "ufficiali" dell'isola a diventare improvvisamente fautori dell'autonomia della Sardegna, sia stato proprio il timore che il programma del Partito Comunista sardo potesse fra breccia nelle masse rurali isolane. Anche la DC risorta come erede del vecchio Partito popolare, riesumò il programma regionalista di don Sturzo. Anche contro il pericolo della concorrenza cattolica presso le masse rurali sarde, il Partito Sardo d'Azione lanciò il suo attacco. L'accusa dei sardisti era che il regionalismo cattolico era poco avanzato e che, non prevedendo neppure la soppressione delle prefetture a livello provinciale, non potesse sfociare in una vera autonomia politica ed economica. Inoltre il regionalismo democratico cristiano non si spingeva fino al federalismo.

Infine, un discorso a parte merita la "Lega sarda", un piccolo partito fondato da un ex sardista, Bastia Pirisi, dal programma dichiaratamente separatistico. Il problema sociale, dato il carattere interclassista della Lega non veniva neppure sfiorato. Il nemico principale era proprio il Partito Sardo d'Azione che non aveva saputo innalzare al momento giusto la bandiera del separatismo per colpa del suo leader Emilio Lussu, legato a un partito italiano, il Partito d'Azione.

Nel 1945 si svolgeva a Oristano il 7° congresso del Partito Sardo d'Azione, ormai diventato un vero partito di massa con più di 40.000 iscritti. L'urto fra la corrente di maggioranza, dal programma interclassista (e sostanzialmente indipendentista) e la minoranza azionista e filosocialista guidata da Lussu esplose in maniera violenta: Lussu fu messo in minoranza e si rischiò la scissione (questa, per la verità, sarà solamente rimandata). Intanto si lavorava alla Consulta regionale (presieduta dal Commissario per l'isola gen. P.Pinna) per l'elaborazione di uno statuto di autonomia. I diversi progetti furono elaborati frettolosamente e superficialmente: la prima bozza elaborata dai sardisti era stata respinta perché troppo generica e incompleta quanto a dati economici e persino nella bibliografia.

Nella primavera del 1946, la Consulta nazionale (su pressione di Emilio Lussu e di Mario Berlinguer, entrambi del Partito d'Azione) propose l'estensione alla Sardegna dello statuto speciale per la Sicilia (già approvato e assai ricco di competenze). Il governo, benché all'inizio un po' titubante, diede il suo benestare, però la Consulta regionale, a maggioranza (sardisti compresi) respinse la proposta per elaborarne uno proprio. Sarà lo statuto speciale che è ancora in vigore, assai povero di competenze rispetto a quello siciliano, e che oggi tutti vorrebbero veder cambiato.

Il 28 gennaio all'Assemblea Costituente si apriva la discussione sul progetto di statuto speciale per la Sardegna. Il progetto non era neppure accompagnato da una relazione scritta, tanto che il relatore Ambrosini dovette illustrarlo a voce nel corso di tre sedute. Il 31 gennaio, limite estremo del termine fissato, l'Assemblea approvava lo statuto speciale per la Sardegna con 280 voti favorevoli, 81 contrari, 2 astenuti. Nonostante l'estremo tentativo dei consultori sardisti di convocare la Consulta regionale per protestare contro il modo e contro le modifiche in senso restrittivo apportate in sede di Costituente, il 26 febbraio 1948, con legge costituzionale n° 3, lo Statuto speciale veniva promulgato.

8) La sconfitta del federalismo all'assemblea costituente

L'iter dello Statuto speciale della Sardegna fu dunque assai tormentato, fino a dar vita a qualcosa che i sardi non meritavano: uno Statuto scarno, anemico, povero di competenze, più debole addirittura degli statuti ordinari che saranno approvati 20 anni dopo. I primi responsabili furono gli stessi consultori sardi e i partiti che li rappresentavano: privi di esperienza certo (e non voglio arrivare alla frase più offensiva «privi di una adeguata preparazione»), ma senza idee precise ed obiettivi chiari, rissosi e diffidenti fra loro stessi e per giunta preposti ad affrontare quelle tematiche urgenti con una lentezza esasperante. Al punto che, per un soffio, si rischiò di superare i termini ultimi per l'approvazione alla Costituente. Anche i sardisti, che pure fin dal primo momento, sembravano decisi a lottare per uno statuto speciale che fosse lo strumento per una vera autonomia politica ed economica per l'isola, non si comportarono diversamente dagli altri. Fece eccezione Emilio Lussu (e per la verità anche il DC Enrico Sallis si distinse per lottare a favore di uno statuto più forte) il quale, una volta intuito il pericolo – e cioè il forte ritardo nell'elaborazione del progetto e il rischio di trovarsi fra le mani uno statuto asfittico – cercò di porvi rimedio, riuscendo a convincere un governo centrale riluttante, ad estendere lo statuto siciliano, ben più ricco di competenze, alla Sardegna. Non riuscì invece a convincere i consultori sardi (sardisti compresi), colpiti nel loro amor proprio, che cioè la consulta sarda dovesse accettare un tipo di statuto elaborato all'esterno e non invece costruirlo in proprio. Le conseguenze sono visibili ancora oggi e tutti si affannano a proporre una riscrittura del nuovo Statuto (che poi, nulla vietava che allo Statuto siciliano venissero apportate quelle modifiche adatte alla Sardegna che la consulta sarda avesse creduto opportuno).

Certo, le responsabilità non furono solo dei sardi. Il clima politico era mutato e non era più quello dell'immediato dopoguerra, quando il governo di Roma era pronto a concedere qualsiasi cosa alla Val d'Aosta e al Trentino Alto Adige (per timore di una secessione a favore della Francia e dell'Austria) e alla Sicilia (per frenare il movimento separatista che minacciava la lotta armata). Sia il partito di maggioranza, la DC, sia i due partiti della sinistra storica, il PSI e il PCI, erano sostanzialmente antiautonomisti o, nel migliore dei casi, autonomisti tiepidi. In quel clima, si consumò pochi mesi prima la 2^a grande sconfitta del federalismo italiano (la 1^a fu quella consumatosi nel secolo precedente, ai tempi di Cattaneo e di Ferrari, quando l'Unità d'Italia si fece su basi unitarie).

I federalisti dichiarati alla Costituente erano molto pochi, forse nemmeno una ventina (i deputati azionisti, sardisti e una parte dei repubblicani).

Eppure il 27 maggio 1947 Emilio Lussu pronunciò all'Assemblea Costituente il suo famoso discorso a favore di una Repubblica federale che venne definito da chi scrive «il canto del cigno del federalismo sardo».

«Dico federalismo – tuonava Lussu alla tribuna – e non, come dovrei, autonomismo, per indulgere a quegli unitari che considerano questo nostro autonomismo come una sottospecie di federalismo più o meno mascherato».

Come si sa, la stragrande maggioranza dei costituenti respinse la proposta federalista, votando però la struttura su base regionale dello Stato (che rimaneva tuttavia unitario).

Intanto nell'aprile dello stesso anno 1947 si era tenuto alla Manifattura Tabacchi di Cagliari l'8° congresso del Partito Sardo d'Azione.

Le due correnti, quella maggioritaria di Bellieni, Mastino e Melis e quella di minoranza guidata da Lussu si scontrarono ancora una volta aspramente, riconfermando però entrambi i temi tradizionali dell'autonomismo e del federalismo. Ma ormai la scissione era soltanto rimandata. Questa avverrà nel luglio del 1948, sempre alla Manifattura Tabacchi, al 9° congresso del partito, e si concluderà con l'uscita della frazione di sinistra guidata da Lussu che darà vita subito dopo al nuovo partito, il Partito Sardo d'Azione Socialista, che tuttavia avrà vita breve.

Le elezioni per il 1° Consiglio regionale della Sardegna, avranno luogo nella primavera del 1949.

Epilogo

Benché gli avvenimenti successivi al 1948 esulino dai limiti del saggio affidatoci («La Sardegna autonomistica dall'inizio dell'800 alla promulgazione dello Statuto speciale»), non possiamo concludere senza una necessaria riflessione sulle conseguenze che il fallimento dell'autonomia speciale (e del federalismo in senso più lato) hanno avuto per la nostra isola.

Dall'inizio stentato del lavoro delle prime giunte regionali, ridotte ad una copia – ricalco dei governi nazionali (con il regime autonomistico inteso come semplice decentramento amministrativo), all'illusione, presto svanita, del piano di rinascita degli anni 1960-70, fino al fatale fallimento dello stesso (con un flusso migratorio di proporzioni bibliche), il simulacro di statuto speciale ha dato i frutti che doveva dare. E non sarà sufficiente neppure l'esplosione di un nuovo “Sardismo nazionale” a cavallo degli anni '80, per cambiare le cose.

Oggi, in Italia, si parla sempre più frequentemente di un nuovo assetto federale dello Stato (che, dopo alcuni tentativi falliti – bicamerali inconcludenti, leggi federaliste votate a colpi di maggioranze sia nei governi di centro sinistra che in quelli di centro destra – non si sa ancora che forma dovrà assumere) e in Sardegna di riscrittura di un nuovo statuto speciale che sia ricco di competenze e che raggiunga finalmente l'obiettivo dell'autonomia legislativa dell'isola.

Sarà il futuro (speriamo prossimo) a dirci se sulle prime pagine di questo nuovo libro dell'autonomia e del federalismo (perché proprio di un libro si tratta ed è ancora tutto da scrivere), potremo leggere le parole augurali della vittoria oppure quelle penose di una nuova, ancora più cocente sconfitta.

DOCUMENTAZIONE

Fornita dal Prof. G.F. Contu

PROMESSA DI FUSIONE E REGIO BIGLIETTO ⁽¹⁾

Carlo Alberto promette la fusione
(30 novembre 1847)

Il Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

FEDELE ED AMATO NOSTRO CAVALIERE DE-LAUNAY NOSTRO VICERÉ LUOGOTENENTE E CAPITANO GENERALE DEL REGNO DI SARDEGNA. Mentre si stanno per Nostro ordine studiando colla maturità di consiglio, che la gravità dell'atto richiede, i mezzi più acconci per estendere alla Sardegna, senza troppo grave complicazione e turbamento di cose, i benefizii dell'Amministrazione stabilita nelle Nostre Provincie di Terraferma, a ciò possa codesto Regno, mercé una larga fusione d'interessi, godere di quella perfetta parità di trattamento che, consentanea al paterno Nostro affetto, Ci è pure espressamente domandata per supplicazioni di apposita Deputazione degli Stamenti accompagnata da quelle di parecchie Città ed avvalorata dal vostro voto, e per cui solo la Sardegna potrà raggiungere quel grado di prosperità e di lustro a cui è chiamata dalla svegliatezza d'ingegno e forza d'animo de' suoi abitanti, dalla sua posizione e dalla feracità del suo suolo, sentiamo con profondo rammarico come a seguito di falliti raccolti, codesti Nostri amati sudditi si trovino ridotti a gravissime angustie tanto più che l'esistenza dei dazi sì all'uscita dall'Isola che all'entrata del Nostro Stato di Terraferma impedirebbe loro lo scambio dei prodotti locali che meno scarsi raccolsero, come il vino e l'olio, cogli generi alimentari di cui difettano.

Per la qual cosa volendo venire in sollievo di codeste popolazioni che diedero tante prove di amore e di fedeltà a Noi ed ai Nostri Predecessori in tempi anche calamitosi, amiamo a fargli godere fin d'ora pei prodotti sovrindicati di quella libertà di commercio colla Terraferma che sarà effetto della fusione di interessi e della comunione di leggi in cui confidiamo che siano per trovare una progressiva sorgente di miglior essere; epperò mentre abbiamo provvisto perché il vino e l'olio procedenti dall'Isola di Sardegna con certificato di origine e d'estrazione e giunti direttamente nei Porti del Nostro Stato del Continente con bandiera Nazionale, vi siano ammessi mediante un semplice diritto di bilancia e ciò sino ad ulteriori Nostre determinazioni, per il presente riduciamo egualmente sino a nuove Nostre disposizioni a Centesimi *cinquanta* per ogni cento quartara corrispondenti ad ettoltri cinque, ed a Centesimi *dieci* per ogni barile, corrispondenti a chilogrammi trentuno, il dazio rispettivamente imposto all'uscita dell'Isola del vino e dell'olio d'ulivo in essa raccolti.

Vi mandiamo di rendere note al pubblico queste Nostre determinazioni col mezzo di un Vostro pregone, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato a Genova addì trenta novembre mille ottocento quarantasette.

CARLO ALBERTO

¹ Da: G.C.Sorgia, *La Sardegna nel 1848: la polemica sulla "fusione"*, Fossataro, Cagliari 1968.

PREGONE VICEREGIO

con cui si pubblica il Regio Biglietto del 20 dicembre 1847

NOI DON GABRIELE DE-LAUNAY

CAV. GRAN CROCE DECORATO DEL GRAN CORDONE DELLA SACRA RELIGIONE ED ORDINE MILITARE DE' SS. MAURIZIO E LAZZARO; CAV. DELL'ORDINE DI LEOPOLDO D'AUSTRIA; LUOGOTENENTE GENERALE NELLE REGIE ARMATE; VICERÉ, LUOGOTENENTE, E CAPITANO GENERALE DEL REGNO DI SARDEGNA.

Con venerato Regio Biglietto del 20 scaduto dicembre S. M. il Re Nostro Signore si degnò manifestarci, che il paterno suo cuore fu profondamente commosso pei figliali sentimenti di riconoscenza esternati da questi amati sudditi nel sentirsi chiamati a formare una sola famiglia cogli altri sudditi del Continente, coi quali avranno in avvenire comune il destino, come ognora ebbero comune il paterno affetto di S. M., la quale riassicurando s'è fatta perfetta comunanza, confida pure, che fizj, i Sardi rientrano prontamente nell'abituale loro calma, come fecero i loro fratelli del Continente.

Di tale moderazione Noi persuasi, Ci facciamo grata e *dovedegna miseramente questo seme manca; il seme della ricchezza* rosa premura di rendere pubblico il sullodato Regio Biglietto, che è del seguente tenore.

IL RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

CAVALIERE D. GABRIELE DE-LAUNAY. Se inaspettati non giunsero al paterno Nostro cuore i sentimenti di figliale riconoscenza esternati dai fedelissimi Nostri sudditi di Sardegna, perché Ci piacque di volerli partecipi alle riforme da Noi intraprese in questi Nostri Stati Continentali, l'animo Nostro non fu meno profondamente commosso, né meno soddisfatti Noi fummo nel saperli persuasi che formeranno d'ora innanzi una sola famiglia cogli altri Nostri sudditi tutti, coi quali, come ebbero ognor comune il Nostro affetto, avranno pur comune il destino. E, siccome li popoli a Noi soggetti negli Stati Continentali, dopo d'aver dato libero e rispettoso sfogo alla gratitudine da essi sentita per li ricevuti benefizj, rientrarono prontamente in quella calma abituale, da cui con riconoscente slancio si erano dipartiti; così persuasi e convinti Noi siamo che codesti Nostri amati sudditi sapranno pur dessi seguire il lodevole esempio dai loro fratelli segnato. Vi mandiamo di notificare al pubblico il tenore del presente con apposito Vostro Pregone, e preghiamo intanto il Signore che vi conservi. Dat. in Torino li 20 dicembre 1847.

C. ALBERTO

Conoscendo Noi il sommo rispetto, e la perfetta ubbidienza dei Sardi agli ordini sovrani siamo persuasi che questi cenni di S. M. basteranno per far cessare ogni ulteriore pubblica dimostrazione per le grazie compartite e testé ricevute.

Mandiamo pertanto a chi spetta pubblicarsi il presente nei modi e luoghi soliti, prestandosi fede alla copia impressa nella reale stamperia come all'originale. Dat. in Cagliari dal R. Palazzo il 4 gennaio 1848.

G. DE-LAUNAY

PIETRO MARTINI

**SULL'UNIONE CIVILE DELLA SARDEGNA COLLA LIGURIA, COL
PIEMONTE E COLLA SAVOIA ⁽¹⁾**

Gli Stati non diventano fiorenti senza buone leggi, senza retta amministrazione. Dove sono i nostri codici? – Uno solo ne abbiamo, quello di *Commercio*, datoci non ha molto dall'alta sapienza del Re Carlo Alberto. – E il nostro sistema amministrativo era forse tale quale lo richiedevano i crescenti lumi del secolo e le riforme fra noi introdotte? – Mai no: ché partecipava del medio evo e dei tempi moderni, ed in quest'ultimo rispetto certe sue forme erano di troppo alterate. Conseguenza dell'essersi voluto incastrare il nuovo su quell'antico che doveva atterrarsi d'un colpo. L'amministrazione poi che ora l'ottimo Re ne ha promesso, è quella stessa che ha renduto grandi, ricchi, floridi, potenti, coltissimi gli Stati continentali fratelli; e che si mostra a modello agli altri Stati italiani. E se tanto fruttò per lo passato, quanto più benefica non sarà d'ora innanzi dopo le immortali leggi del 29 ottobre? Avremo dunque i codici tutti che renderanno sopra tutt'altro per sempre grande il nome di Carlo Alberto. Avremo quel sistema tanto celebre delle ipoteche, per lo quale saranno a tutti palesi gli oneri delle proprietà, e rimarrà così aperta la via a far fruttare tanti danari, che giacciono inoperosi per non sapere dove con sicurtà investirli. Non la terminerei se volessi progredire nelle particolarità. Ne basti il dire che gli ordini giudiziarij ed amministrativi nelle terre continentali sono per toccare quella perfezione ch'è possibile quaggiù. Tutto colà è governato da regole certe, semplici, chiare, escludenti gli arbitri, che sono la vera peste dei corpi sociali, e che troppo si rendevano facili fra noi per le leggi non bene chiare e maturate. Colà vedrai applicati ad ogni ramo uomini speciali: ognuno rispondere della sua parte di pubblici doveri: sminuzzati gli affari in diversi uffizj, dipendenti rispettivamente da un centro, e così di scala in scala giugnere le cose pubbliche sino ai supremi dicasteri che sono organi del Re. Gli uffiziali pubblici che deggiono essere enciclopedici, sono un altro flagello degli Stati. Di questi uno non ne trovi sul Continente a noi socio.

Sento qui che taluno forse mi obietterà: – La Sardegna dunque non sarà più regno, se dovrà vestire le forme di provincia. – Esaminiamo questa abbiezione. La Sardegna rimane e rimarrà regno fino a che fra i potentati d'Europa figurerà un Re di Sardegna: essa perciò riterrà il primo posto d'onore fra gli Stati fratelli. Ma diventerà nel tempo stesso provincia nei rispetti amministrativi, ed entrerà nel novero delle altre che formano la monarchia sarda: provincia sorella delle altre, cogli stessi diritti, colle stesse leggi, colle stesse istituzioni; ma non già provincia nel senso di quel tempo che sottostava a Cartagine, a Roma, al greco impero di forza del barbaro diritto di conquista. Sarà provincia, come è Genova, la superba, e la un tempo libera ed indipendente Genova. Che è mai la Sardegna appetto di Genova, che una volta ebbe sopra essa supremazia di potere? Lungi dall'adontarcene, insuperbiamoci che le vicende del mondo ne hanno condotto ad affratellarci anche civilmente coi forti e ricchi Genovesi. Parlai di provincia

¹ Riproduzione integrale del testo pubblicato a Cagliari, Tipografia di A. Timon, 1847.

nel numero del meno. Ma non bene mi spiegai. Imperocché, in senso amministrativo, in più provincie verrà divisa la Sardegna nostra, col corredo di quegli uffizj e di quegli uffiziali che abbisogneranno per rettamente governarla secondo i novelli ordini.

A questo punto io prevedo un'altra abbiezione: – Ma la fusione reca seco abolizione di qualche antico uffizio, rimescolamento d'impiegati, uscita di alcuni nell'interno o fuori dell'isola, diminuzione di pubbliche cure. – Dato anche che fosse un danno, sarebbe sempre un danno individuale e di pochi: e gl'interessi degl'individui sono un nulla in faccia di quelli dei popoli. Ma il temuto danno od è immaginario o momentaneo. È mal fondato il detto che le occupazioni uffiziali vadano in diminuzione col nuovo sistema. Cadranno degli uffizj, ma ne sorgeranno degli altri. Si studi l'ordinamento amministrativo negli Stati continentali, e si vedrà che la faccenda va altrimenti, dato che in due circondarj si scinda la Sardegna. Poco male il servire in un dato uffizio od in un altro, in Cagliari od in Sassari e via dicendo, purché si serva bene al Re ed alla patria. Ma forse dovremo uscire fuori regno per cedere i posti agli oltremarini? – E pure in ciò veggio un bene, meglio che un male. Gli oltremarini fratelli nostri ne instruiranno dei metodi che non conosciamo, e ci porranno nella retta via amministrativa. E recandoci per dovere nel Continente faremo una scuola forse migliore, e daremo sicure prove della nostra attitudine per tutto, e ci avvieremo come gli altri nella carriera degli impieghi. Dopo tutti questi riflessi ne faccio un altro, o connazionali miei, che atterra tutte quante le paure. Per me la fusione dev'essere l'aurora di grandi e nuove speranze per li Sardi. Quale finora è stato il colmo degli onori per gl'impiegati nazionali? Gli uffizj di presidenti nell'antica Reale Udienza e di reggente di toga nel Supremo Consiglio or ora abolito, per li giuridici: quelli di viceintendente generale di Sassari, e di direttore generale del Debito Pubblico, per li amministrativi, e nulla più. Colla fusione però, col rimescolamento dei Sardi cogl'impiegati fratelli, i primi colle benemerienze loro potranno giungere alle alte cariche dello Stato. Un esempio recente ne abbiamo in quel nostro illustre connazionale, che primo diremmo nell'alta magistratura continentale se al Senato di Piemonte ora non soprastasse il Magistrato di Cassazione². Per me dunque è giunto il tempo in cui i Sardi possono far valere le loro virtù intellettuali e civili per salire in alto. È vero che vanno a cadere certe molle d'influenza, che certe ambizioncelle non potranno essere soddisfatte. Ma pazienza: il bene pubblico lo esige; e tanto basta. Dopo quanto ho detto parrebbe inutile il far cenno dei risultati possibili, anzi certi dell'amministrazione novella. Pure soggiungerò, che si vedranno nella intiera osservanza delle leggi, nell'allontanamento degli arbitrij, nella speditezza dei pubblici negozj, nella regolare amministrazione delle rendite del tesoro regio e dei comuni, nell'equo sistema d'imposizioni. Grande negozio è questo per uno Stato. Si farà che non siano eccessive, onde non traggano dietro la rovina del paese; si farà che le fondiarie siano in proporzione delle rendite dei proprietarj di fondi; si farà che tutti i nazionali vi contribuiscano dall'una all'altra sponda dell'isola senza eccezione di persone, e meno di classi; si farà che si riducano ad un titolo solo, che si

² Vedi che bella combinazione. In Genova è sardo il governatore generale marchese della Planargia, sardo il secondo presidente del Senato commendatore Mossa, sardo l'intendente generale di marina cav. Manconi, sardo il commissario di guerra cav. Onnis.

è il mantenimento dello Stato. Assicuratevi, connazionali miei, se tutti sopportiamo un tale peso, non parrà più eccessivo alla più gran parte degli attuali contribuenti.

Ma quali troverò io parole che eguaglino al benenzio massimo della libertà del commercio dal Re promessa? Fra poco l'avremo intiera coi regj Stati del continente, in seguito cogli altri Stati che formeranno parte dell'avventurosa Lega doganale italiana, ma infin d'ora l'abbiamo per i nostri vini ed olj, che possiamo liberamente introdurre nei porti degli stessi Stati continentali. Benedetto sia il gran Re cui siamo riconoscenti di tanto benefizio! Se altro non avesse fatto, la causa del nostro risorgimento civile sarebbe per sempre assicurata. Qualunque ponga dubbio sull'utilità nazionale della fusione, fulminatelo colle parole *Libertà di commercio*, e tacerà. Da quanto tempo non l'agognavamo per riguardo specialmente dei vini? Se non che la concorrenza di quelli del Piemonte ne faceva temere di poterla giungere. Qual copia di ricchezza nazionale a noi non verrà per quelle sante parole? Esultano infin d'ora, e fanno festa Alghero, il Campidano di Cagliari, l'Ogliastra, S. Antioco, Terralba, e tutti quanti i proprietarj di vigne e speculatori di vino. Esultano Bosa, Cuglieri e Sassari, e tutti quanti i proprietarj di oliveti e commercianti d'olj. Ma non andrà molto che tutti esulteremo al vedere i cresciuti valori del nostro frumento, dei nostri cereali minori, dei nostri formaggj e di tutte quante le nostre derrate che mandiamo al Continente per cambiarle con i tanti generi che ne mancano per li bisogni della vita. È sicura con quel mezzo la restaurazione delle classi agricola e pastorale e di tutti quanti traggono la loro ricchezza dal suolo. È sicuro così pure il risorgimento del tesoro pubblico e di tutti che abitiamo la terra sarda. Il numerario in copia circolante per lo Stato, dai proprietarj di fondi, dai coltivatori, dai commercianti rifluisce nelle altre classi, sì quelle che lucrano dall'opera delle proprie mani, sì le altre che vivono dal lavoro dell'intelletto. Abbiamone noi Sardi una prova. In quegli anni che avemmo un movimento commerciale di grani e d'altri cereali, quantunque inceppato da vincoli doganali, tutti eravamo contenti: ché il danaro circolava, le occupazioni erano cresciute, l'artigiano più lavorava, il facoltoso spendeva nei fondachi, alimentava le arti, l'uomo di penna aveva dove impiegarla. Ma perché io tant'oltre mi avanzo? Il voler provare che la libertà del commercio è una sorgente copiosa di ricchezza nazionale, sarebbe lo stesso che il voler provare che il sole splende di luce propria. Dirò soltanto che l'agiatezza dei coltivatori farà sì che si accresca la coltura dei terreni, che s'introducano nuovi rami di coltivazione. Gran cosa è il dire: – Coltivo la mia terra, vi spendo largamente; ma sono certo che smercierò i miei prodotti, e bene. – E chi potrà dubitare che lo spirito di associazione si sveglierà in Sardegna? Alcuni proprietarj già il vanno dicendo: – È necessario di associarsi. – Si faccia. – L'associazione è un mezzo potentissimo d'arricchire. Le forze unite fanno portenti a vantaggio comune: le isolate, pochissimo. Grandi tentativi di sicuro risultato possono farsi, massime se l'associazione si estenderà all'esercizio di bastimenti comuni. – Portate le vostre derrate a proprio conto oltremare: nissuno vi darà la legge sul prezzo. Guadagnerete negli antichi dazj risparmiati, nel buon prezzo che conseguirete, nelle mercatanzie che riceverete in cambio, e che porterete in Sardegna per li bisogni dei connazionali vostri.

Questa libertà di commercio coi popoli fratelli e cogli altri Italiani che si congiungeranno nella Lega doganale, farà sì che crescano grandemente le comunicazioni tra noi

e loro, e che molti di essi vengano qua a porre stanza. Ciò sarà un gran bene. Sarà nientemeno che un mezzo per illuminarci sempre più, per partecipare a tutti i vantaggi dell'incivilimento italiano. Svestiremo così tante abitudini, tante idee, tanti pregiudizj, tanti orgoglietti che, diciamolo in buona nostra pace, sentono troppo degli antichi tempi e del nostro dannoso isolamento. Saremo invece più larghi nel modo di vedere sulle cose pubbliche e private, più composti ad urbanità di maniere, più facili a sincera fratellanza, poco o niente teneri delle distinzioni di classi. Molti Italiani verranno fra noi: s'invaghiranno della limpidezza del nostro cielo, della feracità del nostro suolo, della svegliatezza degli abitatori, e vedranno come possano qua impiegarsi con largo frutto molti dei loro capitali. Porranno dunque domicilio fra noi, vi si sistemeranno colle loro famiglie, dischiuderanno belle sorgenti all'industria manifatturiera. E questi diventeranno Sardi per adozione, ed i loro discendenti Sardi per nascita.

Di frequente lo diciamo, che potremmo essere molto meno passivi verso del Continente, se tanti lavori d'arte fossero frutto delle nostre mani. Esempi ci vogliono, il forte pungolo ci vuole dell'emulazione: e gli uni e l'altro ci verranno senza fallo dagli oltremarini, come difatto lo sperimentammo in alcuni rami. Gli esercenti di arti meccaniche non si lascino illudere da qualunque loro ingeneri paura per la fusione. Il lavoro, lungi dal mancare, crescerà ad essi per le mani se lo Stato giungerà alle sperate floride condizioni. Ma ad una sola cosa devono porre mente: di perfezionarsi nel loro rispettivo mestiere, in quelle parti cioè che abbisognano d'un fino meccanismo ed artificio. Si accertino che negli umili e rozzi lavori non avranno a temere una concorrenza. Ma forse potrà questa avvenire in quelli di lusso. Imparino dunque a scuole migliori, passino il mare, si associno per le spese occorrenti, oppure apprendano le finezze dell'arte da quei buoni che per ventura qui verranno. Svincolate che saranno pienamente le arti da quei ceppi che sono un avanzo dei tempi di mezzo, anch'esse, senza dubbio, risorgeranno fra noi a miglior vita. Oltre quanto si è esposto, evvi il beneficio massimo della comunicazione a noi delle riforme civili del 29 ottobre 1847. Tutte sono grandi, liberali, produttrici di bene sociale: tutte tendono a dar forza e dignità agli animi, a crescere l'unione tra il governante e i governati: tutte mirano ad avvezzare i popoli a prender parte legale nelle cose dello Stato, che sono proprie di ciascuno. Arrestiamoci a due di quelle riforme. Una si versa nel nuovo sistema d'amministrazione comunale e provinciale, che mira a vieppiù proteggere e promuovere la consistenza, la vita morale e la prosperità dei comuni e delle provincie: e ne rammenta quelle franchigie municipali che formarono un tempo il palladio delle antiche libertà italiane. Il movimento piglia principio dai comuni, da questi si comunica ai consigli provinciali, dai consigli provinciali ai congressi di circondario, da questi infine va a posare nel Consiglio di Stato, centro supremo del governo consultativo stabilito dall'ottimo Re. Per quanto finora ne sappiamo, le basi fondamentali di sì proficuo ordinamento, sono queste. In quanto ai comuni: libera elezione dei consiglieri comunali per parte degli elettori classificati in apposite categorie: concessione d'ogni attribuzione deliberativa ai consigli, d'ogni incumbenza d'esecuzione ai sindaci: creazione di questi a cancellieri del censo con piccoli distretti d'ispezione per la conservazione dei catasti, e per controllo dell'amministrazione comunale; abolizione fra gli amministratori delle distinzioni di classi: scelta dei sindaci fra i consiglieri eletti. In rispetto poi alle provincie: queste vennero dichiara-

te enti morali, amministrati dai consigli provinciali: i consigli stessi qualificati corpi permanenti e deliberanti: la nomina dei consiglieri provinciali fu riserbata al Re, ma fra i soggetti proposti dai singoli comuni delle provincie, e per una parte fra i sindaci delle comunità principali: l'elezione dei loro presidenti fu lasciata ai consigli stessi. Dai consigli passando ai congressi, vediamo che i loro membri verranno eletti dai primi, e che i consigli stessi eleggeranno i loro presidenti. Finalmente, per ogni circondario vi saranno due consiglieri di Stato straordinarij, eleggibili dal Re fra i membri dei congressi di circondario, e quelli saranno convocati una volta almeno in ciascun anno. I consiglieri dunque di Stato straordinarij saranno quelli che patrocineranno nel Consiglio di Stato con particolare affetto la causa pubblica della Sardegna, e le nostre petizioni vegnenti dai consigli comunali e provinciali e dai congressi di circondario. Meno di due circondarij non avrà la Sardegna: dunque siamo sicuri che almeno quattro oratori avrà la nazione sarda presso ai supremi consigli del Re. Eglino saranno i propugnatori delle nostre ragioni, sveleranno i nostri bisogni, proporranno i modi più acconci a ripararli, e ad accrescere la civiltà e coltura nazionale. Saranno in somma gl'interpreti dei voti pubblici. Ed i consiglieri fratelli gli ascolteranno benevoli: ed il nostro gran Re provvederà colla usata sua larghezza di paterno cuore al progressivo miglioramento delle nostre sorti.

L'altra riforma riguarda alla larghezza, e se così si vuol dire, alla onesta e moderata libertà di stampa dal Re concessa. L'analogia legge regia è già bandita, perché non sia d'uopo di accennare cosa il Re ha concesso in tal rispetto ai fortunati suoi popoli. È fuori di dubbio che le restrizioni appostesi sono quelle appunto che si convengono, acciocché non ritorni dannoso allo Stato quello stromento di pubblicità; che non deve ad altro mirare che all'ingentilimento dei popoli, alla propagazione delle scientifiche e letterarie dottrine, al rassodamento della religione e della buona morale, alla moderata discussione delle cose pubbliche, senza livore e senza prave intenzioni. Quanto si oppone a sì santi principj non è già libertà, ma licenza di stampa; quella licenza appunto che negli Stati dove non esiste la censura preventiva, che è nel nostro, si gastiga dalle leggi con pene pecuniarie e corporali. Ma che dirò io dell'altezza di questo benefizio? Non è meno grande negl'interessi morali, intellettuali, politici e civili, di quello che sia la libertà del commercio nei materiali. Taccio dunque: ma mi conforta la speranza che ne useremo come vuole il Monarca, come vuole la religione, come lo vuole l'interesse stesso della nazione, che è quello del suo rifiorimento. Così mostreremo viemmeglio che l'istruzione nostra era tale da meritarcì il diritto di esporre con libertà, ma con onestà, i nostri pensieri. E giacché, quasi senza avvedermene, parlai d'istruzione, non posso tenermi del dire che anche essa infallantemente acquisterà estensione, dignità, virilità, forza italiana. Quello stesso illustre uomo che, sotto gli auspicj dell'ottimo Re, infondeva in breve tempo tanta vita alle lettere, alle scienze, all'insegnamento popolare negli Stati continentali, volgerà ora le sublimi sue cure alla Sardegna, e farà che anch'essa cammini sulle migliori vie del vero sapere. Vedrà come senza i severi e forti studj della filosofia civile, delle scienze politiche e sociali, non potremo entrare nel consorzio dei veri dotti italiani, né rispondere alle vedute dell'Unione, né coadiuvare al reggimento del timone dello Stato. Vedrà come, meglio che nello studio del presente, ora ne versiamo in quello del passato, che non può più ritornare. Ma lasciamo queste considera-

zioni e tante altre al gran Re, al suo illuminato Ministro: e frattanto bella lode diamo ai professori ed agli studenti dell'università di Cagliari, che nei primi movimenti per la santa Unione alzarono fervide preci al Re, acciocché comuni fossero i loro destini con quelli delle università continentali.

Qui terminerei l'esposizione dei miei pensieri sulla condizione attuale e futura della Sardegna, se taluno non mi dicesse: – La fusione è buona e santa: ma dove vanno i privilegj nazionali? – Parole troppo generiche, non dissimili da quelle usate dai padri nostri del 1794, ai quali, stante la moltitudine delle concessioni fatte dal governo spagnuolo, bene si poteva opporre che domandassero cose ignote a loro stessi, o prendessero a sostenere disposizioni contrarie fra di loro, o non più consentanee alla mutata condizione delle cose pubbliche. Ma giacché non bene si spiega quali sieno i privilegj, io mi provo ad indovinarli. È forse nel numero di questi la dignità regale? – A ciò già risposi sopra, che sussiste e sussisterà. – Sarà forse l'isolamento civile? – Ma questo era un gran danno, e non un beneficio; danno tale che se non si fosse or' ora distrutto per i nostri voti, per la potenza del Re, la Sardegna continuerebbe a rimanere più spagnuola che italiana, né da sé sola mai potrebbe giungere a conseguire la vera civiltà e coltura del bel paese. Si rivolga la mente al passato, si studi il presente. Ma che specie d'isolamento, o, come forse dirà taluno, d'indipendenza era quella? Eravamo forse noi Sardi i moderatori supremi delle nostre sorti? Mai no; ché erano in mano dei nostri fratelli oltremarini. E sia dato il dirlo: beni ne ricevemmo. Ne basti il nome del Bogino. – Andiamo avanti. Non credo che si voglia parlare del risorgimento dei feudi, di quei privilegj civili di classi, di quelle franchigie municipali, che più non sono per favore dei nostri buoni Re; giacché sarebbe fare un torto alla nazione, se supponessi che alcuno fosse tra noi tanto retrogrado da volere che tornassimo al caos del medio evo. Che se alcune immunità, alcune distinzioni di classi tuttora sussistono, lungi dal desiderare che durino, dobbiamo fare fervidi voti acciò corrano la stessa sorte delle altre che cadevano alla sfolgorante luce del secolo. E la correranno: ché Carlo Alberto, colle ultime riforme, ha confermato il sacro principio dell'eguaglianza civile, ed ha voluto che tutti i popoli suoi sieno eguali in faccia alla legge, e tutti, senza distinzione di persone e di ceti, sopportino i pesi pubblici e fruiscano dei pubblici comodi. Che rimane dunque? – Il privilegio politico, si dirà, di poter esporre in forme legali e per mezzo dei nostri rappresentanti, i bisogni, i voti della nazione appié del regal soglio. – Lo studio dell'avvenuto nei 127 anni ne può chiarire se lo avessimo in fatto. È vero che si parlò nell'ultimo decennio del secolo XVIII. Ma la storia va ponderata per vedere come e con che spirito si parlava. Oltracciò, e dovremo noi uomini del secolo XIX, risalire ai primi tempi della signoria spagnuola per cercare istituzioni acconcie ai tempi presenti? Allora, come sopra dissi, il popolo era nulla: tutto erano le classi privilegiate, i municipj: per loro erano gli onori, i privilegj, il comando; per gli abitatori delle ville il servire ed il pagare. E questi dovranno sempre rimanere sotto tutela? Cento mila cittadini avranno diritto di rappresentare 550m. abitanti? Fuvvi chi bene disse agli ultimi deputati della nazione: «Ite pure, coraggiosi cittadini, fedeli interpreti dei nostri voti, tanto maggiormente degni di encomio e di riconoscenza, in quanto voi, nel presentarli al Monarca, rinunziaste spontaneamente ai diritti ed ai privilegj che vi dava l'antica costituzione del regno, e sacrificate sull'ara del pubblico bene ed alla speranza di più

proficue istituzioni l'avanzo d'una comunque imperfetta nazionale rappresentanza».³ E così fecero con somma gloria loro, e vantaggio sommo della terra natale: ché la domanda di fusione perfetta è sinonimo di rinuncia allo statuto, ai privilegj antichi. – Quelle proficue istituzioni di fatto sono nostre; né altro manca che la parola del Re per attuarle. Non sono di puro nome, di mera forma, non sono viete, non di tempi lontani, ma reali, durature, improntate della liberalità del secolo, tali che ne guarentiscono i diritti nostri ad un progresso comune colle terre sorelle. Noi parleremo per l'organo dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei congressi di circondario, dei consiglieri di stato: parleremo per quello della stampa, interprete il più solenne della pubblica opinione. Questo è vera mutazione in meglio, questo è reale fondamento di sicura restaurazione. Che vogliamo di più? In questa riforma stanno i principj di quel sistema municipale che diede origine alle libertà italiane, ed i germi di più ampie istituzioni. Consoliamoci dunque delle nostre buone venture. – Ma procediamo avanti. – E la Reale Udienza! – La trasformazione in Senato di Sardegna le diede libertà, indipendenza, le accrebbe importanza giudiziaria, la rese vero maestrato supremo, la rivestì dei diritti tutti dei senati fratelli del continente. È vero che alcune delle antiche attribuzioni le vennero meno. Ma così vuole il progresso, il bene generale della nazione. Sul proposito poi degl'impieghi già dissi abbastanza. Soggiungerò soltanto che, non ostante la fusione, il buon Re ha conservato ai Sardi, in luogo di quelli che avevano nel Supremo Consiglio, tre posti o nel Magistrato di Cassazione o nel Consiglio di Stato; che avrà luogo tra Sardi ed oltremarini reciprocazione di scelte: ed infine che gl'interessi individuali sono un nulla appetto di quelli della nazione intiera.

Ripeto dunque: esultiamo, o Sardi, per la surta aurora del nostro vero risorgimento: le promesse sacre del Re non possono a noi mancare. I suoi illuminati ministri stanno maturando l'emanazione dei grandi provvedimenti rigeneratori. Riflettiamo che eglino, col 1° del 1848, entrar deggiono a trattare in forme ministeriali e pubbliche i sardi negozj; che è necessaria la virtù dell'aspettare per il nostro stesso vantaggio. Ma, dal canto nostro, che abbisogna per rispondere agli alti beneficj regali? Imprima, una continuazione non interrotta di esempj di profonda riconoscenza, di illimitata devozione al gran Re, di sommissione alle leggi ed alle autorità che nel suo sacro nome ne governano, di rispetto al buon ordine pubblico, alle proprietà, all'onore dei cittadini, di animo già formato alla civiltà che ci si dischiude. L'Unione sincera come tra noi e l'ottimo Re, così deve regnare tra noi ed i popoli fratelli e gl'Italiani tutti, e soprattutto fra noi altri stessi. La forza della risorgente Italia sta tutta nell'Unione: levi questa e subito trovi debolezza, avvilitamento, ruine sociali. L'Unione porta seco l'inalterata pace, la tolleranza reciproca, l'urbanità delle maniere, la dignità negli atti, il compatimento delle opinioni altrui, il proposito di non muover cosa, o venire ad atto che offenda la libertà individuale di ciascuno. E questa stessa Unione, che formar debbe il palladio della rinascenza Italia, non potrà vivificare e produrre frutti maturi, se non avrà a compagna la moderazione nelle azioni, nelle parole, nelle scritture principalmente. Entreremo a discutere pubblicamente gli alti interessi della patria, e lo faremo, se vogliamo piacere

³ Vedi *Indicatore Sardo*, n. 49 (1847), art.: *Deputazione Sarda*, di R. Orrù.

al Re e procurare il bene della patria stessa, in modo da non oltrepassare i limiti della discrezione e quelli del rispetto verso il Governo. Chi si assume il grave carico di trattare colla stampa di cose pubbliche, prende nientemeno che ad esercitare l'alta missione d'insegnatore del popolo. E questo insegnamento potrà essere fruttuoso, se si disgiungerà dalla bontà dell'animo, dalla purità delle intenzioni, dalla gravità delle parole, dall'aggiustatezza delle idee, dalla temperanza ed urbanità nel combattere le altrui opinioni, dall'ossequio al governo di S. M., dall'amore sincero verso tutti quanti ci sono fratelli? Non perché uno discorderà dal tuo avviso, lo terrai per nemico. Illuminalo colle tue ragioni, e forse ti consentirà. E che dirò dell'Unione fra noi altri stessi in particolare? Nulla: perché farei onta alla patria se ne dubitassi, e non fossi sicuro che ogni avanzo di antiche rivalità fra poco scomparirà dal nostro suolo. E qui finisco raccomandando la conservazione del retto ordine pubblico, l'obbedienza alle leggi attuali fino a che non saranno cangiate, la virtù dell'aspettare, la concordia fra noi. Ogni mancanza a ciò sarà un danno per la Sardegna, una cagione di rammarico pel gran cuore del nostro ottimo Re.

Cagliari, li 15 dicembre 1847.

CARLO CATTANEO

UN PRIMO ATTO DI GIUSTIZIA VERSO LA SARDEGNA

Or sono due anni dacchè, fondandomi sopra altro studio fatto una ventina d'anni prima, delineava una *Semplice proposta pel miglioramento generale della Sardegna* ⁽¹⁾.

Nè quella mia, nè altra proposta veruna di decisivo momento per l'isola, venne d'allora in poi presa ad esame dal parlamento.

Intanto un rapido turbine d'avvenimenti diede nuovo aspetto alla questione. L'antico regno, al quale la Sardegna stessa aveva dato nome, soffersse l'improvvisa avulsione di Savoja e Nizza nel tempo medesimo in cui, chiamato dal voto dei popoli a costituire con tutti gli altri Stati d'Italia un nuovo ed unico regno, accettava formalmente il solenne appello.

Tanto in quegli atti di congiunzione quanto nel precedente atto di separazione s'invocò al cospetto del mondo, e col voto universale s'introdusse nel nostro diritto pubblico, il nuovo principio della volontà della nazione. E venne allegato d'allora in poi nei preamboli delle leggi, come l'espressione e il complemento della volontà di Dio.

Tutto ciò non può non aver dato alla legislazione nuove basi e nuovi limiti, e al parlamento e al governo nuovi diritti e nuovi doveri.

In questa repentina e radicale trasformazione dell'ordine antico, la posizione giuridica dell'isola di Sardegna si è più profondamente innovata che non quella di qualsiasi altro Stato d'Italia. Perocchè colà il diritto pubblico involgeva ancora una larghissima parte di ciò che altrove è libero campo del diritto privato. Vaste e fertilissime terre, che le commissioni parlamentari ora stimarono d'un milione d'ettari, ora d'un mezzo milione (il quale minor supposto pure equivale ad un quarto della Lombardia), soggiacevano ancora a tali vincoli, che intrecciandosi con tutta l'economia rurale dell'isola, ne impedivano la libera e ragionata coltivazione.

Codesti importuni diritti ebbero origine dalla signoria feudale che una famiglia aragonese, chiamata da un papa, stese con un secolo di sanguinose guerre su tutta l'isola. Veramente gli ultimi eredi e rappresentanti di quell'antica conquista avevano, verso il principio di questo secolo, preso a riformare quegli ormai strani modi di possesso, ma per alta pressione di tempi, e con animo irrisolto: epperò non senza lasciar vive ancora oggidì queste dannose parti della legislazione antica. Le quali, già ripugnanti allora ad ogni norma di buon governo, ora poi divennero incompatibili col nuovo principio dell'autorità nazionale, che ha costituito il nuovo regno ed è l'unico suo titolo di legittimità.

... La Sardegna, negli ultimi tempi del dominio cartaginese, contava due milioni e mezzo d'abitanti. Egli è quanto l'odierna Svizzera, e poco meno della Lombardia, che l'isola supera d'un settimo in superficie e assai più in naturale feracità. Sotto la giusta e sapiente economia benedetta da papa Ildebrando e papa Bonifacio, la Sardegna si ridusse ad avere nell'anno 1698, tre secoli dopo il compimento dell'ordine feudale, 262

¹ Da: *Di varie opere sulla Sardegna* nel volume IV del Politecnico, anno 1841.

mila anime. Egli è quanto dire che dove all'ombra della legge africana e della fede punica v'erano dieci viventi, sotto la legge feudale e papale ve ne rimase uno!

Non è glorioso per noi, se dopo centoventi anni d'un governo italiano, di codesti viventi in Sardegna se ne contino solo due. E per essere giusti anche cogli Spagnuoli, diremo che al cominciare del governo piemontese nel 1720, la popolazione superava già le 300 mila anime.

Qui v'è dunque oggidì un vuoto di due milioni di popolo. Or mi pare d'essere assai misurato s'io dico che questo è per la nazione italiana un disordine, un danno, un disonore; e che deve ad ogni modo aver pronta fine. Non è più tempo di sterili interpellanze, ma di urgenti dimande e solleciti decreti: *fiat justitia*.

Non si tratta qui di destar dal silenzio una controversia inaspettata. È già più di sessant'anni che il legislatore si trova in Sardegna a fronte d'un popolo che, conscio dei suoi diritti aviti, sente eziandio quali nuovi diritti gli annuncia la voce del secolo.

Nel 1795, il popolo sardo aveva gloriosamente respinto un esercito francese. Era, in tre secoli, la terza volta; poichè altra singolar gloria di quell'isola si è che sola, fra tutte le superbe nazioni che circondano il Mediterraneo, non conobbe mai dominio francese. Ma le idee francesi valsero più delle armi. Si videro qua e là i vassalli tumultuare contro i baroni, smantellare castelli e palazzi.

Allora tra la rivoluzione e la tarlata feudalità s'interpose il potere assoluto. Sol così avvenne che il medio evo potesse, a dispetto del secolo, durare ancora in Sardegna per due generazioni; e durarvi tuttavia.

Già fin dal 1797, disarmato e isolato per la battaglia di Montenotte e privato di Savoia e Nizza, il governo regio aveva dovuto abolir d'un colpo la feudalità in Piemonte, dov'erasi conservata ancor più dura che in Sardegna. Poi costretto a rifugiarsi nell'isola, temendo dei vassalli, e poco amando il parlamento feudale e qualsiasi parlamento, abolì appunto d'assoluta autorità, *ex plenitudine potestatis*, i comandamenti forzosi e qualunque loro surrogato; e annunciò di voler ricondurre a giustizia ed equità i tributi (Pregone del 1800). Ma, devoto al passato, non diede volentieri altro importante passo per quella via, se non pressato dai moti spagnuoli, nel 1820, coll'editto per le chiudende; il quale riconobbe negli agricoltori, come prova di possesso, anche un anno solo di seminazione. Giunto al 1830, e incalzato da nuove commozioni, solo allora parve avvedersi non esservi florida agricoltura senza facile mercato, nè mercato senza strade, e a proposito di queste, finalmente concesse all'isola una legge: legge famosa pel modo che si tenne a non eseguirla. Nel 1835, cominciò a rilevare lo stato delle rendite feudali, come avviamento ad abolirle; nel 1836, pose mano a sopprimere i giudizi feudali; ma i baroni, essendo in gran parte spagnuoli, fecero sì che vi s'ingerisse la diplomazia, come a proteggerli da violenza. Allora un savio magistrato sardo, l'or senatore Musio, consigliò a tentare la via d'un volontario riscatto.

Fu in tal modo che il governo trasse in sua mano, e non senza qualche proprio lucro, il feudo del marchese d'Arcàis, che comprendeva 27 villaggi. Questo riscatto valse di norma agli altri, sicchè nel 1843 erano già raccolte in mano al governo le rendite feudali di 344 villaggi.

Finchè quelle ricchezze, fondate nella conquista, appartennero agli eredi degli spogliatori, i figli degli spogliati potevano in cuor loro sperare di poterle recuperare un

giorno, con quel medesimo diritto della forza che a loro le aveva rapite. Ma il governo, stringendole tutte in sua mano, e dando in loro vece ai baroni altri valori, le mise per sempre in sicuro da ogni rivendicazione per parte dei popoli, da ogni devoluzione per parte del re feudale. Che si ponesse fine a quelle ingiuste esazioni piuttosto con pacifico riscatto che non coll' assoluta autorità, come si era fatto in Piemonte, e dapprima anche nell'isola, o colla onnipotenza rivoluzionaria come erasi fatto in Francia, era consiglio prudente e umano. Ciò che per la Sardegna sarebbe stata in altro secolo guerra contro stranieri, oramai sarebbe stata guerra civile; guerra contro famiglie immedesimate per più generazioni coi popoli, benemerite molte della terra nativa, irresponsabili tutte degli abusi pontificii e delle violenze dei remoti avi. Qual'è sull'universa terra la gleba che non sia stata più volte presa da mani insanguinate? Ma raccolti quei luttuosi diritti nella sola mano d'un principe che si prometteva riformatore, egli non poteva in questo secolo XIX perpetuare sul collo dei popoli quel gotico giogo; non poteva sovrapporre un manto paterno alla rapina straniera; non poteva metter sè medesimo al luogo dei nemici del suo popolo!

Infine, anche nella ipotesi feudale che papa Bonifacio avesse potuto dare agli Spagnuoli le terre dei Sardi senza accomunare ai Sardi le terre degli Spagnuoli, la corona si trovava d'averle a sè rivate con equo e volontario riscatto le investiture date ai baroni, e d'averli sciolti da quei servigi che in corrispettivo del feudo essi le dovevano. L'affitto feudale rimaneva dunque annullato; la mano che lo aveva fatto, lo aveva disfatto; la mano che lo aveva dato, lo aveva ripreso. Ma non lo aveva tolto; lo aveva redento; lo aveva pagato; e col denaro degli ademprivisti doveva ripagarsi. Rimaneva di porre in corso tutti gli effetti dell'estinzione, riordinando in forma civile tuttociò che pria faceva parte dell'istituzione feudale.

Oso dire che il sovrano poteva bene imporre ai sudditi, per il nuovo ordinamento della giustizia e della difesa, tributi anche maggiori; poichè quella riforma stessa doveva dare ai popoli le forze di sopportarli. Ma doveva imporli a titolo di necessità civile; non dovevano aver più radice nel feudo barbaro. Un re feudale, senza feudatarii, è nello stesso ordine feudale un essere nato morto, un'affermazione negata, un ente non ente. Io credo per fermo che ogni conseguenza della prima istituzione rimase, in buon diritto pubblico e in sincero diritto feudale, fin dal giorno del compiuto generale riscatto, virtualmente estinta.

E qualche siffatta convinzione doveva essere nella mente del principe; altrimenti le sue leggi non avrebbero senso. Infatti la Carta Reale del 1839, nel sancire il regolamento con cui si procedette a riconoscere, stimare e liquidare in denaro le singole prestazioni feudali, aveva solennemente dichiarato non già d'acquistare quei feudi per conservarli nella mano regia, sicchè il re poi fosse il solo feudatario dell'isola. Ma dichiarò di volerli abolire; e ciò nell'intendimento del maggior bene del paese; promise non solamente giustizia, ma generosità. Par bene che la giustizia basti. Le terre stavano agglomerate nella promiscuità *es lege* dell'ademprivio, e si promise dividerle; si promise distribuirle in libero possesso ai privati e alle comuni che godessero già i diritti d'ademprivio, e di farlo secondo i rispettivi loro bisogni, e con assegno non solo sufficiente ma giusto. Or codesto vocabolo, così ripetuto, significava come non fosse per titolo di beneficenza, ma per diritto che loro compete da immemorabile tempo

sulla terra dei loro padri, ch'essi non avevano mai ceduta nè ad ariani, nè a musulmani, nè ad imperatori, nè a papi; ma uomini e donne avevano per settecento anni continui, sul campo e nelle città, nelle selve e nelle spelonche, valorosamente difesa.

Si aggiunse che le terre vacanti sarebbero amministrate dal demanio. Si disse amministrate, non possedute. E ciò era eziandio perchè, supposta pure la ragione feudale nella sua pienezza, le popolazioni potevano e dovevano per quei nuovi provvedimenti crescere e reintegrarsi nell'antico numero; e pertanto sarebbe stato dovere del feudatario di far loro altri proporzionati assegni di campi e di selve. Ed è in questo senso che si deliberò fin d'allora le selve superflue al bisogno d'un commune doversi assegnare ad altro commune, purchè del medesimo feudo.

Le prestazioni e servitù dovute ai comuni vennero stimate e liquidate in un'unica imposta annuale. Ebbene, in questa operazione il fisco non apparve come successore dei baroni a fronteggiare i popoli; ma, ben al contrario, come tutore e avvocato dei popoli a fronteggiare i baroni. Nel che, purtroppo, avvenne che i poveri contadini, nè tampoco uditi o interrogati dai supposti loro difensori, rimasero aggravati pei favori che la corte volle per avventura fare a feudatarii prediletti, o a stranieri imperiosamente raccomandati.

Fu ordinato che l'annualità non venisse dagli ademprivisti pagata nelle mani del feudatario, ma in quelle del governo. Perocchè questo aveva già dato al feudatario il pattuito corrispettivo, o assegnandogli una libera parte nella divisione delle terre, o più sovente assegnandogli una libera rendita in denaro. Al qual uopo venne costituito sull'isola un debito speciale e redimibile.

In sostanza, il governo diede a tutte quelle varie e bizzarre prestazioni un'unica forma d'imposta fissa; e s'incaricò di riscuoterla; diede a tutte le riscossioni feudali un'unica forma di rendita libera, e s'incaricò di pagarla in capitale, sia con una terra, sia con una carta di rendita pubblica. In tuttociò il governo non professò d'esercitare altra funzione mai che quella di liquidatore e amministratore per titolo d'ordine pubblico, com'era bene ufficio suo. Nè si vede per qual tacito titolo potesse con ciò essere divenuto proprietario d'alcuna parte della cosa amministrata, se non fosse per avventura al modo raffigurato nella favola del giudice e dell'ostrica; ma vi è poi questo divario, che nella favola qui supposta il danno cadrebbe tutto sopra uno solo dei contendenti, e sopra il più debole e indifeso.

Fatta la liquidazione, i popoli sardi pagarono il tributo nella nuova e plausibile sua forma, sebbene più gravosa; poichè, invece di pagare i tributi in natura o in lavori al barone, che li doveva accettare quali erano, dovettero prima di pagarli al governo trasmutarli in denaro contante; e perciò, in luogo dei lavori gratuiti dovettero trovare altro lavoro pagato, onde con esso procacciarsi il denaro; e nella vendita dei frutti soggiacere a tutte le vicende dei prezzi; e porgere lucri al mercante e altri indiretti tributi al fisco.

Sono già vent'anni che i comuni pagano. Il prospetto liquidativo che il Consiglio di Sassari solamente dopo la morte del conte Cavour, e per atto di giustizia del ministro Bastogi, impetrò finalmente di poter estrarre dai registri autentici, chiusi gelosamente negli archivi, provò che nei primi mesi del corrente anno il debito speciale e redimibile sarebbe rimasto interamente estinto, sì per pagamento d'interessi e d'ammortamenti,

sì per maggiori interessi e per assegni al clero; il tutto per quasi undici milioni.

I popoli hanno pagato, ma le terre non vengono liberate. Il fisco si è assiso sullo squallido ademprio, mi sia lecito il dirlo con ruvida frase britannica, come il cane nella mangiatoja. Non fa e non lascia fare; non può far lavorare, e non vuol lasciare che il popolo liberamente lavori. Tiene da venti e più anni vastissime terre, non sue, sotto un'amministrazione che un rapporto parlamentare firmato dal marchese Gustavo di Cavour, riconobbe « piuttosto passiva che attiva ». Intanto un'agricoltura incerta deve andar d'anno in anno mendicando il luogo e il tempo d'una seminazione, mentre la sovrasta alle spalle il vandalico diritto di pascolo, il pastore errante, il bestiame domito e indomito. Dunque non piantagioni, laddove sulla terra liberamente posseduta e pacificamente coltivata ponno olezzare a libero cielo gli aranci di Milis; dunque non avvicendamenti, laddove tutte le culture d'Europa possono alternarsi a quelle delle colonie; dunque non placide stallagioni, né fienili, né concimazioni, né marnature delle intrattabili argille, né scolo di paludi, né fontane salubri pel bestiame e per le famiglie, e portate tra le infeste braccia della legge la febbre a desolare i dispersi abituri. Chiunque ne ha colpa, e non ne ha rimorso, ne abbia almeno vergogna.

Adempiendo sinceramente i doveri di scrittore, sin dall'anno 1841 io aveva in questa medesima raccolta suggerito con qual facili modi si potesse dare impulso vitale all'agricoltura sarda. Dopo ventuno anni, mi sia lecito ripetermi senza ridicolo, perchè sarebbe ben più ridicolo andar mendicando parole nuove, mentre ciò che allora consigliai resta ancora a farsi: « Radicare la civiltà nei monti, perchè di là non possa più sovrastare un indomito nemico alla cultura del piano... Stabilimento della proprietà semplice e assoluta... La famiglia che ha il suo campo, l'olivo suo, la sua vite, non ha più voglia d'abbandonare alla sbaraglia le cose più care per irrompere vagabonda nelle terre altrui... Il bestiame, frenato in breve recinto, e protetto dalle stalle, feconderà la terra, nel tempo stesso che diverrà più vegeto e fruttuoso. Bisogna collegare i villaggi colle strade, che crescono valore ai prodotti agrarii. Se con un imprestito si desse una vigorosa spinta a quest'opera, e si aprisse ad un tratto l'accesso a tutte le più opposte regioni, e il maggiore valore del prodotto annuo si valutasse ad un soldo per ogni pertica metrica, il vantaggio annuo somerebbe dunque a 200.000 lire, e potrebbe sostenere un prestito di 24 milioni. Questo basterebbe a far tante strade da sommare a sei o sette volte tutta la lunghezza dell'isola. Ora, crediamo noi che una tal rete di strade non crescerebbe d'un soldo il prodotto d'ogni pertica di terreno? E per ogni soldo di soprapiù, il valor capitale dell'isola crescerebbe altrettante volte di 24 milioni » (Politecnico, vol. IV, p. 272).

Fra le lentezze del governo assoluto, avverso al bene de' suoi e di sè stesso, sopraggiunsero imperiosi eventi: la fugace visione di Pio Nono, il moto iniziatore di Palermo, la repubblica francese, la costituzione in Napoli e poscia in Torino. Il nome del parlamento fece sperare ai popoli d'essere governati colle idee del secolo.

Ma il governo parlamentare non compì la liberazione della agricoltura: negò alla lontana Sardegna le anticipazioni di capitale in opere pubbliche che fece alla parte dominante del regno; e nondimeno accomunò all'agricoltore sardo le nuove imposte che quelle opere contribuirono a render necessarie. Anzichè sovvenir di capitali l'agricoltura, gli parve maggiore avvedimento sottrarne, incalzando l'inutile e prematura

estinzione del debito redimibile. Non si abilitò l'ademprivista a lavorare più liberamente e vantaggiosamente che al tempo dei feudi: ma mentre le sue forze non sono accresciute, il carico che deve sostenere è triplicato! E di più, mentre in faccia alla famiglia feudale il povero poteva almeno invocare l'umanità; poteva, in difetto di moneta e di derrate, offrire a maggior lavoro le sue braccia, ora deve cader prostrato innanzi ai rigori necessariamente inflessibili del fisco.

Il lettore intenderà come un deputato di quel popolo abbia potuto dire innanzi al parlamento, senza che nessuno in ciò il contradicesse: « Bensì so che in Sardegna, prima dell'abolizione dei feudi, si viveva se non riccamente, almeno con qualche agiatezza. Io stesso vidi spogliati gli abituri delle infime supellettili; i letti delle meschine tele; e finanche smantellati delle tegole i tetti. Codeste erano le beneficenze che si spargevano sull'isola... Si vide, cosa non mai più vista nè udita, nella deserta Sardegna, numerose famiglie raminghe esulare nell'opposto lido dell'Africa francese, bestemmiando il governo, la terra natia».

Ecco come gli sguardi della Francia dovevano rivolgersi sull'isola infelice! *Abyssus abyssum!*

Si è detto come il governo assoluto intervenisse solamente qual tutore dei communi, e come facesse pubblica promessa di distribuire le terre liberate a chi vi avesse goduto diritto d'ademprivio.

Vi aveva forse goduto diritto d'ademprivio il governo costituzionale, a quei tempi non ancora nato, poichè, non appena nato, pretese che gli si assegnasse la metà di codeste terre? Se il governo feudale e il governo assoluto non si attribuirono mai questa proprietà, per qual nuovo e improvviso titolo potrebbe un tal diritto essersi infuso nel governo successivo? Come mai potrebbe essersi infuso nel governo del nuovo regno, nel governo istituito dalla nazione? Nè opera praticamente facile è lo stralciar codesta metà delle terre, senza grave scompiglio delle famiglie che allettate dalle regie promesse vi hanno qua e là sparso i loro poveri stabilimenti di pastorizia e di dissodamento.

Intanto il fisco tien ferma la mano tanto sulla metà che vuol sua, come su quella che riconosce non sua. Codesta tortura dei popoli, aggiunta ai nuovi aggravii, rende odiose le forme della libertà; fa quasi sospirare l'abborrita catena feudale. Coloro che nelle commissioni parlamentari si presero l'ingrato officio di far valere in maggiore o minore misura codesto illegittimo arbitrio, confessano che l'amministrazione di questi valori essendo per lo stato piuttosto passiva che attiva, il governo, estorta che ne abbia al popolo sardo una metà, li debba vendere. Ma confessano poi che eziandio col ripartire destramente le vendite sopra un intervallo di quindici o vent'anni (oltre ai quattro anni che già corsero in lentezze parlamentari dopo la succitata relazione, e gli altri che correranno d'ora in poi) non si potrebbe a detta loro sperar di più che un pajo di milioni all'anno per una ventina d'anni. I relatori hanno pensato unicamente al fisco; ad alcuno speciale vantaggio dell'isola non hanno pensato. E anche qui ricompare la infelice idea di ricavar capitale da una terra incolta, anzichè sovvenirla.

Lo Stato antico, durante questo intervallo essendosi fuso nel nuovo regno d'Italia, ecco il lucro che l'Italia libera avrebbe da quest'ultima liquidazione della rapina antica, che veramente sarebbe una rapina nuova. E ciò implica il supposto che si avesse a tenere ancora per una ventina d'anni nel seno dell'isola la velenosa spina d'un modo di

possesso demaniale che, passivo per sè, perturba intanto la tranquilla coltivazione e il risanamento di tutta l'isola, fomentandovi le aque pestifere, l'agricoltura vagante e la pastorizia selvaggia. No, l'Italia libera non ha diritto a questo; non ha bisogno di questo; è impossibile che lasci prolungare per vent'anni codesti obbrobrii di politica e d'economia. Se il relatore ebbe solamente il proposito di notare un fatto e di fornire un calcolo, non quello di fare una sì odiosa proposta al parlamento, si farebbe onore a dirlo.

E allora io lo consiglierei piuttosto a proporre che la nazione ritraesse immantinente la sua mano da questi beni che non sono suoi; ma che nel tempo stesso, oltre a compiere questo atto di troppo tarda giustizia e riparazione, mirasse pure a procacciare a sè medesima un sollievo. Nel render libera al popolo sardo la sua terra, come pur gli fece giusta e umana promessa l'ultimo erede della conquista, dovrebbe porvi condizione che i magistrati sardi studiassero come dare a questi valori un'immediata destinazione di generale utilità per tutta l'isola. È ovvio che quanto più di opere pubbliche i Sardi potessero fare con mezzi loro proprii, con loro proprie cure, tanto meno nel successivo corso dei tempi ne ricadrebbe a carico dell'erario comune della nazione; poichè, dentro a qualche termine di tempo, le opere necessarie si dovranno ben fare anche per codesta negletta e rejeta Sardegna. Ed è ovvio eziandio che col più sollecito impulso dato alla produzione generale di quella terra ferace, tanto favorita dalla sua posizione marittima, le finanze della nazione ne potrebbero avere, in paragone ai due milioni ventennali, un emolumento non solamente perpetuo, ma di molti doppi maggiore; poichè dove la terra è capace di due milioni di popolo, e capace per lo meno di sessanta milioni d'imposte.

Io ritorno dunque all'antico mio consiglio d'un prestito da investirsi in una pronta e rapida serie d'opere pubbliche, lasciate in cura al vigile e imperioso interesse locale. La immediata liberazione di tutti i cinquecento mila ettari d'ademprivo, sui quali sembra cadere questa odiosa controversia, sarebbe l'ampia base d'un primo prestito. Le opere con esso immediatamente compiute darebbero un tale aumento di valor fruttifero a tutta la superficie dell'isola, che le communi e i privati vi troverebbero nuove basi a ulteriori garanzie e a nuove serie d'operazioni senza limite. Questo è il punto dal quale, in marzo 1860, io partiva nella « *Semplice proposta pel miglioramento generale della Sardegna* ». M'arresto, per ora, a questo primo punto.

Aggiungo solo che il parlamento deve fare una larghissima parte ai magistrati sardi. Quand'anche l'antico regno prendesse il suo nome dalla Sardegna e vi avesse trovato nelle sue sventure sicuro asilo e fedele difesa, una esperienza già troppo diuturna ha dimostrato che il parlamento non ha mai potuto concedere agli oscuri e scabrosi affari dell'isola se non pochi giorni, direi quasi poche ore dell'anno, e sempre con certa attitudine di degnazione impaziente, umiliante, quasi feudale. E non vedo come potrebbe concederle attenzione più assidua il nuovo parlamento, che si prefisse d'abbracciare d'un tratto l'universale miglioramento di tante legislazioni e amministrazioni, impresa già tanto maggiore del possibile. Or bene, limitando il discorso alla Sardegna, oso dire che se il parlamento riservasse pure ad essa sola un intero anno, deliberato d'attivare immantinente tuttociò che in quest'isola può divenir fonte di ricchezza e di forza, ben avrebbe di che occupare per tutto l'anno quanti suoi membri fossero atti ad efficace lavoro. E ancora io dico che non basterebbe all'impresa. No, finchè il parlamen-

to vorrà tenersi in braccio tutte le domestiche faccende dei singoli popoli, gli sarà più facile impedire che fare. La legislazione non è l'amministrazione.

Il parlamento ha una sola via da prendere in faccia ai grandi interessi regionali: ordinare ogni cosa perchè si possa fare; comandare che si faccia; e lasciar fare. In quanto alla Sardegna, per operare prodigii, basta rimuovere gli ostacoli, sciogliere le terre dai barbari vincoli. Le rimanenti sollecitudini vogliono lasciare ai consigli provinciali e municipali, che pur non devono essere membra inerti della costituzione, che devono essere tutori dei popoli e non pupilli del parlamento; lasciar la cura dei loro beni, dei loro ademprivii, dei loro pabarili e stazzi, e degli altri aviti loro ministerii ai Sardi; farli responsabili delle loro proprie sorti, sicchè non possano più lagnarsi se non di sè stessi, nè apprendere a odiare adesso l'Italia, come appresero, pur troppo, a odiare il Piemonte. Anziché travagliarsi la mente intorno alle infeconde querele del passato, intorno a logore contese tra schiavi e schiavi, la rivolgano alle geniali visioni d'un avvenire di ragione, d'eguaglianza e di libertà, per quanto è dato a noi sperarlo.

Ove le deliberazioni provinciali avessero veramente mestieri di nuovi atti legislativi, non superflui come sovente, i magistrati medesimi, o le loro commissioni, saprebbero bene invocarli. Infine sono uomini della identica classe dei legislatori; le finzioni di diritto e le transitorie funzioni non mutano gli intelletti: ciò che importa è aver gente che vi pensi, che vi pensi davvero, e che abbia costante interesse a pensarvi. Ma, in ogni caso, sarebbe prudente consiglio nel parlamento limitarsi a sancire le proposte medesime dei magistrati, e ad opporvi il sigillo costituzionale, senza dar adito a frivole discussioni e a puerili emende, che con un verbo talora sventano una legge. Il meglio sarebbe che il parlamento si limitasse da sè ad esercitare solo un alto diritto di cassazione, ordinando ai savi dell'isola di riformare le loro proposizioni nei soli punti che veramente ripugnassero a quella spinta armonica che vuolsi imprimere al corso generale dei pubblici interessi.

Il primo e necessario passo è che tutti i beni, ora nel catasto della Sardegna intestati al demanio per diritti d'ademprivio e simili, venissero immantinente per atto legislativo trasferiti a un Fondo d'opere pubbliche della Sardegna.

Così tutte le future controversie, tutte le successive recriminazioni tra l'universa Italia e il popolo sardo, sarebbero compresse e soffocate prima di nascere. *Pax vobis!*

Spetterebbe ai magistrati e alle comuni il determinare con quali eque e volontarie forme si potesse dare immantinente ai detti beni la contemporanea duplice destinazione:

1° - d'assicurare, sia sul loro complesso, sia su qualunque loro parte, il prestito d'un primo capitale, bastevole a compiere nel più breve possibil termine le opere pubbliche di più generale necessità;

2° - d'essere distribuiti in libero godimento, o almeno in libero lavoro, alle comuni o ai privati, a compimento di promesse oramai troppo lungamente deluse. In un coll'assegnamento delle terre, si potrebbe far assegno anche d'una proporzionata parte delle opere in dati termini di tempo.

Fino a che manchi il primo passo, ogni ulteriore studio sarebbe vano.

Qualsiasi altra proposizione intorno alle terre affette d'ademprivio non tornerebbe come questa a vantaggio di tutta la superficie dell'isola; e pertanto non tornerebbe a massimo possibil vantaggio di tutta la nazione. È in ciò che il mio pensiero si allontana da quanti vennero posti finora in esame.

Ma sopra ogni mira d'utilità vuolsi collocare il sacro dovere di giustizia. Il restringere l'occupazione a minor misura, il limitarla piuttosto a un terzo che ad una metà, non crea il diritto. La nazione non ha un originario titolo: non in forza di concessione pontificia, fatta in tempi d'universale abuso, in contravvenzione al precetto evangelico e in empia emulazione coll'arroganza musulmana; non in forza di diritto feudale, perchè questo non comprese mai l'immediato possesso e godimento privato delle terre, ma costituì solamente un'alta funzione di difesa e giurisdizione nel feudatario, alla quale corrispondeva nel vassallo un dovere d'obediienza, di fedeltà e di tributo; non in forza di plenipotenza regia, tacitamente insinuata sulle ruine dell'ordine feudale, perchè il potere assoluto, nell'abolire i feudi e nel commutare i tributi a nome e interesse delle comuni di cui si costituì tutore, promise di distribuire in libera proprietà le terre agli aventi ademprio, purchè soltanto pagassero il corrispettivo del tributo fino all'ammortamento, ora compiuto; non in forza della costituzione concessa, poichè per tutto il tempo ch'essa durò i poteri costituzionali non giunsero mai a consumar legalmente l'atto d'appropriazione; non in virtù del patto che costituì un nuovo diritto pubblico avente per titolo il volere della nazione, poichè nè i singoli plebisciti, nè le relative accettazioni, sancirono in aggravio d'una delle parti della nazione alcun diritto ch'essa viceversa non avesse sopra le altre parti, essendochè ciò porrebbe una parte della nazione nello stato di conquista e fuori della sfera del diritto volontario e consensuale; negherebbe il titolo su cui si fonda il regno.

È superfluo il dire di qual pericolo all'Italia sia quella, non so bene se inerzia o avversione, che da sessanta e più anni, prendendo sempre nuove forme e nuove accuse, indugia la risurrezione dell'agricoltura sarda, preclude l'accesso della vita a due milioni d'uomini. Un popolo offeso, o che si reputa offeso per troppo lungo diniego di ciò che gli pare giustizia, deve avere un'alta virtù, se rimane perennemente inaccessibile alle lusinghe d'una potenza ambiziosa, audace, indefessa, prodiga, che accerchia l'isola colle sue flotte e colle sue stazioni navali di Marsiglia, di Tolone, d'Algeri, di Nizza, di Corsica, di Civitavecchia; che protetta dal papato, ben più che sua protettrice, tiene in Roma, già da tredici anni, stretto in sua mano il primo viscere della vita nazionale; che accenna di rialzare fra i due cerchi del Mediterraneo una Cartagine francese; che abbarbaglia le immaginazioni con quel vortice perpetuo di spedizioni militari, mercantili, industriali, che tendono ora verso l'Africa, or verso la Grecia, l'Italia, la Siria, la Crimea, verso i due convegni universali del mondo futuro, l'istmo egizio e l'istmo americano, verso tutti gli Oceani, verso gli antipodi. Io non vedo qual moto di speranze e di promesse la credula e inoperosa Italia opponga a quest'assidua tormentata colla quale il napoleonismo le si agita intorno e in seno; e certamente si agiterà finchè abbia vita; poichè tale è la sua natura e la sua necessità.

Qualunque governo può essere in faccia ai Sardi largo di promesse. Un governo che ha sede in Torino, pur troppo, già da un secolo in Sardegna non è più creduto. Solo i solleciti fatti, solo i solleciti atti di giustizia possono riaprire a fiducia l'animo di quei popoli generosi.

Sul nudo terreno dell'unità l'occupatore di Roma, l'erede nato del re di Roma, è più forte di noi. Il napoleonismo può dire d'aver già fatto; può dire d'aver improvvisato da oltre mezzo secolo, e senza molte parole, l'unità militare e legislativa in tutta la

penisola; che se allora gli mancarono le isole, forse per ciò appunto accenna ora di ricominciare la sua ristaurazione da quelle! Solo nel nome della libertà l'Italia può essere più forte della Francia, e in Italia, e nelle isole, e in tutta la terra.

Solo nel seno d'una operosa libertà, il popolo sardo sentirà per la patria grande quella indomabile attrazione che si avvera egualmente nella natura morale come nelle masse dei pianeti. Sardegna libera, florida e contenta, felice nel pensiero delle sue ricchezze future più ancora che non sarebbe quando le stringesse nella sua mano, è assolutamente necessaria alla sicurezza delle nostre terre, alla libertà dei nostri mari. È tempo di cancellare dal suo catasto quello strano vocabolo degli ademprivii, quell'ultima feccia dell'amaro suo calice. La nuova Italia, non ancora appieno libera, non vuol essere erede al ladro straniero; molto meno intraprendere sulle terre riscattate e sul debito estinto una nuova rapina.

È tempo che la terra sarda, dopo cento anni di sanguinoso strazio, dopo quattrocento anni di gotica desolazione, dopo sessant'anni di gelose fiscalità, debba una volta per sempre essere lasciata in pace.

FRANCESCO PAIS SERRA

LA NECESSITÀ DI UNA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA SARDEGNA (1)

Ostacoli naturali, di clima, idrografici e orografici, ostacoli di tradizioni e di costumi, impedirono certamente alla Sardegna che dalla ricchezza del suolo trasse tutto il frutto che esso poteva dare; ma essi non ispiegano da soli l'attuale stato di prostrazione economica.

Il fatto constatato che in alcuni anni, anche recenti, per favorevoli condizioni generali, per meno inceppanti vincoli fiscali, l'economia dell'isola aveva preso animosa la via del progresso, dimostra che non tutto può incolparsi agli ostacoli naturali, molto invece all'opera legislativa.

Fra gli ostacoli naturali primissimo fra tutti è quello che dipende dalle condizioni idrografiche.

L'abbandono completo del corso delle acque è lamento antico. In Sardegna pochi sono i fiumi che abbiano corso perenne, e anche questi pochi nelle stagioni secche sono poveri di acque.

Ma invece alla fine dell'inverno nello sciogliersi delle nevi, e in autunno all'epoca delle grandi piogge, non pure questi grossi fiumi, ma tutti i minori torrenti si gonfiano, straripano e portano la desolazione nelle campagne e negli abitati. Così che l'agricoltore, per il pessimo sistema idrografico, ha due nemici egualmente funesti: la siccità e le inondazioni.

Nè questo porta soli danni diretti, bensì anche indiretti, poichè la difficoltà dello scolo impaluda le più basse pianure, o anche gli altipiani che, a guisa di anfiteatro, si sovrappongono nella catena dei monti non digradanti in dolci pendii.

Donde la malaria che inquina la vita in tanta parte dell'isola, ostacola l'accrescimento della popolazione, spinge la popolazione ad agglomerarsi in centri piccoli e miseri la più parte, e non scevri da infezioni, ma nei quali meno difficile è la cura, e il sussidio di assistenze amichevoli.

Fino dal 1849 l'ingegnere Carbonazzi scriveva:

«In Sardegna le acque scorrono come possono e dove possono, senza mai che l'uomo sia «venuto in aiuto della natura. In molti siti le acque sono costrette a perdersi nello strato permeabile «e a formare conserve sotterranee di acque che a poco a poco sono poi recate nell'atmosfera sotto «forma di vapori, mercè l'azione dei cocenti raggi del sole nei mesi di luglio e di agosto.

«E queste conserve di acque sotterranee sono in tanto maggior numero, in quanto non si «pensò mai ad aprire in mezzo a quelle vaste campagne verun fosso colatore. Questa è una delle «più potenti cause della malaria estiva ed autunnale; imperocchè i vapori acquei che attraversano «un suolo eminentemente fertile, quasi ovunque di terre vulcaniche sopraposte ai depositi marini, «necessariamente devono sollevare miasmi deleteri».

¹ Da: L. Del Piano, *Antologia storica della questione sarda*, Cedam, Padova 1959.

Ma l'uomo non solo non è venuto in aiuto della natura, come tanti anni addietro lamentava l'ingegnere Carbonazzi, ma ha fatto del suo meglio per distruggere quelle poche difese che la natura stessa aveva provveduto, cioè le foreste.

Una sfrenata speculazione prima, poi la pastorizia nomade, che rende impossibile il rigermogliare delle giovani piante; la sete dei guadagni facili con la produzione del carbone, di cui vedonsi enormi quantità ammassate nelle stazioni ferroviarie e nei porti marittimi, pronte ad essere esportate; infine gli incendi delittuosi finiranno di distruggere del tutto le poche foreste che ancora rimangono, se non saranno da leggi opportune e localmente pratiche, difese. Il che, a vero dire, dall'attuale legge forestale non si ottiene.

Ma le cause precipue sociali e fiscali che impediscono lo svolgersi normale della pubblica ricchezza in Sardegna, oltre che dalla mancanza di pubblica sicurezza dipendono soprattutto da difetto di capitali, ed eccesso di imposte che insieme ad una popolazione scarsa di numero e scarsamente istruita, rendono difficile la produzione, la quale riesce ancor meno retributiva per i vincoli doganali e per le tariffe ferroviarie e di navigazione che ne inceppano la esportazione.

Nè è d'uopo ricercare in una regione eminentemente agricola le cause della decadenza industriale e commerciale per le quali, oltre le condizioni generali difficili, il marasma dell'agricoltura toglie gran parte di forza e di espansione.

Nè dopo essermi diffuso nell'espone lo stato attuale della Sardegna, e recato dati, debbo trattenermi ancora per dimostrare come veramente sia eccessiva l'imposta, come la proprietà si dibatta fra un debito ipotecario veramente enorme, ed una usura sempre più invadente; nè mi debbo trattenermi sulle elevate tariffe di trasporto, delle quali sarà mestieri parlare partitamente.

D'altronde che tanta debolezza economica, e, più di tutto, il repentino aggravarsi delle condizioni economiche dell'isola, dipenda dalle cause da me accennate, è cosa ormai entrata nella coscienza universale; non solo fra la popolazione dell'isola in cui non una voce discorda si è levata che non reclamasse minori imposte, riduzioni di tariffe, ma anche fra le persone del continente che si occuparono della questione sarda.

... Ma la vastità e profondità del male, la molteplicità e complessità delle cause che lo producono, fanno restare perplessi sulla possibilità di apprestare rimedi efficaci.

Perplessità che non ha davvero occupato l'animo di coloro cui parea bastasse proporre l'uno o l'altro rimedio, perchè fosse ritenuto subito attuabile; cui parea bastasse (in questi tempi) dimostrare che la imposta era eccessiva o i noli troppo elevati, perchè Governo e Parlamento subito diminuissero le imposte, imponessero la riduzione delle tariffe.

Quando nel secolo scorso il ministro Bogino aveva con sicura visione e con mano ferma iniziato il periodo di ardite riforme, sorsero « da ogni parte progetti di colonie, di dissodamenti, di scavi, di manifatture; ma i più degli intraprenditori o scarseggiavano di capitali o abbracciarono troppe imprese ad un tratto ed in tanta insalubrità di luoghi ».

Ora la difficoltà sta nel non cadere, sott'altro aspetto, nell'antico errore, cioè non nel moltiplicare progetti e rimedii, ma nello scegliere, fra quelli che oggi sono possibili, i più efficaci.

Han ben ragione i Sardi, quando dolenti ricordano da quanto tempo i mali dell'isola furono esposti al Paese e al Governo, chiedendo invano che provvedimenti fossero presi; ben a ragione ricordano che non solo i mali furono svelati, ma i rimedi proposti.

Ma se fu torto del Governo e del Paese non intender la voce quando era tempo, fu torto comune l'aver guardato alla questione sarda da un punto esclusivo, e non aver inteso e dimostrato la complessità, la relatività fra la questione sarda e l'economia generale della Nazione, cercando di contemperare i provvedimenti richiesti ai mutui interessi, e dimostrare che la Sardegna non chiedeva privilegi ed esenzioni fiscali, ma provvedimenti economici che vantaggiando la prosperità dell'isola, nello stesso tempo non avrebbero nociuto, ma aiutato lo Stato e la intera nazione.

Sotto questo punto di vista parrà non essere stata del tutto inutile questa inchiesta; e forse se un tale metodo fosse stato seguito nel 1867, quando fu iniziata la prima inchiesta; se, poi, come suol dirsi, negli anni delle sette vacche, grasse, la troppa fiducia, l'illusione di un momento di miglioramento fugace, non avesse consigliato il paziente aspettare, molti mali si sarebbero evitati, o almeno più facilmente che non oggi si sarebbe trovato il termine di equilibrio fra la necessità dello Stato e i bisogni dell'isola.

Ma in mezzo alla molteplicità dei rimedi che sono sfati proposti, emerge una verità che non può essere oramai recata in dubbio: la necessità di provvedimenti eccezionali per l'isola di Sardegna.

Non è però da credersi, come potrebbe darne sospetto la parola, che l'eccezionalità dei provvedimenti che si richiedono, significhi privilegio di benefici per l'isola, trattamento favorevolmente parziale per essa.

Forse alcuno, non senza ragione, potrebbe notare che se anche questo fosse, non sarebbe senza giustizia. Troppo a lungo, più per difetto di cose che per mala volontà di uomini, essa è stata tanto privilegiata dalla sciagura, che il favorirla oggi non sarebbe che una giusta riparazione del passato, e anziché alterare la eguaglianza di tutte le regioni non farebbe che restituire l'equilibrio

È opinione concorde (le stesse autorità politiche lo ammettono) che la Sardegna per la sua stessa formazione geologica, per il suo clima, per le condizioni idrografiche e più di tutto per ragioni di costume e di educazione, e per tradizione sociale e politica, si trova in condizioni talmente diverse dall'Italia continentale che a lei mal si adattano, e il più delle volte nuociono, quelli stessi provvedimenti e quelle stesse leggi che nel resto del Regno o giovarono o non nocquero.

Già si è fatto notare come, per citare un esempio, le alte tariffe doganali onde tutti gli Stati, e specialmente la Francia, incepparono la introduzione delle merci e derrate, se hanno nel continente fatto languire il movimento economico, in Sardegna lo hanno addirittura soffocato. E quel che si dice delle tariffe doganali può dirsi di tanti altri fatti, ed anche, di disposizioni interne, e di leggi del Regno.

Onde si manifesta, non senza fondamento di ragione, la tendenza a chiedere, più che altro, provvedimenti speciali per la Sardegna, i quali senza aggravare di troppo le finanze dello Stato, sieno più efficaci (siccome conformi ai veri bisogni dell'isola, ai suoi costumi, e alle sue forze economiche) di aiutarla a rialzarsi da una prostrazione che non può non ripercuotersi su tutto lo Stato; ... [provvedimenti da concedersi] non a titolo di privilegio, ma a titolo di reintegrazione, affinché tutti i cittadini dello stesso Regno sieno eguali nel sostenere gli oneri, ed eguali nell'averne i vantaggi; e non privilegio ma reintegrazione deve intendersi, se si richiedono modificazioni a leggi che sono inapplicabili, per condizione naturale di cose, all'isola, mentre in altre parti recano e

recarono vantaggi non lievi; reintegrazione e non privilegio deve considerarsi una diminuzione di tasse, per renderle tali che effettivamente siano proporzionali all'onere che le altre provincie dello Stato corrispondono; reintegrazione infine se si chiedono provvedimenti che l'avvicinino a mercati ove smerciare i prodotti.

Ed io credo che se si vorrà esaminare la questione sarda sotto questo aspetto, metà degli ostacoli alla sua risoluzione potranno essere eliminati poichè lo Stato non potrebbe porre innanzi la preoccupazione di creare precedenti che di concessione in concessione turberebbero e sovvertirebbero gli ordini amministrativi e finanziari di tutto il Regno.

Il problema adunque non è tanto grave per ciò che si riferisce alla intrinseca ed all'assoluta efficacia dei provvedimenti, quanto nel trovare quel punto di equilibrio, per il quale da un lato si raggiunga lo scopo di sollevare la Sardegna dalle sue condizioni tristissime attuali, e dall'altro non si alteri l'eguaglianza relativa di partecipazione agli oneri e a benefici dello Stato fra essa e le varie Provincie.

... In Sardegna tre elementi concorrono ad impedire lo svolgimento delle forze produttive: le inondazioni, la siccità, la malaria.

Le inondazioni assumono talvolta aspetto così grave, arrecano spesso danni così sensibili, che ad alleviarli è stato necessario ricorrere alla pietà dei cittadini e alla liberalità del Governo, che con il voto del Parlamento dovette provvedere a non lievi ma insufficienti e tardi sussidi.

Ma più ancora delle inondazioni sono perniciosi gli effetti della siccità, che dal più al meno ogni anno, anche normale, toglie parte della produzione, rovinando le terre coltivate, e rendendo difficili le condizioni del bestiame, che senz'acqua, in mezzo a vaste lande deserte, prive di ogni vegetazione, incontra malattie e morte.

L'alternativa poi delle grandi piogge e della siccità, col difetto di fossi colatori, provoca la formazione di paludi ed acquitrini, anche sugli altipiani, e l'esalazione, mercè i raggi cocenti del sole estivo, di miasmi che viziano ed inquinano l'aria, la quale divenuta micidiale, non pure agli stranieri, ma agli stessi sardi, impedisce la coltura in molti luoghi distanti dai centri, decima la popolazione, ed è il primo e principale ostacolo alla colonizzazione volontaria e naturale, l'unica che si ritiene veramente proficua.

Ma le difficoltà di una sistemazione idraulica in Sardegna sono gravissime, sia per la grande quantità di terreno coperto di stagni e di paludi (nella sola provincia di Cagliari si misura una estensione di ben 19.000 ettari), sia per la loro altimetria, poichè tutti hanno livello bassissimo, e si calcola che per 18.000 ettari abbiano livello eguale a quello del mare, e solo per mille siano ad un livello superiore.

Quindi il prosciugamento di tali stagni e paludi non può essere fatto con torbe, che i fiumi non portano, solo in pochi casi con canali di scolo, ed in massima parte è necessario l'uso costoso di mezzi meccanici; per il che la questione tecnica si complica colla possibilità finanziaria di disporre della somma ingente che occorre per siffatta immensa mole di lavoro.

Nè la sistemazione idraulica, a puro scopo di difesa, per impedire ai fiumi e torrenti di dilagare e devastare nel loro percorso campagne e villaggi si presenta più facile, perchè i corsi d'acqua o perenni o torrenziali, ma tutti pericolosi, misurano una lunghezza totale di circa mille chilometri nella sola provincia di Cagliari, ed ognun vede quante difficoltà tecniche e finanziarie possono opporsi ad inalveare e contenere così esteso percorso di acque.

E ciò che si dice per le bonifiche delle paludi e per la sistemazione dei fiumi e torrenti deve dirsi per le irrigazioni, perchè appunto la difficoltà di praticare un sistema d'irrigazione è conseguenza delle condizioni idrografiche dell'isola, cioè le piogge impetuose seguite da secche persistenti, la mancanza dei fiumi perenni, le perdite di acqua mercè le esalazioni nei mesi caldi, il difetto di sorgenti d'acqua montane.

È possibile vincere questa difficoltà?

Io penso che il male sociale ed economico dell'isola porta un costante dispendio diretto allo Stato, e un costante minor profitto, e sono quindi indotto a credere, che – non potendovi essere impossibilità tecnica assoluta – la relativa difficoltà finanziaria potrebb'essere vinta sol che lo Stato anticipasse, per così dire, quello che a più doppi gli verrà restituito per l'incremento naturale della migliorata economia.

Anzi, meglio che anticipare, potrebbe dirsi che dovrebbe impiegare proficuamente capitali in lavori redditizii anzichè disperderli in spese di pura perdita.

Se si potesse mettere in cumulo quanto è costata allo Stato e alla Nazione la repressione di una eccezionale delinquenza, i sussidi per tentare, senza riuscire, di riparare ai danni delle inondazioni e delle siccità, il valore perduto, il minor gettito delle imposte, e via discorrendo, quale forte capitale non si avrebbe, e qual frutto avrebbe dato, se fosse stato impiegato non a combattere inutilmente gli effetti, ma ad eliminare una delle cause del male?

Dunque non può essere dubbio che è nel beninteso utile dello Stato promuovere tali lavori.

Certamente non è chi non vegga che sarebbe follia il pretendere che lo Stato tutto ad un tratto, ed in questi tempi, si assumesse così ingente quantità di lavoro; e certamente non è a credersi che anche se riuscisse a superare le difficoltà finanziarie, il beneficio di codesti lavori si potesse ottenere subito. Tuttavia per fare, bisogna cominciare; e il far nulla aggrava ogni anno maggiormente il male.

Quello che è desiderabile si è che con graduale attuazione si applichi un piano preordinato, completo, con metodo sicuro e continuo, per modo che le opere da farsi si avvantaggino, per così dire, delle opere fatte; e prima di tutto bisogna esaminare se l'istrumento che ci fornisce la legge, possa essere applicato in Sardegna.

Quali sono le leggi che disciplinano i lavori idraulici necessari alla Sardegna?

- 1) la legge sulle bonifiche del 25 gennaio 1882;
- 2) la legge 29 maggio 1873 sulle irrigazioni;
- 3) la legge 30 marzo 1893 per le opere di sistemazione idraulica, sia per la difesa degli abitati, sia per la difesa della campagna.

Or queste leggi sono assolutamente inapplicabili alla Sardegna, sia tecnicamente, sia amministrativamente, sia finanziariamente.

Tecnicamente: perchè, ad esempio, la sistemazione idraulica comprendendo solo opere di difesa (cioè inalveazione ed argini) non ha che interesse limitato, e per così dire, indiretto; limitato in quanto che per la mancanza di coltivazione in tanta parte di estensione non vi sono da difendere prodotti che non esistono, e la difesa sarebbe giovevole unicamente per gli abitati; indiretto, poichè la sistemazione darebbe vantaggio, con un miglior governo delle acque, rendendo meno esteso l'impaludamento occasionale, e quindi concorrerebbe a diminuire, non a togliere, le cause di malaria.

Amministrativamente: poichè la separazione che le diverse leggi fanno degl'interessi relativi cui si vuol provvedere, non ha riscontro in Sardegna, ove lungo il breve corso di un fiume e di un torrente si intersecano e si sovrappongono tutti gl'interessi che la sistemazione idraulica, le bonifiche e le irrigazioni debbono tutelare; per ciascun dei quali diversi interessi la legge dà la rappresentanza ad un Ente speciale, con speciali norme eletto ed amministrato, e l'un dall'altro indipendente.

Ora è più facile che il popolo d'Israello avesse potuto intendersi nella confusione delle lingue, e portato a termine la costruzione della torre di Babele, che non i diversi Consorzi s'intendessero e dessero esecuzione alle opere loro affidate sul medesimo terreno.

Queste separazioni di Enti e di Amministrazioni, in conformità degli interessi diversi che sono chiamati a tutelare, è principio giusto quando di fatto tali interessi siano distinti, come avviene o avverrà lungo i grandi fiumi, nelle estese paludi, nelle larghe pianure del continente, ove difesa, bonifiche e irrigazioni non si confondono in un tutto inscindibile ma sono invece richiesti in località distinte e separate.

Finanziariamente, infine, per la ragione evidente della reale, non esagerata povertà della Sardegna.

Il principio regolatore di queste leggi – principio giustissimo per se stesso, e veramente liberale – gli è che la spesa dei lavori che disciplinano sia sopportata da quelli che beneficio avranno dai lavori stessi; lo Stato vi concorre perchè è intuitivo che il beneficio di migliorate condizioni economiche in una regione si ripercuote su tutto il corpo sociale. E se non è possibile matematicamente stabilire il limite ed il confine degl'interessi e dei benefici, pure non è difficile stabilire una graduatoria equa fra i primi e diretti interessati, e gl'interessati per ripercussione; donde i proprietari che fruiranno dei lavori, i Comuni e le Province dove si eseguiranno, in fine lo Stato, che con diversa misura ne profittano, debbono contribuirvi.

Ma in Sardegna il dire ai proprietari, che appunto per l'eccezionale stato di cose si trovano nella condizione di non poter coltivare, non poter produrre, non poter vendere utilmente i prodotti; ove il fisco è costretto ad usare della dura legge di *confisca* per debito d'imposte; ove, come si è visto, il risparmio diminuisce, e si incomincia ad intaccare il capitale già risparmiato; il dire, ripeto, ai proprietari e anche, almeno in parte, ai Comuni e alle Province, «si faranno i lavori quando voi pure, anno per anno, concorrerete nella spesa» è quanto dire: «le leggi di difesa idraulica, di bonifica e d'irrigazione le abbiamo fatte, e sono state dettate a beneficio dell'Italia, esclusa la Sardegna».

Se si vuole dunque sul serio rimuovere gli ostacoli naturali che si oppongono allo sviluppo dell'agricoltura nell'isola, è imprescindibile promuovere modificazioni legislative intorno al governo delle acque, alle bonifiche e alle irrigazioni.

È naturale poi che, contemporaneamente all'opera di sistemazione idraulica, si debba procedere al rimboschimento, ed al mantenimento delle foreste che sono il presidio di un retto governo delle acque.

Però anche a questo proposito giova avvertire la necessità di modificare la legge forestale, in modo che meglio corrisponda alla reale condizione della Sardegna, e soprattutto procuri con serie disposizioni di promuovere negli enti morali e nei privati una costante attività, affinchè conservino le foreste e diano opera al rimboschimento, per il quale fine alcuni sarebbero propensi al sistema di concedere incoraggiamenti e premi.

CARTA DI MACOMER

SCHEMA DI PROGRAMMA POLITICO APPROVATO DAL 3° CONGRESSO REGIONALE DEI COMBATTENTI SARDI (1)

(*Macomer, 8-9 agosto 1920*)

Programma generale

I Combattenti Sardi dichiarano anzitutto i principi e le tendenze morali sui quali vogliono fondare la propria azione sociale e politica.

Semplificati essi da quel grande avvenimento non solo politico ed economico ma anche morale che fu la guerra, essi sentono il bisogno e il dovere di evitare ogni falsificazione intellettualistica della realtà storica, ogni accademica e aprioristica condanna di azioni sociali e politiche, ogni utopistica e dottrinale costruzione di eventualità future.

Per pura intuizione da prima, poi per cosciente tendenza, coincidente con lo sviluppo del pensiero contemporaneo, cercarono di sentire la vita sociale senza affettazione, nè velo di teorie e di formule. Perciò al ritorno dalla guerra apparve loro una prima necessità: l'emancipazione della regione sarda e del lavoratore sardo.

Da questa parziale emancipazione la loro aspirazione risalì alla piena emancipazione della Nazione e del cittadino italiano, del lavoratore di ogni paese, dell'uomo. E mentre in una prima fase, di fronte al colossale problema delle emancipazioni, i Combattenti adottarono criteri negativi contro ai due fenomeni maggiori contemporanei: il socialista comunista e il clericale demagogico, andarono in seguito sviluppando una propria concreta ideologia e orientando una particolare conseguente direttiva politica.

Posti di fronte al più grande e decisivo avvenimento della civiltà contemporanea, che è l'avvento del proletariato, come classe, nella competizione economica e politica, e a quel massimo fenomeno intellettuale, animatore d'ogni moderna concezione sociale, che è il socialismo rivoluzionario; convinti dall'evidenza dei fatti che una nuova civiltà deve fondarsi sulla fusione del capitale e del lavoro nelle mani stesse dei lavoratori, trovarono però superficiali, preconcezionali, demagogiche le soluzioni teoriche e le azioni pratiche dei partiti rivoluzionari, minaccioso al progresso e allo stesso movimento operaio il tentativo di un esperimento comunista nel nostro Paese.

Primo ideale di questo gruppo di giovani è la liberazione dell'individuo da ogni forma di schiavitù ereditaria e nuova, dall'oppressione della ricchezza accumulata nelle mani di pochi come da quella dei partiti confessionali e politici.

Associandosi al principio affermato dai lavoratori, per il quale si nega il diritto di vita a chi non produce, al parassita e allo sfruttatore, e riconoscendo, senza ingenuamente approvarla o disapprovarla, l'universale tendenza all'organizzazione di categoria, i Combattenti pongono come caposaldo del proprio movimento la salvaguardia della libertà individuale del lavoratore così manuale che intellettuale e il rispetto delle singole

¹ Da: S.Sechi, *Il movimento autonomistico in Sardegna*, Fossataro, Cagliari 1968.

libertà di coscienza e di convinzione dei lavoratori organizzati. La loro concezione del divenire operaio e sociale è in ultima analisi socialista, ma non statale. Di fatto il loro movimento mira alla trasformazione dello Stato; a vuotarlo, nelle contingenze attuali, di quanto esso ha di vieto, e a rendere atrofiche tutte le forme sterili e orgogliose che passano sotto il vacuo nome di democrazia. Si prefigge inoltre di smobilitare tutte le istituzioni e le impalcature parassitarie acciocchè al loro posto si sostituisca la progressiva associazione di organismi sindacali omogenei.

Organizzazioni di classe, di categoria, di gruppi sotto l'impulso dei comuni interessi, ma in forme che soffochino il meno possibile la coscienza e l'iniziativa dell'individuo; associazione spontanea, non dittatura durevole; aggregati per determinismo economico ma anche, finchè non siano realmente superabili e superati, aggregati per cause morali, per secolare formazione storica: la Nazione; per opera di pensiero e di rivoluzione: l'Italia.

Anticomunisti in quanto la minacciata costruzione iperstatale impedirebbe la formazione di aristocrazie di valori umani, antidittatoriali, antiautoritari, antidemagogici, in quanto lo Stato capitalista e comunista e il Partito riducono l'uomo lavoratore a un numero, a una tessera, i Combattenti affermano che il movente capitale dell'attività umana sta nel seguirsi perenne di più lotte, né considerano perciò la lotta di classe l'avvenimento della storia sociale a cui tutti gli altri si possono ridurre, né credono che per riuscire feconda di libertà debba essa avere una soluzione comunista.

Ritengono perciò che non lo Stato, organismo autoritario della classe dominante, possa divenire strumento della rivoluzione, ma che sia il Sindacato operaio l'organismo specifico per la trasformazione dell'economia capitalista in economia socializzata eliminando esso l'intermediario nella produzione, nella competizione economica e in quella politica.

Il Sindacato operaio diviene per questa concezione, e in pratica, la formazione economica nella quale il lavoratore sviluppa e completa le proprie abilità tecniche di produttore, la propria cultura specifica assai più utile all'individuo e alla civiltà che le retoriche infarinature di scienza universale volgarizzata. Esso dà all'operaio la cognizione della propria potenza, esalta in lui l'orgoglio e la volontà di produrre, la tensione delle proprie capacità verso il loro impiego liberato dallo sfruttamento capitalistico; risalendo inoltre alle sue più pure origini, lascia al lavoratore organizzatore l'intera libertà di seguir le convinzioni dettate dalla sua coscienza, d'essere internazionalista o patriota, ateo o credente, e non si cura, in quanto aggruppamento di mestieri, dei partiti e delle sette.

Il movimento dei Combattenti si propone quindi, con attiva propaganda, la creazione di sindacati nuovi, esenti da ogni impegno politico verso l'organizzazione degli stessi combattenti, e la liberazione di quelli esistenti dalla influenza di ogni partito. In pari tempo, nelle attuali contingenze, vuole come immediata conquista l'equa misura dei salari e la protezione sociale dei lavoratori delle braccia come mezzo atto a frenare il profitto capitalistico ed a creare al lavoratore indipendenza individuale sì fatta che gli permetta un sempre più fecondo e comodo sviluppo dell'istruzione e dell'educazione.

Riconoscendo inoltre la particolare importanza di un problema agrario e la particolare fisionomia della proprietà agraria e della produzione agricola, i combattenti vedono la difficoltà di applicare integralmente in pratica i principi enunciati riguardo alla produzione industriale a quella agraria, specialmente nella nostra Nazione, divisa in una parte settentrionale prevalentemente industriale e in una meridionale prevalentemente agricola e pastorale.

Di ciò si occupano specialmente nel programma regionale, affermando frattanto la necessità di procedimenti non livellatori nella stessa trasformazione sociale, e la necessità contingente, in talune circostanze di tempo e di luogo, di dar vita e impulso alla piccola proprietà fondiaria, e accettando come possibile la coesistenza se pure transitoria e di passaggio di forme economiche di varia natura, quali la grande industria sindacalizzata, la piccola proprietà terriera, e perfino l'artigianato libero. L'organizzazione politica dei combattenti si preoccupa ancora della categoria dei lavoratori intellettuali, vittime prime e ignorate delle conflagrazioni di classe, ma artefici essenziali e continuatori di forme superiori di civiltà; essa mira perciò a dare a detti lavoratori una chiara coscienza di classe, della quale in ogni tempo difettarono, e l'impulso verso forme di organizzazioni sindacali che affretteranno l'atto rivoluzionario, nel quale non debbono andar distrutte le conquiste più nobili e stabili dello spirito.

In sintesi: associazione libera di produttori dirigenti l'economia sotto l'impulso delle necessità della produzione, allo scopo finale della espropriazione del capitale mediante azione diretta, cioè illegale e violenta. Violenza di fatto nei rapporti della competizione, ed eventuale violenza materiale riservata come estrema e conclusiva necessità per atti rivoluzionari maturi e definitivi. Non quindi esercizio di violenze frammentarie e convulsive inutili alla finalità della rivoluzione, dannose, anzi, nella fase della riorganizzazione dalla guerra, allo stesso movimento operaio e alla Nazione non emancipata dal pericolo di nazionalità concorrenti imbevute di imperialismo finanziario e quindi in potenza di imperialismo militare.

Ritornando i combattenti dalla trincea, dove furono in ore più solenni abolite le classi, con una coscienza sociale più ampia e serena, riconoscono bensì l'esistenza di una lotta di classe, ma non possono sentire l'odio di classe. E come dalla guerra riportarono ripugnanza per il superfluo impiego della forza bruta – odio al militarismo – continuano nella vita civile a ripudiare e odiare tutto ciò che è impiego sistematico ma vano di volgari frammentarie impotenti brutalità: militarismo della rivoluzione.

In conclusione le aspirazioni finali dei combattenti nel campo della questione sociale sono: ricostituzione della produzione sulla base della organizzazione libera dei lavoratori produttori in lotta contro lo sfruttamento capitalistico; limitazione progressiva dei poteri dello Stato, discentramento di tutti i poteri pubblici, sostituzione progressiva e ove occorra violenta di istituti superflui o superati con formazioni sindacali, istituti regionali, comunali, di categoria; libertà economica, eliminazione di intermediari negli scambi e nella competizione, sul mercato e nella vita pubblica, sia pure con la possibilità che ne deriva di futuri conflitti violenti fra categorie degli stessi produttori; libertà infine di coscienza, da non confondersi con la libertà di pensiero a intonazione massonica e pseudoscientifica, né con la libertà predicata da modernizzati continuatori dell'opera autoritaria e dogmatica della Chiesa.

I combattenti, sciolti da ogni formula, si propongono di attenersi a una considerazione realistica, intellettualmente e moralmente disinteressata, delle circostanze economiche e culturali, tanto variabili da regione a regione nel nostro Paese, Italia di operai e di contadini, a cui si rivolgono, prima che a vaghi e remoti sogni internazionali, il sentimento e l'intelletto di chi si è battuto per i suoi sterminati patrimoni civili, liberali e rivoluzionari.

Programma di riforme nelle attuali circostanze sociali e nazionali

Pur rimanendo fermi nei principii esposti nella parte generale del programma, i Combattenti Sardi intendono partecipare attivamente alla vita pubblica nazionale. Espongono per ciò le proprie idee e le proprie direttive pratiche su alcune riforme che possono essere attuate nell'ambito stesso della società contemporanea e che debbono da un lato facilitare il progresso verso le più radicali trasformazioni sociali, dall'altro contribuire al riassetto della Nazione.

Riforme costituzionali - Immediata abolizione del Senato. Creazione di consigli, che siano emanazione degli organi tecnici della produzione e del lavoro.

Riforme costituzionali – immediata abolizione del Senato. Creazione di consigli, che siano emanazione degli organi tecnici della produzione e del lavoro.

Forma repubblicana dello Stato con Federazione amministrativa. Conseguente trasformazione del Parlamento.

Con questa concezione i combattenti intendono restituire alle Regioni la necessaria autonomia amministrativa, ma non intendono mettere in pericolo l'Unità politica, anzi rinsaldarla e tutelarla da reali e sussistenti minacce separatiste di Regioni meridionali esasperate dal peso della burocrazia centralizzata.

Difesa Nazionale – Esercito – Nazione armata al solo scopo della difesa da aggressioni straniere.

Rapida progressiva smobilitazione. Istruzione militare obbligatoria dei cittadini, prevalentemente nelle scuole. Preparazione di un numero limitato di ufficiali e di tecnici delle armi speciali.

Riduzione della flotta alle pure necessità della difesa dei mari e della protezione dei commerci marittimi.

Corpi coloniali formati esclusivamente da elementi volontari.

Famiglia – Legge del divorzio. Ricerca della paternità.

Economia Nazionale – Produzione – Limitazione fino all'abolizione del protezionismo doganale. Sviluppo delle iniziative industriali il più possibilmente liberate dal peso burocratico dello Stato.

Sviluppo per iniziativa dei combattenti di un vasto movimento cooperativistico sindacale.

Massima tutela e sviluppo dell'agricoltura. Diffusione dell'istruzione agraria anche nelle scuole popolari, con campo sperimentale in ogni paese.

Istruzione pubblica – Insegnamento obbligatorio elementare sino al 7° corso con sussidi alle famiglie più indigenti e soccorsi ai più meritevoli per la gratuita continuazione degli studi.

Riforma magistrale sì che il maestro, primo funzionario dello stato, nelle scuole elementari popolari a carattere prevalentemente professionale insegna ed avvia al lavoro.

Libertà d'insegnamento – Ampliamento e sviluppo dell'istruzione tecnica, onde avviare la gioventù verso le grandi applicazioni industriali e commerciali moderne e deviarla in parte dai tradizionali indirizzi verso la pletorica produzione di professioni libere. Maggiore severità e dignità di studi, le quali devono attuarsi con una più rigida scelta dei concorrenti a posti di insegnamento e con un più largo controllo pubblico sui concorsi. Lotta contro le forme di accademismo e di camorra nei liberi istituti delle culture.

Riforma tributaria – Imposta fortemente progressiva con esenzione delle quote minime. Provvedimenti tributari eccezionali a carico delle ricchezze maggiori, allo scopo di restaurare le attuali finanze nazionali. Modificazione dell'attuale sistema d'applicazione dei provvedimenti tributari. Creazione di una magistratura tributaria indipendente.

Politica Internazionale – Revisione del trattato di Versailles. Arbitrato internazionale. Plebiscito di Fiume. Stato libero per i paesi a nazionalità non decisa, con garanzia per le minoranze etniche. Colonizzazione al solo scopo della civilizzazione e degli sfoghi industriali. Inquadramento dell'emigrazione e organizzazione di gruppi d'emigranti in forme sindacali anche con mezzi e capitali dello stato. Protezione degli italiani all'estero, previ reciproci accordi internazionali, per cui possano partecipare alla vita pubblica degli stati in cui risiedono. Rappresentanza al Parlamento Nazionale degli Italiani all'estero.

Mutilati e Combattenti – Il mutilato dev'essere il primo cittadino italiano. La riconoscenza della Nazione deve manifestarsi verso di lui in ogni forma. Precedenza ai Combattenti, a parità di condizioni, in tutti gli impieghi pubblici e privati. Estensione delle polizze e premi di smobilitazione a tutti i Combattenti. Immediata liquidazione delle polizze, sia attraverso istituti economici dei Combattenti sia ai singoli interessati. Abolizione dell'Opera Nazionale dei Combattenti e suddivisione del patrimonio in autonomi Istituti regionali.

Programma regionale

Dagli altri partiti si differenzia la nostra organizzazione come quella che oltre alle sue idealità complesse e generali, alla soluzione dei problemi nazionali, al divenire delle masse, aggiunge quale caposaldo del proprio movimento la redenzione della Sardegna.

Passata attraverso strazi i di secoli, sotto dominii diversi, non ha potuto scuotere l'eterna schiavitù che l'ha oppressa: allo stesso Principe di Piemonte passò per contratto di permuta, non per plebiscito di popolo.

Senza fiducia alcuna nella Monarchia, nel Governo e nel Parlamento, Essa vuole in se stessa trovare il germe della sua vita nuova.

È per questo che i combattenti, in testa a tutti, reclamano la sua autonomia. Autonomia nell'Unità politica.

Ben comprendendo che dalla rivoluzione proletaria Essa non trarrebbe ora alcun vantaggio, ma sicuro e spaventoso regresso, e per impreparazione di masse operaie inesistenti e per la sua economia precapitalista, i Combattenti vogliono nelle nuove forme di sviluppo, sottratte al peso della burocrazia statale, fissare il punto di partenza per le future conquiste. E pur rimanendo fermi nella loro concezione della Sardegna assolutamente autonoma nello stato repubblicano a federazione amministrativa lotteranno per l'immediata astrazione dal rovinoso ingranaggio statale.

Il Commissariato Civile, desiderato da molti, non può che costituire il primo esperimento nel quale sin d'ora dichiarano di non aver illimitata fiducia perché esso, in ultima analisi, non è che un surrogato dell'ingerenza neghittosa del Governo. Indipendenza amministrativa e pur anche legislativa (con riforma dei consigli provinciali) nell'ambito dei suoi speciali interessi non contrastanti con quelli della Nazione, maggiore indipendenza dei comuni, prime cellule della vita nazionale; indipendenza economica nel senso che le ricchezze isolate siano restituite. Saline, tonnare, peschiere, beni demaniali, miniere, costituenti ora furti del Governo e privilegi di feudatari e sfruttamenti di stranieri, debbono ridiventare demanio regionale e formare la prima iniziale ricchezza con cui, computata una percentuale per l'ammortamento del capitale impiegato e non rinunciando in un primo periodo a un gran concorso dell'erario centrale, a base di organizzazioni di lavoro e di produzione sindacali, la vita sarda potrà spontaneamente risorgere attraverso l'immediata soluzione dei problemi multipli e grandi sinora agitati come sterili affermazioni o esche elettorali.

Un'unica Banca sostenitrice d'ogni impresa regolerà il simultaneo o progressivo lavoro.

Rimboschimento, bonifiche e bacini, porti e linee di comunicazione, preparati da uno studio generale che coordini ed eviti gli stentati e frammentari progetti ispirati a concezioni campanilistiche non rispondenti all'utilità collettiva, sorgeranno per dare finalmente all'abbandono un movimento ed un'anima. L'istruzione troverà in loro stessi, attraverso ogni forma di stimolo e di praticità, l'incentivo all'aumento.

Il problema agrario, non in contrasto, ma coordinato col pastorizio, e tenendo presente che l'avvenire della nostra produzione dovrà sorgere principalmente dalla cultura arborea e in minima parte da quella cereale, attraverso le piccole proprietà federate, le cooperative per l'utilizzazione delle vaste proprietà, dei latifondi o del demanio coltivabile che saranno tecnicamente invasi, dovrà nella sua soluzione avviare la proprietà terriera a quella ideale forma di socializzazione che ora sarebbe dannosamente affrettata, ma alla quale i Combattenti tendono con costante pensiero.

L'emigrazione e il desolante mercenario servizio che per tristi condizioni finanziarie spingono molti sardi a disertare il lavoro dei campi e del gregge, alla loro sospensione devono trovare simultanea protezione e immediato aiuto perché l'occupazione sia possibile e nelle organizzazioni di lavoro e nella attività individuale separata.

Indipendentemente dalle conseguenze che deriveranno dal presente programma i Combattenti si propongono di dare immediata e pratica attuazione e consistenza economica alla loro concezione autonomistica e alle loro idealità finali con un progressivo lavoro di organizzazione cooperativistica e sindacale, in spirando si a una già compiuta preparazione organica d'un programma d'immediata attuazione.

S'impone intanto per il ripopolamento della regione, la più diserta d'Italia, l'abolizione immediata della coscrizione.

A questa sottrazione a un obbligo generale che pur vorremmo per tutti abolito, è compenso il sangue che la Sardegna ha prodigato alla grande patria, dalla costituzione del Regno Sardo all'ultima guerra.

La gioventù sarda imparerà nelle scuole l'uso delle armi per essere pronta ad una sciagurata ipotesi di difesa nazionale. I Combattenti vogliono l'immediato scioglimento dei Reparti regionali: la Brigata Sassari, i Battaglioni C.C.R.R., Guardie Regie, e Guardie di Finanze. Non per le piazze deve essere deriso chi rappresenta una stirpe, orgogliosa della sua gloria, nè la Sardegna può soffrire di diventare il deposito dei poliziotti d'Italia. L'arruolamento in questi corpi speciali deve essere abolito.

Questo programma sarà imposto come programma nazionale, poiché la Sardegna vuole arrivare alla grandezza d'Italia con la sua grandezza. Gli ostacoli alla sua attuazione non potranno che indurire maggiormente gli animi alla lotta e creare irrevocabilmente l'idea separatistica per il distacco dalla grande nazione, alla quale la Sardegna è storicamente legata più per il dato contributo di spirito e di sangue che per la tutela e il soccorso avuti.

I Combattenti sentono che le primitive ragioni della loro costituzione in Associazione saranno superate dagli eventi e dal rapido sviluppo della civiltà, e che gli esiti morali e materiali della guerra non possono influire indefinitamente sulla vita collettiva.

Allargando perciò la cerchia della loro organizzazione chiamano a raccolta gli indipendenti, i liberi, e costituiscono attorno alla propria Associazione Nazionale una nuova organizzazione politica.

LUIGI OGGIANO

Regione – Ente Regione – Federalismo (1)

Siamo già ad un momento di notevole maturazione del nostro pensiero politico: le idee sono istituti più o meno definiti.

Nel 1921 noi del Partito Sardo sapevamo già quale funzione doveva essere riservata e riconosciuta alla Regione, ed in ogni caso alla Sardegna, e verso quale assetto doveva avviarsi lo Stato perché avesse luogo il rinnovamento che, dopo la prova dell'unitarismo e dell'accentramento imposti da una piccola parte al resto dell'Italia nel timore che questa non prendesse vera e robusta consistenza, appariva assolutamente indispensabile.

E, pur non potendo allora pensare ad imporre la soluzione del problema istituzionale poiché soprattutto importava combattere a fissare ed attuare le premesse di tale problema e le condizioni dell'autonomismo, sapevamo ed affermavamo che la nostra battaglia, ove le altre Regioni (soprattutto del Meridione) ci avessero seguito, doveva concludersi col Federalismo.

Vi fu – in queste prime affermazioni della nostra pratica politica e per necessità superiori contingenti – una sosta, non una rinuncia e nemmeno un ammorbidimento o una esitazione, nel perseguire quell'ultimo fine. Dovevamo riunire tutte le coscienze e tutte le volontà isolate, anche quelle che non percepivano bene l'importanza di quel fine, per l'attuazione del primo proposito e scopo: il risveglio, l'unione e la esaltazione delle energie nel SARDISMO per la creazione del nuovo, e veramente rivoluzionario, movimento politico. In un impeto, che non sarà mai dimenticato e sarà sempre considerato come uno dei principali fattori della vitalità, profondità e generalità del successo, conquistavamo le amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale di Sassari, buona parte di quella di Cagliari, e vari seggi alla Camera. Dapertutto, nonostante la furibonda e spesso sleale ostilità delle vecchie formazioni o conserterie politiche, giungevano il soffio rinnovatore, la nuova azione, il fervore e la fede del Partito Sardo. Mutato o in mutamento l'aspetto politico dell'Isola, si avviava a trasformazione, con una celerità che appariva (tanta rispondenza aveva nelle masse) l'assetto economico-sociale: a centinaia sorgevano e fiorivano le cooperative di produzione, di lavoro, di consumo. Chiunque esamini ora i risultati di quello sforzo e i sia pure non riusciti o non fortunati tentativi, e però non sia accecato da contraria preconcepita passione di parte, deve riconoscere che forse nessun altro partito riuscì mai, in nessun luogo, a compiere in così breve tempo opera tanto vasta e risanatrice.

D'altra parte i motivi della battaglia prevedevano (dovevano prevedere) il caso che le altre regioni non potessero e non volessero seguire la Sardegna nell'assalto alle vecchie istituzioni e posizioni; e per questo il Sardismo affermava in linea teorica e pratica che, Federalismo o no, l'Isola nostra doveva avere la sua AUTONOMIA, cioè

¹ In: «Forza Paris» N.U., Nuoro 1944.

la sua creazione particolare di Ente o Stato Regionale, da attuare in raccordo con lo Stato italiano ove questo non contrastasse, ed in opposizione o senza raccordo con lo Stato Italiano ove questo contrastasse e soprattutto pensasse a distruggere il nostro movimento.

Ecco quindi ben precisata la natura e la posizione della Regione nella compagine della Nazione o, in estrema ipotesi, contro di essa.

Su questo punto non è intervenuta e non può intervenire modificazione. Se gli «altri» non vorranno, vorremo noi della Sardegna, per noi stessi, indipendentemente dagli altri e, ove occorra, contro gli altri.

Gli «altri» però ora comprendono meglio e sono già in molti a considerare che solo sulla base dei principi del Partito Sardo può essere assicurata anche la salvezza loro.

Dal punto di vista nostro la Regione deve essere un Organismo capace di soddisfare alle esigenze dell'Isola in tutti i casi. L'Organismo è, si può dire, eguale tanto se tutte le Regioni italiane reclamino o impongano la soluzione che può chiamarsi «nostra», quanto se esse stiano neghittose o indifferenti a battere l'antico passo e il contrasto si riduca al regolamento dei rapporti fra la Sardegna e l'Italia. L'organismo si completa, con attribuzioni di natura generale e di superiore sovranità, se il contrasto non possa, «per incomprendimento o per inconsiderata resistenza» dell'Italia, essere pacificamente regolato. Al Partito Sardo non può essere mossa l'accusa di non aver posto e di non mantenere chiari i termini del problema, e neppure di non averne prospettato con eguale chiarezza le soluzioni.

«ENTE REGIONALE, dunque, con poteri legislativi, esecutivi ed in parte anche giudiziari (quanto mero in riferimento alla organizzazione del servizio della giustizia) per tutte le Regioni d'Italia e comunque, in particolare, per la Sardegna». ENTE REGIONALE che viene ad avere attribuzioni di uno Stato, ma con la coordinazione e la dipendenza, rispetto allo Stato Italiano più sovrano, «per la trattazione e la decisione di tutte le questioni che non riguardino l'Isola e siano invece d'indole e d'interesse nazionale, come ad es.: l'indirizzo generale politico interno ed esterno, la garanzia dei diritti, la difesa nazionale, etc.».

Non è difficile trovare riscontri nella storia politica attuale o in quella passata: le creazioni statali della Svizzera di fronte allo Stato svizzero costituiscono l'esempio migliore della trasformazione alla quale tende il Partito Sardo, per tutte le Regioni italiane o per una parte di esse (ci si ripete) o comunque per la sola Sardegna rispetto allo Stato Italiano.

Fissato questo concetto, non è difficile precisare quali devono essere i compiti dell'ENTE REGIONALE, quali i suoi poteri di governo autonomo, quali gli organi a mezzo dei quali il popolo (non più questa o quella élite, ma la massa popolare che lavora, che produce e che si organizza nelle forme e nei limiti della costituzione nuova) realizza la sua partecipazione, su una base che è politica, economica, sociale e veramente moderna. Nel nostro programma (al quale peraltro il prossimo Congresso del Partito darà forma più definita, e dal quale riportiamo le frasi e parole tra virgolette) sono indicate le materie di esclusiva competenza dell'ENTE REGIONALE. Si tratta di un complesso di affari che costituiscono o presuppongono una vera struttura statale. In sede di attuazione si potrebbe ancora vedere se i poteri e le funzioni non debbano

ancora essere allargati, ed in ogni caso come meglio, e con quali garanzie, ne debba essere assicurato l'esercizio. È appena da dire che un programma non può contenere i particolari della regolamentazione, e che si tratta di materia e di questioni, le quali, entro i limiti delle premesse e dei fini che devono essere tenuti sempre presenti e preservati, sono e devono essere in continuo processo di elaborazione per il meglio.

Ed è però da sottolineare che espressioni fra le più tipicamente autonome dell'Ente vengono ad essere il CONSIGLIO REGIONALE, su base elettiva popolare (come una Camera di deputati) ed il DEMANIO REGIONALE.

In ordine a questo occorrerà sottoporre ad attento esame, per le eventuali riforme nel quadro autonomistico regionale, gli istituti finanziari, doganali, etc.; in ordine a quello sarà da decidere (ma a mio avviso la questione, per tante ragioni e riflessi di ordine amministrativo, ambientale ed anche ... topografico rispetto alla sede dell'Ente, non sarà di facile soluzione) se debbano essere conservate, o con quali criteri riformate, le Prefetture.

Orbene, da un assetto come quello che si è prospettato sorge naturale l'altra figura, più marcatamente politica, dello Stato Nazionale a cui gli Enti o Stati Regionali vengono raccordati.

Si torna così alla enunciazione fatta in principio: in caso di raccordo generale delle Regioni o Gruppi di Regioni (la Sardegna farebbe sempre parte per se stessa) si avrebbe lo STATO FEDERATIVO per eccellenza; in quello di raccordo della sola Isola nostra, essa sola sarebbe federata allo Stato Italiano.

Naturalmente costituirà problema di vitalissima importanza lo stabilire i limiti di giurisdizione e competenza fra Stato Federativo e Stato o Ente Regionale Federato: e per esso saranno messi alla prova la capacità, la preparazione, la fede ed anche l'entusiasmo (quante spine saranno, se già non sono, riservate ai più animosi fra i realizzatori dell'autonomia sarda!) dei figli migliori dell'Isola. Ma la posta è troppo alta e troppo nobile, perché coloro, che la fiducia dei conterranei o la sorte designeranno all'arduo compito, non siano portati ad affrontare ogni sacrificio e a tentare di superare ogni difficoltà.

E vi è l'ultimo caso: quello che nessun raccordo si realizzi, e perciò la Sardegna segua egualmente la sua strada. Si comprende subito a quale forma di autonomia dovrebbe essa giungere... Ma di ciò ora non si vuole parlare.

EMILIO LUSSU

Autonomismo e federalismo ⁽¹⁾

Autonomia, non separatismo.

Poiché esistono in Sardegna certe correnti separatistiche, è meglio parlarne che fingere di ignorarle.

In questo difficile periodo della ricostruzione del nostro Paese, dopo vent'anni di antidemocrazia frenetica, i dirigenti politici scendono a livello di cavadenti da fiera e si fanno responsabili del disorientamento che è già grande, se non prendono posizione: con assoluta lealtà, di fronte ai problemi politici che siamo chiamati a risolvere.

Conscio di questo dovere, fin dal mio ritorno in Sardegna dopo tanti anni di assenza, ho preso posizione contro il cosiddetto «separatismo». Questo mio atteggiamento ha deluso ed inasprito più d'uno, e, per reazione, ne è derivata tutta una campagna più o meno clandestina, diffamatoria e demagogica.

Debbo dirlo con un certo senso di orgoglio: tutto questo mi onora, come mi onora la avversione di cui mi ha voluto investire il fascismo, fin dal suo sorgere. Io, infatti, considero il separatismo una forma di corruzione e decadenza politica, alla stessa stregua del fascismo. Il separatismo è una malattia politica, che si ha certamente il dovere di spiegare, ma anche di combattere. Se è una malattia, bisogna pure guarirla.

Il separatismo non è mai esistito in Sardegna prima della presente guerra. Il Partito Sardo d'Azione non è mai stato separatista e non ha mai avuto nel suo seno nessuna corrente separatista. Noi tutti, i fondatori del partito, abbiamo considerato l'autonomia come una rivolta verso la costituzione centralizzata dello Stato italiano. Un'avversione all'Italia. Il Partito Sardo d'Azione è stato creato dai combattenti sardi dell'altra guerra. I combattenti sardi non sono mai venuti meno alla solidarietà che li stringeva agli altri combattenti d'Italia né alla causa della democrazia nazionale ed europea per cui essi avevano combattuto. Per noi tutti autonomia significava maggiore libertà e maggiore giustizia, trasformazione e conquista dello Stato. Noi intendiamo essere partecipi e non vittima della organizzazione dello Stato nazionale. Ognuno sa come la Sardegna entrò a far parte del Regno d'Italia. Crollata la Spagna come grande potenza, la Sardegna passò all'Austria, e, per un successivo baratto diplomatico, alla Casa Savoia. In tutto questo affare, la Sardegna era passata dalle mani di un re a quelle di un altro, così come fra mercanti si può far circolare una tonnellata di formaggio o di lana. La volontà dei nostri padri non vi aveva niente a che vedere: i Sardi erano stati venduti ancora una volta.

Il nostro autonomismo, dopo la passata guerra, volle significare questo: i Sardi, da vassalli intendono diventare cittadini; nello Stato italiano, essi intendono diventare liberi soggetti di diritto e non rimanere sudditi asserviti. E volle significare anche questo: per i suoi problemi, la Sardegna aspira ad avere un *autogoverno*. [...].

¹ In: *Il Solco*, anno I, n.s., n. 12, 20 maggio 1945.

Ma ora v'è del separatismo: una specie di «venticello» come la calunnia nel Barbiere di Siviglia...

Ce n'è un po' dappertutto: nel Partito Sardo d'Azione, negli altri Partiti e fuori dei Partiti. Ma io debbo dire che finora non ho conosciuto un solo Sardo che abbia sostenuto con chiarezza questa sua peregrina aspirazione: dopo una conversazione serrata, ciascuno rinuncia al separatismo e lo riconosce un anacronismo o un paradosso. Ripeto: non ho conosciuto finora un solo separatista convinto; neppure il mio amico Bua di Sassari che si è conquistata la reputazione di Leader dei separatisti.

Questa corrente separatista, battuta ufficialmente in tutti i dibattiti politici, risorge e serpeggia, furtiva. Qualcosa come una tribù armata, che eviti le battaglie campali e gli scontri in grande stile, che scompaia appena vede il grosso del nemico, ma che poi riappaia celere e sparpagliata per molestare i fianchi o le retrovie o i carreggi. Questo separatismo fa anche pensare a una specie di serpente marino la cui esistenza non è dimostrata dal controllo scientifico, ma che ciononostante tutti i marinai hanno visto e continuano a vedere affiorare in alto mare nelle navigazioni oceaniche.

Tale separatismo può avere più spiegazioni. A mio parere, sono queste.

1) Durante la guerra fra il '42 ed il '43, quando la guerra appariva già vinta dagli Alleati e si attendeva uno sbarco nelle Isole da un momento all'altro, parecchi sardi prevedevano un'occupazione a carattere duramente punitivo e vendicativo di tutta l'Italia. Perché la Sardegna, che nella sua maggioranza aveva odiato il fascismo ed avversato la guerra avrebbe dovuto subire sanzioni punitive? Meglio far causa comune cogli Alleati e separarsi dall'Italia. Questa forma di separatismo aveva certamente un contenuto logico: si poteva o no dividerlo, ma era sostenibile. Gli avvenimenti successivi hanno chiarito le intenzioni degli Alleati, e conseguentemente questa forma di separatismo è scomparsa quasi interamente. Parecchi dei separatisti di quel periodo hanno parlato a lungo con me: oggi, essi sono autonomisti nell'ambito dello Stato Italiano. Credo che essi sono stati degli uomini politici che hanno seguito la realtà della situazione politica.

2) Parecchi sono diventati separatisti per impulso improvviso, passando da un estremo all'altro. Subito dopo la liberazione, ho partecipato a Roma a una riunione intima di Sardi. Eravamo in 20. La maggioranza era composta di separatisti convinti. Ma, fino a poco prima, erano stati dei fascisti altrettanto convinti. A me sembrò che quel passaggio fulmineo, dal fascismo al separatismo, fosse una continuazione più o meno consapevole dello stesso fascismo. Gli argomenti a sostegno del separatismo sardo erano della stessa natura di quelli del fascismo italiano. La stessa avversione alla monarchia mi sembrò di stile fascista. Essa appariva, infatti, determinata più dalla complicità della dinastia al colpo di stato del 25 luglio contro Mussolini, che dal suo sostegno dato a Mussolini fino a quel giorno. Questi separatisti sono obbligati a fare un profondo esame di coscienza.

3) In alcuni, specie fra i giovani che sono stati fascisti fin dall'infanzia, si è sostituito, in buona fede antifascista, al nazionalismo italiano un nazionalismo sardo: l'essenza dei due nazionalismi è la stessa. A questi giovani io darei il consiglio della moderazione nelle concezioni politiche. In qualunque partito essi militino, si facciano guidare dai vecchi compagni antifascisti e non pretendano fare i professori laddove non possono essere che allievi.

4) Altri, ma sono pochi, pure essendo stati sempre antifascisti irremovibili, sono diventati separatisti per una esasperazione contro tutto quello che è venuto da Roma. Io concordo con loro nella esasperazione. Ma i problemi politici non si risolvono con stati d'animo. I due problemi politici esigono soluzioni politiche.

5) Altri, e sono i più, dicono: «Sta bene: siamo autonomisti. Ma se non riusciamo ad avere l'autonomia dichiariamo fin d'ora che diventeremo separatisti». Neppure questo è un modo logico di porre un problema politico.

Io ho già detto altre volte pubblicamente dove condurrebbe il separatismo e dove andrebbe a finire la Sardegna in una soluzione separatista, né starò qui a ripetermi. Autonomia per tutti noi è, in prima e in ultima istanza, conquista di libertà in ogni campo. Il popolo sardo non si vende sul mercato internazionale al miglior offerente. Nell'ambito della unità italiana, la Sardegna aspira a conquistarsi, sovraneamente per i suoi problemi specifici, l'autogoverno.

Io desidero richiamare l'attenzione di tutti sulle forze politiche che sono necessarie per vincere una battaglia politica come la nostra. Per conquistare l'autonomia sono necessari la solidarietà e il sostegno di tutti i partiti della democrazia sarda. Nessuno ignora che il partito liberale, il partito socialista, il partito comunista e il partito della democrazia cristiana non sono in Sardegna partiti autonomi: la direzione centrale di questi partiti non è in Sardegna, ma a Roma. Essi sono partiti a organizzazione nazionale. Noi li possiamo avere tutti concordi per l'autonomia; li avremo tutti ostili per il separatismo.

La più grande lezione viene dal Separatismo siciliano. Il movimento separatista siciliano ha contro di sé tutti gli altri partiti in Sicilia. Contro il separatismo hanno preso decisa posizione in Sicilia il Partito Socialista, il Partito Comunista, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana, la Democrazia del Lavoro e, in più, la Confederazione Generale del Lavoro e tutto il movimento dei combattenti che ha organizzazione e forze notevoli. E contro, si sono clamorosamente dichiarati tutti i Siciliani della Tunisia e d'America. I separatisti Siciliani hanno perduto la loro strana battaglia fin dall'inizio. È che l'Italia non è una figura geografica come affermava Metternich un secolo fa, ma una realtà politica. Questa realtà politica non la può barattare né infrangere più nessuno. L'Italia deve essere trasformata, deve sopprimere il regime interno dello sfruttamento e del privilegio, deve darsi una democrazia politica e sociale moderna, deve far sorgere a nuova vita il mezzogiorno e le isole, deve radicalmente ricostruire l'organizzazione del suo stato, ma non può più sparire come unità nazionale.

I separatisti siciliani, in questi giorni, si sono rivolti ai Governi Alleati per reclamare il loro intervento alla Conferenza di S. Francisco. La risposta è nota. Il separatismo siciliano si è infilato in un vicolo cieco e non ha via d'uscita.

Io rivolgo queste mie considerazioni ai Sardi, in un momento storico della civiltà italiana ed europea, mentre i nostri eroici partigiani del Nord hanno battuto i fascisti e i tedeschi in una battaglia gloriosa che annunzia l'avvento di una nuova democrazia, e mentre i grandi eserciti alleati in ogni settore dell'immenso fronte, hanno afferrato alla gola i responsabili della guerra. È partecipando con gioia a questi straordinari avvenimenti che noi Sardi ci sentiamo italiani ed europei.

SCHEMA DI PROGETTO PER LO STATUTO DEL GOVERNO AUTONOMO PRESENTATO ALLA CONSULTA REGIONALE SARDA DAI CONSULTORI DEL PARTITO SARDO D'AZIONE (1)

Premessa

Il Partito Sardo d'Azione, fermamente convinto che soltanto una struttura repubblicana federale dello Stato salverà e rafforzerà l'unità nazionale, garantirà e intensificherà l'esercizio delle libertà individuali, comunali e regionali e consentirà la realizzazione d'una sostanziale giustizia sociale, si batterà con tutte le sue energie in seno alla Costituente perché il nuovo Stato italiano sia una Repubblica federale.

Se gli sforzi suoi e delle altre correnti federaliste per il conseguimento di tale scopo riusciranno vani, chiederà – in conformità al suo programma e alle fondamentali necessità della Sardegna – che, qualunque possa essere la forma del nuovo Stato, sia riconosciuta solennemente l'autonomia amministrativa ed economica dell'Isola e la correlativa potestà legislativa ed esecutiva secondo il progetto elaborato dagli organi direttivi del Partito.

Parte Prima – Stato e Regione

Autonomia della Regione

Art. 1. La Sardegna è costituita in Regione autonoma nello Stato italiano al quale è riservato l'esercizio delle funzioni sovrane.

Competenza della Regione

Art. 2. Sono di esclusiva competenza della Regione le seguenti materie:

- a)* ordinamento interno della Regione;
- b)* affari interni, pubblica sicurezza, lavoro, assistenza e previdenza sociale, igiene e sanità pubblica;
- c)* finanze e tesoro, regime delle assicurazioni, disciplina del credito e del risparmio;
- d)* agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- e)* industria e commercio nell'interno e con l'estero;
- f)* trasporti su strade ferrate e ordinarie, servizi postelegrafonici e radio;
- g)* istruzione pubblica e belle arti;
- h)* lavori pubblici;
- i)* legislazione su materie di diritto sostanziale in deroga alle norme delle leggi dello Stato quando particolari consuetudini o esigenze dell'Isola lo impongano;
- l)* determinazione delle circoscrizioni giudiziarie.

¹ Da: *Il Solco*, 2^a serie, A. II n. 1, 10 gennaio '46.

Demanio regionale

Art. 3. La Regione ha un suo demanio costituito principalmente dai porti e dagli aerodromi, dalle strade, dai bacini idroelettrici, dalle miniere, dalle cave di notevole importanza industriale, dalle saline, dalle acque dei fiumi e dagli stagni, dalle peschiere e dalle tonnare, dalle sorgenti delle acque termali e minerali nonché dagli altri beni facenti parte attualmente del Demanio dello Stato.

Autonomia doganale

Art. 4. Il territorio della Regione non è sottoposto al regime doganale dello Stato.

Polizia regionale

Art. 5. La Regione ha un suo corpo di polizia per il mantenimento dell'ordine e la repressione dei reati.

Rapporti finanziari

Art. 6. Lo Stato non può imporre tributi nella Regione ma ha diritto a una tangente annua in denaro quale contributo della Regione alle spese generali dello Stato.

Art. 7. La tangente viene fissata in base al criterio proporzionale della popolazione e della capacità produttiva delle altre Regioni facenti parte dello Stato.

Art. 8. La Regione avrà un suo proprio sistema tributario.

Garanzia costituzionale dell'Autonomia

Art. 9. Lo Statuto della Regione autonoma è garantito dalla Carta costituzionale dello Stato e non può essere modificato senza il consenso della Regione.

Ordinamento interno democratico

Art. 10. L'ordinamento interno della Regione dovrà ispirarsi ai principi fondamentali d'un regime democratico.

Disposizioni di attuazione

Art. 11. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto il governo nazionale indirà le elezioni per la formazione del Consiglio Regionale.

Art. 12. Il Consiglio Regionale provvederà alla formulazione degli ordinamenti della Regione.

Parte Seconda – Ordinamento della Regione

Circoscrizioni amministrative

Art. 13. Le circoscrizioni amministrative della Regione sono:

- a)* la Regione
- b)* i Distretti
- c)* i Comuni.

Organi del Governo Regionale

Art. 14. La Regione è governata:

- a)* da un Consiglio Regionale che è l'organo legislativo e deliberativo della Regione;
- b)* da un Governo Regionale che è l'organo esecutivo del Consiglio Regionale.

Consiglio Regionale

Art. 15. Il Consiglio Regionale è costituito da un consigliere per ogni mandamento; e durerà in carica quattro anni.

I consiglieri verranno eletti dal popolo (uomini e donne che abbiano compiuto i 21 anni), a scrutinio diretto e segreto, secondo la legge che sarà approvata da un referendum popolare.

Art. 16. Il Consiglio Regionale elegge, fra i suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica quattro anni, ma non possono essere rieletti per due quadrienni consecutivi.

Art. 17. Il Consiglio Regionale sarà convocato in sessione ordinaria la prima domenica di ogni bimestre; in sessione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o la richieda il Governo Regionale o la richieda un quinto dei componenti il Consiglio.

Art. 18. Sono di competenza del Consiglio Regionale:

- a)* l'approvazione delle leggi e dei regolamenti d'interesse regionale;
- b)* la richiesta di convocazione dell'Assemblea legislativa dello Stato;
- c)* l'elezione del Governo Regionale;
- d)* la determinazione delle varie branche di amministrazione regionale;
- e)* la vigilanza sugli Enti amministrativi, come pure su tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico della Regione finora sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato;

- f)* l'elezione del Comandante della Polizia regionale;
- g)* l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese;
- h)* l'approvazione dal sistema tributario regionale e comunale;
- i)* l'approvazione del contributo annuo della Regione alle spese generali dello Stato;
- l)* l'approvazione dei piani economici annuali o pluriennali d'interesse regionale;
- m)* il regolamento interno dello stesso Consiglio regionale;
- n)* la creazione di qualsiasi ufficio pubblico e la determinazione delle relative condizioni;
- o)* la decisione sulla proposta di ricorso al referendum popolare;
- p)* la decisione su acquisti, alienazioni, espropriazioni di beni demaniali o patrimoni ali della Regione;
- q)* la ratifica dei prestiti e dei contratti stipulati dalla Regione;
- r)* l'approvazione dei consorzi fra più comuni per l'esecuzione di determinate opere o la gestione di determinati servizi;
- s)* l'approvazione della nomina degli impiegati fatta dal Governo Regionale;
- t)* la nomina eventuale di commissioni o commissari per l'esame e la definizione di questioni particolari;
- u)* la elezione dei componenti la Giunta Amministrativa distrettuale e regionale e la Giunta Finanziaria regionale.

Governo Regionale

Art. 19. Il Governo Regionale è costituito da nove deputati – compreso il Presidente – eletti dal Consiglio Regionale; e durerà in carica quattro anni.

Art. 20. I deputati regionali dovranno sovrintendere alle seguenti branche dell'amministrazione:

- a)* i rapporti col Governo dello Stato saranno curati dal Presidente che parteciperà, col rango di Ministro, alle sedute del Consiglio dei Ministri dello Stato nelle quali siano trattati problemi che riguardino comunque la Regione; sovrintenderà inoltre agli affari interni regionali e coordinerà i vari rami dell'amministrazione;
- b)* finanze e tesoro;
- c)* agricoltura;
- d)* industria e commercio;
- e)* comunicazioni (trasporti, servizi postelegrafonici e radio);
- f)* istruzione pubblica e belle arti;
- g)* lavoro (rapporti con le organizzazioni sindacali, cooperativistiche e mutualistiche), assistenza e previdenza sociale;
- h)* lavori pubblici;
- i)* igiene e sanità pubblica.

Art. 21. Sono di competenza del Governo Regionale:

- a)* le ordinanze e i provvedimenti relativi all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti approvati e delle decisioni adottate dal Consiglio Regionale;

- b)* l'esecuzione dei provvedimenti del Governo centrale sulle materie di competenza dello Stato, previa deliberazione del Consiglio Regionale;
- c)* l'ordinamento dei servizi amministrativi regionali e la vigilanza dell'attività dei funzionari regionali;
- d)* i provvedimenti provvisori ed eccezionali nei casi di emergenza o di urgente necessità, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Regionale in sessione straordinaria;
- e)* la convocazione del Consiglio Regionale in sessione straordinaria;
- f)* la gestione del Demanio regionale;
- g)* la formazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale;
- h)* la vigilanza sulle Commissioni e sui Commissari che il Consiglio Regionale nomina per l'esame e la definizione di questioni particolari;
- i)* la vigilanza sulla conservazione dei monumenti e degli archivi;
- l)* la determinazione del tempo entro cui la caccia può essere esercitata.

Distretti

Art. 22. La Regione è divisa in otto circoscrizioni amministrative o distretti: Cagliari, Iglesias, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio, Ozieri.

Art. 23. I confini dei distretti saranno determinati dal Consiglio Regionale secondo i voti delle popolazioni delle varie plaghe dell'isola, la gravitazione dei loro interessi economici e culturali e la facilità delle comunicazioni coi capoluoghi.

Comuni

Art. 24. I Comuni avranno piena autonomia amministrativa e finanziaria in materia edilizia e di lavori pubblici in genere, in materia assistenziale e igienico - sanitaria, in materia di comunicazioni urbane e di polizia e in materia di fiere e mercati, salva l'approvazione della Giunta Amministrativa per le deliberazioni che riguardano:

- a)* le contrattazioni dei prestiti;
- b)* le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, quando eccedano nel complesso le lire ;
- c)* i regolamenti delle imposte e tasse comunali;
- d)* le alienazioni d'immobili, di titoli o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi le lire ;
- e)* gl'impieghi di denaro che eccedono nell'anno il decimo dell'entrata, quando non si volgano all'acquisto di immobili;
- f)* le locazioni e conduzioni oltre i 5 anni.

Art. 25. I Comuni avranno un proprio sistema tributario che dovrà essere coordinato col sistema tributario regionale.

Art. 26. Più Comuni possono, con l'autorizzazione del Consiglio Regionale, provvedere consorzialmente a determinati servizi od opere.

Art. 27. Ogni Comune avrà un Consiglio, una Giunta e un Sindaco che saranno eletti dal popolo e dureranno in carica quattro anni.

Art. 28. Il Consiglio Comunale è composto:

- a)* di 40 membri nei Comuni la cui popolazione supera 50.000 abitanti;
- b)* di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto.
- c)* di 20 membri nei Comuni la cui popolazione supera 5.000 abitanti;
- d)* di 15 membri negli altri.

Art. 29. La Giunta Comunale è composta oltre che del Sindaco:

- a)* di 10 assessori e 4 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 50.000 abitanti;
- b)* di 6 assessori e 2 supplenti nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti o che siano capoluoghi di distretto;
- c)* di 4 assessori e 2 supplenti negli altri.

Art. 30. Su questioni di grande importanza per l'amministrazione del Comune è ammesso il referendum popolare quando la richiesta sia firmata da almeno un quinto del corpo elettorale comunale.

Art. 31. Sono valide le disposizioni della legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148 in quanto non contrastino col presente Statuto e fino a quando non venga approvata dal Consiglio Regionale una nuova legge comunale.

Disposizioni generali per gli organi elettivi

Art. 32. Gli organi elettivi non possono essere sciolti prima della scadenza del quadriennio salvo la volontà contraria del popolo espressa mediante referendum.

Organi di controllo amministrativo e giurisdizionale

Art. 33. In ogni capoluogo di distretto avrà sede una Giunta Amministrativa costituita di sette membri eletti dal Consiglio Regionale. Essa durerà in carica 4 anni e avrà attribuzioni amministrative e giurisdizionali in sede contenziosa nell'ambito del distretto.

Art. 34. È istituita una Giunta Amministrativa Regionale, costituita di sette membri eletti dal Consiglio Regionale. Essa durerà in carica 4 anni e sostituirà la 4^a e 5^a Sezione del Consiglio di Stato (dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano) nell'esame dei ricorsi avverso le decisioni amministrative e giurisdizionali in sede contenziosa della Giunta Amministrativa distrettuale.

Art. 35. Non possono essere eletti membri delle giunte amministrative distrettuale e regionale;

- a)* i deputati all'Assemblea legislativa dello Stato;
- b)* i consiglieri e deputati regionali;
- c)* i sindaci e gli assessori dei Comuni;
- d)* gli impiegati civili e militari dello Stato e della Regione;
- e)* coloro che prestano servizio comunque retribuito presso uffici o enti pubblici della Regione;
- f)* coloro che non possono far parte delle liste dei giudici popolari.

Attribuzioni Amministrative

Art. 36. Le Giunte Amministrative esercitano il controllo sui Comuni soltanto nei casi indicati nell'art. 24.

Attribuzioni in materia di elezioni

Art. 37. Sono di competenza della Giunta Amministrativa distrettuale le decisioni in primo grado sulle elezioni contestate dei Consigli Comunali e dei consiglieri regionali eletti nell'ambito del Distretto.

Art. 38. Sono di competenza della Giunta Amministrativa Regionale le decisioni in secondo grado sulle elezioni contestate dei Consiglieri regionali e dei Consigli Comunali.

Attribuzioni giurisdizionali

Art. 39. Le Giunte amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche sul merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria nè appartengano a giurisdizioni speciali, relativi alle seguenti materie:

- a)* ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alle istituzioni fatte a favore della generalità dei cittadini dei comuni;
- b)* ricorsi contro i provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco in materia di edilizia, polizia locale e igiene per l'esecuzione di opere a spese di privati;
- c)* ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato secondo le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sanitarie;
- d)* ricorsi in materia di consorzi fra Comuni, Enti morali o privati per opere stradali, idrauliche o di bonifica e contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materia di strade vicinali;
- e)* ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali in materia di fiere e mercati;

- f) ricorsi per spese di ospitalità o di mantenimento di alienati;
- g) ricorsi degli impiegati comunali, regionali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o vigilanza, contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siano provveduto alla formazione di un ruolo di anzianità.

Art. 40. Le Giunte Amministrative distrettuale e regionale sono investite di giurisdizione di legittimità per decidere:

- a) dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, proposti dagli impiegati suindicati contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, con le quali siano state loro inflitte pene disciplinari inferiori a quelle menzionate nell'articolo precedente o siano stati sulla loro carriera provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati o siano state risolte questioni derivanti dal rapporto d'impiego.

Art. 41. Per assicurare agli impiegati di ruolo regionale il doppio grado di giurisdizione, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, si stabilisce che i loro ricorsi saranno decisi, in primo grado, dalla Giunta Amministrativa del Distretto dove ha sede il Consiglio Regionale e, in secondo grado, dalla Giunta Amministrativa Regionale.

ORGANI DI CONTROLLO FINANZIARIO

La Giunta Finanziaria Regionale

Art. 42. È istituita una Giunta Finanziaria Regionale cui sono demandate le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate, secondo l'ordinamento dello Stato italiano, dalla Corte dei Conti, esclusa la competenza sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e su materie che eccedano la sfera di applicazione del presente Statuto.

La Giunta Finanziaria Regionale sarà composta di sette membri eletti dal Consiglio Regionale; e durerà in carica quattro anni.

Con regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale, verranno specificate le attribuzioni e le norme sul funzionamento della Giunta Finanziaria.

Diritto d'iniziativa e di revisione

Art. 43. Il popolo ha il diritto d'iniziativa in materia legislativa e il diritto di revisione dello Statuto della Regione.

L'iniziativa popolare è il diritto di proporre al Consiglio Regionale l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione e l'abrogazione di una legge o di un provvedimento legislativo della Regione.

La domanda generica o il progetto concreto dev'essere firmato da almeno trentamila cittadini che abbiano diritto di voto e sottoposto all'esame del Consiglio Regionale. Se la domanda è generica e il Consiglio l'approva, incarica il Governo regionale di preparare il relativo disegno di legge da sottoporre nuovamente all'esame dello stesso Consiglio. Se viene presentato un progetto concreto e il Consiglio l'approva senza emendamenti, il progetto diventa esecutivo. Se invece il Consiglio non l'approva o propone emendamenti sostanziali, il progetto presentato e il controprogetto del Consiglio Regionale sono sottoposti a referendum popolare. Il Consiglio dovrà poi adottare il provvedimento in conformità all'esito del referendum.

La domanda per la revisione totale o parziale dello Statuto della Regione dev'essere firmata da almeno sessantamila cittadini che abbiano diritto di voto. Tale domanda dev'essere sottoposta anzitutto all'esame del Consiglio Regionale per la formulazione di eventuali emendamenti o d'un progetto concreto e poi, in ogni caso, a referendum popolare.

PROGETTO DI STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, APPROVATO DALLA CONSULTA REGIONALE SARDA NELLA VII TORNATA TENUTASI IL 29 APRILE 1947 ED INVIATO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ⁽¹⁾.

PARTE I. – LA REGIONE E IL SUO ORDINAMENTO

TITOLO I. – LA REGIONE

Art. 1. – La Sardegna è costituita in Regione Autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, e sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione che garantisce, con le fondamentali libertà dei cittadini, i diritti della Regione.

Art. 2. – La Regione Autonoma della Sardegna comprende il territorio delle attuali provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari ed ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II. – COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 3. – La Regione ha potestà legislativa e regolamentare nei limiti fissati dal presente Statuto.

Sezione I

Art. 4. – In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- Acque minerali e termali;
- Agricoltura e foreste - Piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Artigianato;
- Biblioteche e Musei di Enti locali;
- Caccia e pesca;
- Disciplina dei diritti demaniali sulle acque pubbliche;
- Disciplina dei diritti demaniali e patrimoniali indisponibili relativi alle miniere, cave e saline;
- Disciplina degli istituti di credito e risparmio regionali;
- Edilizia e urbanistica;
- Espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

¹ In: G.Contini, *Lo statuto della regione sarda*, Giuffrè, Milano 1971.

- Fiere e mercati;
- Istruzione tecnico-professionale e artigiana;
- Lavori pubblici a esclusivo carico della Regione;
- Ordinamento interno della Regione;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie. - Linee marittime ed aree di cabotaggio fra i porti e gli Scali della Regione;
- Turismo - Industria alberghiera - Pubblici spettacoli;
- Usi civici.

Sezione II

Art. 5. – Nei limiti del precedente articolo e dei principi che lo Stato ritenga stabilire con legge, ai fini di una disciplina nazionale armonica, compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- Antichità e Belle Arti; Assistenza e beneficenza pubblica;
- Credito e risparmio;
- Determinazione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari;
- Disciplina annonaria;
- Finanze regionali;
- Igiene e sanità pubblica;
- Industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- Opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- Produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- Servizi di radioaudizione.

Sezione III

Art. 6. – Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha potestà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni di legge della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione in materia di:

- Istruzione di ogni ordine e grado - Ordinamento degli studi;
- Lavoro - Previdenza e assistenza sociale;

e in tutte le altre materie che non siano di esclusiva competenza dello Stato.

TITOLO III. - FINANZE - DOGANE - DEMANIO

Sezione I

Art. 7. – La Regione ha autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La finanza della Regione è coordinata con la finanza dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nelle forme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 8. – La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

- con una quota parte delle entrate erariali dell’Isola;
- con tributi erariali che lo Stato potrà riservarle;
- con tributi propri che essa ha facoltà di istituire, rispettando i principi del sistema tributario statale;
- con i propri redditi patrimoniali;
- con i contributi dello Stato che si rendano necessari per l’integrazione del bilancio regionale.

Art. 9. – La Regione può affidare agli organi fiscali dello Stato l’accertamento e la riscossione dei propri tributi.

Art. 10. – La ripartizione delle entrate erariali e la determinazione delle aliquote o del carico annuale di ciascun tributo erariale sono concordate tra Stato e Regione, tenendo conto della capacità contributiva del popolo sardo e in modo da consentire l’incremento dell’economia isolana.

Art. 11. – Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

Art. 12. – Le imprese industriali, commerciali e agricole, con sede centrale fuori dell’Isola, che abbiano in essa impianti, stabilimenti o succursali, sono tassate e devono pagare i tributi nella Sardegna relativamente all’attività che vi esplicano.

I diritti dell’Isola al riguardo possono essere soddisfatti con un accreditamento globale concordato fra Stato e Regione.

Art. 13. – La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 14. – La Regione ha facoltà di emettere prestiti, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie degli ultimi cinque anni.

Sezione II

Art. 15. – Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 16. – La Regione ha facoltà di istituire nel suo territorio punti franchi.

Sezione III

Art. 17. – Lo Stato, per affrettare nel superiore interesse nazionale la rinascita economica e sociale dell'Isola:

– concorrere all'attuazione di un organico piano di opere pubbliche da eseguirsi nella Regione;

– concede alla Regione l'esenzione da ogni dazio doganale e da ogni imposizione fiscale relativi alle macchine, attrezzi e merci occorrenti per incrementare il commercio, trasformare e potenziare la economia agricola e industriale, e per elevare il tenore di vita della popolazione dell'Isola;

– concede alla Regione per cinquanta anni agevolazioni ed esenzioni fiscali per nuove imprese.

Sezione IV

Art. 18. – La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti demaniali e patrimoniali dello Stato.

I beni e diritti relativi a servizi di competenza statale restano allo Stato, finchè duri tale condizione.

Sezione V

Art. 19. – Salva la competenza degli organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale, ogni controversia tra lo Stato e la Regione nella materia contemplata da questo titolo è risolta da una Commissione paritetica di esperti, il cui Presidente è designato dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Costituzionale.

TITOLO IV. - ORGANI DELLA REGIONE

Art. 20. – Organi della Regione Autonoma della Sardegna sono: l'Assemblea Regionale, il Presidente della Regione, il Consiglio di Governo Regionale.

Sezione I

Art. 21. – L'Assemblea Regionale è costituita da un numero di Deputati eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, secondo la legge nazionale, nella proporzione di uno ogni 20 mila abitanti.

Art. 22. – È elettore e eleggibile all'Assemblea chi è in scritto nelle liste elettorali della Regione.

Art. 23. – La funzione di Deputato all'Assemblea Regionale è incompatibile col mandato parlamentare.

L'Assemblea Regionale può chiedere, in determinati casi, l'intervento alle sue riunioni dei rappresentanti della Sardegna alle Camere Nazionali, i quali non avranno, però, diritto di voto.

Art. 24. – L'Assemblea Regionale è eletta per cinque anni; tuttavia i suoi poteri si protraggono fino alla riunione della nuova Assemblea.

Le elezioni sono indette entro quindici giorni dalla fine dell'Assemblea e hanno luogo non oltre il novantesimo giorno.

La nuova Assemblea è convocata entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 25. – L'Assemblea Regionale elegge fra i suoi componenti, in conformità al regolamento interno, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni permanenti e temporanee.

Art. 26. – L'Assemblea Regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La stessa Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 27. – Le sedute dell'Assemblea Regionale sono pubbliche. L'Assemblea tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 28. – I Deputati all'Assemblea Regionale prestano giuramento di esercitare le proprie funzioni al solo scopo del bene indivisibile della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 29. – I Deputati all'Assemblea Regionale rappresentano l'intera Regione.

Art. 30. – I Deputati all'Assemblea Regionale ricevono un'indennità fissata con legge della Regione.

Art. 31. – L'Assemblea Regionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi membri.

Art. 32. – Le prerogative stabilite dalla Costituzione per la sede e i membri del Parlamento Nazionale valgono per la sede e per i membri dell'Assemblea Regionale.

Sezione II

Art. 33. – Il potere esecutivo, per le materie di competenza della Regione e per quelle delegate dallo Stato è esercitato dal Presidente Regionale e dai Consiglieri di Governo.

Art. 34. – Il Presidente Regionale è il rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 35. – Il Presidente della Regione è il Capo del Consiglio di Governo. È eletto dall'Assemblea Regionale, fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi, o, dopo il terzo scrutinio, a maggioranza assoluta.

Art. 36. – Il Presidente della Regione nomina i Consiglieri di Governo e li propone ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 37. – Il Consiglio di Governo, entro quindici giorni dalla sua formazione, si presenta all'Assemblea Regionale per chiederne la fiducia.

La fiducia è accordata, su mozione motivata, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 38. – Un voto contrario dell'Assemblea Regionale non importa dimissioni del Presidente della Regione e del Consiglio di Governo.

Una mozione di sfiducia non può essere presentata all'Assemblea se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti. Non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 39. – I membri del Consiglio di Governo, che non facciano parte dell'Assemblea, hanno diritto di assistere alle sedute.

Art. 40. – L'Ufficio di Presidente Regionale o di Consigliere di Governo è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Sezione III

Art. 41. – È istituito il Consiglio Economico Regionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, quale organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio di Governo in materia economica.

Il Consiglio esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Art. 42. – L'Assemblea Regionale ha facoltà di istituire altri organi di consulenza tecnica.

TITOLO V. - FORMAZIONE DELLE LEGGI

Sezione I

Art. 43. – Il potere legislativo della Regione Autonoma della Sardegna è esercitato dall'Assemblea Regionale.

Art. 44. – Le leggi ordinarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.
Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 45. – Le leggi di revisione statutaria devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Regionale.

Art. 46. – Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, e approvato dall'Assemblea, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Art. 47. – L'Assemblea Regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Consiglio di Governo.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Sezione II

Art. 48. – L'iniziativa delle leggi spetta al Consiglio di Governo, ai membri dell'Assemblea Regionale, al Popolo Sardo.

Art. 49. – L'iniziativa popolare diretta a ottenere la modifica del presente Statuto deve essere presa da almeno 30 mila elettori.

Negli altri casi sono sufficienti 10 mila elettori.

Sezione III

Art. 50. – Il Consiglio di Governo, l'Assemblea Regionale, il Popolo Sardo hanno facoltà di chiedere il referendum.

Art. 51. – La richiesta di referendum su modifiche al presente Statuto deve essere promossa da almeno 30 mila elettori.

Negli altri casi sono sufficienti 10 mila elettori.

Art. 52. – Il referendum non è valido se non vi partecipano almeno due quinti degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Art. 53. – Non è ammesso il referendum per iniziativa popolare in materia tributaria e di approvazione del bilancio.

TITOLO IV. - ORDINAMENTO INTERNO DELLA REGIONE

Art. 54. – L'ordinamento interno della Regione è deliberato dall'Assemblea Regionale nei limiti della Costituzione.

Art. 55. – Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti autarchici territoriali.

L'Assemblea Regionale può modificare il numero, la circoscrizione, le funzioni e la struttura delle provincie, nei limiti della Costituzione e nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate accertata con referendum.

Art. 56. – Nei capoluoghi delle attuali provincie saranno in ogni caso conservati gli uffici di decentramento, attualmente esistenti, in quanto compatibili con la struttura dello Stato e della Regione.

Art. 57. – L'Assemblea Regionale determina gli organi consultivi e di controllo sugli atti del Governo Regionale e degli enti locali.

Art. 58. – Contro i provvedimenti dei Consiglieri di Governo è dato ricorso al Consiglio di Governo, che decide con decreto del Presidente della Regione.

Tale decreto ha efficacia di provvedimento gerarchico definitivo.

PARTE II. - RAPPORTI FRA STATO E REGIONE

TITOLO I. - RAPPORTI FRA GOVERNO NAZIONALE E ORGANI REGIONALI

Sezione I

Art. 59. – Il Presidente della Regione rappresenta il Governo dello Stato. Egli interviene al Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni che riguardano la Sardegna.

Art. 60. – Per le funzioni statali delegate il Presidente della Regione presiede all'attività dei Capi regionali dell'Amministrazione dello Stato, conformandosi alle direttive del Governo.

Art. 61. – Per le funzioni non delegate il Governo della Repubblica potrà inviare nell'Isola un Commissario che, d'intesa col Presidente della Regione, presiederà all'attività dei Capi regionali dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 62. – Il Presidente della Regione tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla sicurezza pubblica: può disporre della Polizia di Stato e richiedere l'impiego delle Forze Armate. Il Consiglio dei Ministri della Repubblica può temporaneamente avocare a sè tali funzioni.

Sezione II

Art. 63. – L'Assemblea Regionale può essere sciolta:

– quando compie atti contrari all'unità nazionale o gravi violazioni delle leggi costituzionali dello Stato o del presente Statuto;
– quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non procede alla sostituzione del Consiglio di Governo o del Presidente della Regione che abbiano compiuto analoghe violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e su deliberazione conforme della Camera dei Senatori, previo parere della Corte Costituzionale.

Nel primo caso il Presidente della Regione e il Consiglio di Governo rimangono in carica per gli affari di ordinaria amministrazione e per i provvedimenti indilazionabili da sottoporsi alla nuova Assemblea per la ratifica.

Nel secondo caso le loro funzioni sono esercitate da una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili all'Assemblea Regionale e nominati con lo stesso atto che dispone lo scioglimento.

Le elezioni della nuova Assemblea sono indette dal Presidente della Regione o dalla Commissione nei termini e con le forme di cui all'art. 24.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente della Regione o dalla Commissione negli stessi termini e con le stesse forme.

TITOLO II. - COLLABORAZIONE DI GOVERNO FRA ORGANI NAZIONALI E REGIONALI

Art. 64. – Quando le norme di una legge o di un provvedimento nazionale risultino evidentemente dannose alla Regione, il Consiglio di Governo può proporre la revoca o la modifica al Governo della Repubblica, e può sospenderne provvisoriamente l'applicazione nel territorio dell'Isola, con deliberazione motivata da sottoporsi entro cinque giorni a ratifica dell'Assemblea Regionale, che deve deliberare a maggioranza di due terzi.

Art. 65. – L'Assemblea Regionale può presentare alla Camere voti e progetti di legge su materie che interessino la Regione.

Art. 66. – La Regione ha diritto di partecipare alla elaborazione dei trattati di commercio che il Governo nazionale intenda stipulare con Stati esteri, quando si tratti di scambi di particolare interesse per la Sardegna.

La Regione ha pure diritto di partecipare alle Commissioni di studio, nonchè di formulare proposte in materia doganale.

Art. 67. – La Regione ha diritto di partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie e di intervenire nella istituzione, e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi e aerei che possano comunque interessarla.

TITOLO III. - EFFICACIA DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 68. – Le leggi regionali sono comunicate al Governo della Repubblica e promulgate trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non le rinvii all'Assemblea Regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali.

Ove l'Assemblea le approvi ancora, a maggioranza assoluta dei suoi membri, entrano in vigore se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non le impugni davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 69. – Le leggi dichiarate contingibili ed urgenti possono entrare in vigore se il Governo della Repubblica non ricorre, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Corte Costituzionale.

Art. 70. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione della legge.

TITOLO IV. - GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 71. – Lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna è garantito dalla Costituzione.

Il Governo della Repubblica comunicherà preventivamente al Consiglio di Governo della Regione eventuali progetti di modifica del presente Statuto, perchè siano sottoposti all'Assemblea Regionale.

Qualora il progetto di modifica sia stato approvato in prima lettura dalle due Camere e l'Assemblea Regionale dichiarerà la sua opposizione, la seconda lettura sarà preceduta da referendum regionale.

Art. 72. – La Corte Costituzionale giudica, previa accusa dell'Assemblea Regionale, dei reati connessi con l'esercizio delle loro funzioni, compiuti dal Presidente della Regione e dai Consiglieri di Governo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 73. – Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme costituzionali dello Stato compatibili con l'Ordinamento Regionale.

NORME TRANSITORIE

– I. Lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

– II. L'Alto Commissario e la Consulta Regionale Sarda restano in carica fino alla prima elezione dell'Assemblea Regionale, che avrà luogo, a cura del Governo della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione dello Statuto.

La elezione si svolgerà in conformità alla legge elettorale politica nazionale.

Le circoscrizioni elettorali sono in ogni caso determinate in corrispondenza del territorio delle attuali provincie.

Ad ogni circoscrizione dovrà essere assegnato un numero di Deputati proporzionale alla popolazione.

– III. Tutte le vigenti leggi e regolamenti dello Stato hanno vigore nella Regione fino a che gli organi competenti regionali non provvederanno ad abrogarli o a sostituirli.

– IV. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna – sentita la Consulta Regionale – proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonchè le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o dell'Assemblea Regionale.

STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA APPROVATO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 ⁽¹⁾.

TITOLO I. - COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1. – La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2. – La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II. - FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 3. – In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a)* ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b)* circoscrizioni comunali;
- c)* polizia locale urbana e rurale;
- d)* agricoltura e foreste: piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e)* lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f)* edilizia ed urbanistica;
- g)* trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- i)* caccia e pesca;
- l)* esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m)* esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n)* usi civici;
- o)* artigianato;
- p)* turismo, industria alberghiera;
- q)* biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4. – Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

- a)* industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b)* istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

¹ Questa legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948.

- c)* opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d)* espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e)* produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f)* linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g)* assunzione di pubblici servizi;
- h)* assistenza e beneficenza pubblica;
- i)* igiene e sanità pubblica;
- l)* disciplina annonaria;
- m)* pubblici spettacoli.

Art. 5. – Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a)* istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b)* lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c)* antichità e belle arti;
- d)* nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6. – La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III. - FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 7. – La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8. – Le entrate della Regione sono costituite:

- dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
- dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;
- dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;
- dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
- da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
- dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- da contributi di migliona ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in

armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;

– da redditi patrimoniali;

– da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Art. 9. – La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

Art. 10. – La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11. – La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale, non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12. – Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.

Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

Art. 13. – Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14. – La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

I beni e i diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.

I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO IV. - ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15. – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16. – Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Art. 17. – È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18. – Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 19. – Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20. – Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21. – Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22. – Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23. – I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 24. – I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25. – I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26. – I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

Art. 27. – Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28. – L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 29. – L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

Art. 30. – Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31. – Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L’esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell’anno solare.

Art. 32. – Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al *referendum* popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

Il *referendum* non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

La maggioranza, nelle materie sottoposte a *referendum*, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

Art. 33. – Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

Ove il Consiglio regionale l’approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l’entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 34. – Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35. – Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36. – Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Art. 37. – I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.

Art. 38. – I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39. – L'ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 40. – I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 41. – Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.

Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42. – Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V. – ENTI LOCALI

Art. 43. – Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincie interessate espressa con *referendum*.

Art. 44. – La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45. – La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 46. – Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI. - RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 47. – Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 48. – Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 49. – Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

Art. 50. – Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Art. 51. – Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 52. – La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art. 53. – La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII. - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 54. – L’iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo.

TITOLO VIII. - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55. – Le funzioni dell’Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all’art. 16 dello Statuto ed alla legge per l’elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l’Alto Commissario e la Consulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali provincie.

Art. 56. – Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall’Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative, al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Art. 57. – Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58. – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

BIBLIOGRAFIA

D. SCANO, *Don Giovanni Maria Angioi e i suoi tempi*, in “*Scritti inediti*”, Ed. Gallizzi, Sassari 1962.

S. POLA, *I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802*, vol. 2, Sassari 1925.

F. SULIS, *Dei moti politici dell'isola di Sardegna dal 1793 al 1821*, Ed. Forni, Bologna 1978 (rist. anast.).

C. SOLE, *Le carte Lavogna e l'esilio di Casa Savoia in Sardegna*, Giuffrè, Milano 1970.

L. DEL PIANO, *Le origini dell'idea autonomistica in Sardegna*, Della Torre, Sassari 1971.

L. DEL PIANO, *La sollevazione contro le chiudende*, Ed. Sardegna Nuova, Cagliari 1973.

L. ORTU, *Aspetti della questione sarda e della questione meridionale: note sull'abolizione degli adempriviri dal 1866 al 1873*, Altair, Cagliari 1981.

V.G. MONDOLFO, *L'abolizione del feudalesimo in Sardegna*, in “*Arch. St. Sardo*”, Cagliari 1906.

GF. CONTU, *Giovanni Battista Tuveri, vita e opere*, Edes, Cagliari 1973.

G. ASPRONI, *Diario politico*, vol. I-VI, a cura di T. Orrù, Giuffrè, Milano 1974-86.

F. FENU, *La Sardegna e la fusione con il Sardo continentale*, in G.C. Sorgia, *La Sardegna nel 1848: la polemica sulla fusione*, Fossataro, Cagliari 1961.

C. CATTANEO, *Della Sardegna antica e moderna*, in “*Il Politecnico*”, vol. IV, Milano 1841.

G.B. TUVERI, *Della libertà e delle caste*, tip. del Corriere di Sardegna, Cagliari 1871.

E. CIMBALI, *Per la Sardegna e per il Mezzogiorno d'Italia*, tip. della Nuova Sardegna, Sassari 1912.

A. BOSCOLO, *I moti del 1906 in Sardegna*, in “*Studi Sardi*”, vol. VIII, 1948.

A. DEFFENU, *Epistolari*, a cura di M. Ciusa Romagna, Edes, Cagliari 1972.

Y.K. (UMBERTO CAO), *Per l'Autonomia*, tip. Meloni e Aitiello, Cagliari 1918 (reprint Edes 1976).

A. CORSI, *Autonomia, Commissariato civile o Decentramento?*, tip. Camba e Strazzeria, Cagliari 1920 (reprint Edes 1976).

E. PILIA, *L'autonomia sarda. Basi, limiti e forme*, Cagliari 1920, ora in S. Sechi, *Il movimento autonomista in Sardegna*, Fossataro, Cagliari 1966.

G. LEI SPANU, *La questione sarda*, Torino 1922, ed.anastatica, Dessì, Sassari 1975.

A. DE AMBRIS, *Una lettera sul programma di Macomer*, in "Il Solco", 12 dicembre 1920.

S. SECHI, *Dopoguerra e Fascismo in Sardegna*, Fondazione L. Einaudi, Torino 1969.

L. NIEDDU, *Dal combattentismo al fascismo in Sardegna*, Vangelista, Milano 1979.

N. VALLE, *L'idea autonomistica in Sardegna*, Ed. Il Convegno, Cagliari 1990.

E. LUSSU, *Per l'Italia dall'esilio*, a cura di M. Brigaglia, Della Torre, Sassari 1976.

M. BRIGAGLIA, *Emilio Lussu e Giustizia e Libertà*, Della Torre, Sassari 1976.

E. LUSSU, *Le autonomie regionali*, Fossataro, Cagliari 1968.

GF. CONTU, *Il federalismo nella storia del sardismo*, Ed. Fondazione Sardinia, Cagliari 1994.

GF. CONTU, *L'azionismo in Sardegna*, Cuccu, Cagliari 1995.

IL PARTITO SARDO D'AZIONE, *Lineamenti del programma politico*, L.I.S., Sassari 1943.

FORZA PARIS, N.U., Nuoro 1944.

G. CONTINI, *Lo statuto della regione sarda*, Giuffrè, Milano 1971.

M.R. CARDIA, *Le origini dello statuto speciale della Sardegna*, vol. 3, Edes, Cagliari 1998.

Federalismo, Regionalismo, Autonomia, Atti del Seminario internazionale, Enna, giugno 1987. A cura di M. Alberini e di M. Ganci, Ediprint, Palermo 1989.

A. CONTU, *Federalismo, Autonomia, Nazionalità*, Alfa, Quartu Sant'Elena 1991.

BIBLIOTECHE, ARCHIVIE E OPERE GENERALI CONSULTATI

M. BRIGAGLIA, *Enciclopedia della Sardegna*, 3 vol., Della Torre, Cagliari 1990.

G. LILLIU, *La Sardegna*, Della Torre, Cagliari 1982.

S. CUBEDDU, *Sardisti*, 2 vol., Edes, Cagliari 1968-70.

E. LUSSU, *Discorsi parlamentari*, tip. Senato, Roma 1986.

GF. CONTU, *Il federalismo in Sardegna, un'alternativa perdente?*, Altair, Cagliari, 1982.

GF. CONTU, *La questione nazionale sarda*, Alfa, Quartu Sant'Elena 1991.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAGLIARI

ARCHIVIO STORICO SARDO DI CAGLIARI

60 ANNI DI STATUTO SPECIALE

di FRANCESCO CASULA

Introduzione: Stato, Nazione e Autonomia

“Autonomia parola magica che, come sentimento, aleggia fra noi Sardi fin dal 1847 quando con la cosiddetta “perfetta fusione”, il Regno di Sardegna da federato divenne unitario o semplice e l’Isola perse la propria statualità individuale per assumere quella ben più umile di regione marginale del nuovo assetto istituzionale dello Stato. Nacque così, la “Questione sarda” ovvero la coscienza di aver rinunciato a qualcosa – l’identità statale – per la quale in tutto il mondo molti popoli hanno combattuto e combattono per ottenerla. Da allora per noi l’unica strada possibile che possa correggere in qualche modo il danno storico è stata e rimane la rivendicazione autonomistica, lo stabilire un rapporto più favorevole possibile con l’apparato centrale dello Stato”¹.

Abbiamo citato testualmente uno spezzone della presentazione scritta dal Presidente emerito della Repubblica italiana Francesco Cossiga al saggio “*Autonomia Sarda e Autonomia Catalana*” degli storici Francesco Cesare Casula ed Elena Rossi.

Ci serve come introduzione a questa ricerca, anche se il termine “Autonomia” – che Cossiga continua a usare – ci pare ormai desueto in quanto logorato da 60 anni di sostanziale fallimento di una scelta istituzionale e costituzionale. E comunque occorre precisare che l’Autonomia, nata come idea politica in Gran Bretagna nel XIX secolo – ricorda lo storico medievista Francesco Cesare Casula² – per rappresentare la formula organizzativa che ispira i rapporti fra apparato centrale e poteri locali di uno Stato, sebbene abbia acquisito nel mondo interpretazioni differenti e significati diversi, resta sempre una questione interna allo Stato (infatti non è applicabile ai rapporti fra Stati in quanto uno Stato, secondo il diritto, non può essere per sua natura autonomo, semmai non sovrano).

Oltre che logorato, ambiguo dunque – e non da oggi – per esprimere la soluzione politica che ormai molti sardi – o comunque la parte più avanzata e sensibile alle questioni della democrazia, dell’autogoverno, dell’autogestione – hanno da tempo maturato in Sardegna e non solo. A tale proposito vogliamo ricordare quanto sosteneva Emilio Lussu nel lontano 1933 in un saggio sul “*Federalismo*” pubblicato nel n. 6 di «*Giustizia e Libertà*»³: “Frequentemente accade di parlare con uno che riteniamo federalista perché si professa autonomista e scopriamo invece, che è unitario con tendenze al decentramento. L’autonomia concepita come decentramento non è più autonomia. Gli autonomisti della Sardegna si chiamavano autonomisti perché per autonomia intendevano dire federalismo, non già decentramento. D’ora innanzi adoperando la terminologia ‘*Federalismo*’ non ci saranno più equivoci”. E precisa: “Ora la differenza essenziale fra decentramento e federalismo consiste nel fatto che per il primo la sovranità è unica ed è posta negli organi centrali dello Stato ed è delegata quando è esercitata dalla periferia; per l’altro è invece divisa fra Stato federale e Stati particolari e ognuno la esercita di pieno diritto”.

Lussu esprime in questo passo, modernamente, con precisione e lucidità – e ancora oggi di grande attualità – la discriminante vera fra autonomia/decentramento e federalismo. E quando afferma che per fare chiarezza politica “non basta più dire ‘*autonomia*’, bisogna dire ‘*federazione*’ non lo sostiene per una questione lessicale e terminologica, ma di sostanza. La visione autonomistica, anche di un nuovo

autonomismo, magari rimpolpato – e regionalistica, aggiungiamo noi – dello Stato è ancora tutta dentro l’ottica dello stato ottocentesco, unitario, indivisibile e centralista, che al massimo può dislocare territorialmente spezzoni di potere dal “centro” alla “periferia”. O, più semplicemente può prevedere il decentramento amministrativo e concedere deleghe limitate e parziali alla Regione che comunque in questo modo continua ad esercitare una funzione di “scarico”, continuando ad essere utilizzata come un terminale di politiche, sostanzialmente decise e gestite dal potere centrale. Quando Lussu parla di sovranità *divisa* fra Stato federale e Stati particolari – o meglio *federati*, precisiamo noi – di *frazionamento della sovranità*, pensa quindi alla rottura e alla disarticolazione dello stato unitario “nazionale” che deve dar luogo a una forma nuova di Stato di Stati., in cui “per Stati non si intendono più gli Stati nazionali degradati da Enti sovrani a parti di uno stato più grande, ma parte o territori dello stato grande elevati al rango di stati membri”: l’intera frase virgolettata è tratta da “*Federalismo*” di Norberto Bobbio, “*Introduzione a Silvio Trentin*”⁴.

In questo modo il potere sovrano originario e non derivato spetta a più Enti, a più Stati e perciò scompare la sovranità di un unico centro, dello stato come veniva concepito nell’Ottocento – che Lussu critica in quanto *unica e assorbente* – di un unico potere e soggetto singolare per fare capo a più soggetti e poteri plurali. Con questa impostazione Lussu supera il concetto di unipolarità con cui si indica la dottrina ottocentesca in cui libertà e diritto fondano la loro legittimità solo in quanto riconducibili alla fonte statale.

Altro termine ambiguo e su cui dunque occorre fare un po’ di chiarezza, è quello di Nazione, confuso con Stato. Responsabilità anche degli studiosi di Scienze sociali che – inutilmente ammoniti da Max Weber – usano indifferentemente i termini di Stato e Nazione. Quando basterebbe consultare un manuale di *Diritto internazionale* – ricorda sempre Francesco Cesare Casula- per sapere che “Il concetto di Nazione è distinto da quello dello stato: la coincidenza fra l’ambito di uno Stato e la sfera in cui è stanziata la comunità nazionale può talvolta verificarsi, ma sovente può anche mancare, esistendo molti Stati che hanno una composizione nazionale pluralistica”⁵.

Quasi tutti gli Stati, almeno in Europa sono infatti “plurinazionali”, anche se come tali non vengono riconosciuti. E’ il caso comunque dell’Italia, in cui sono presenti più nazioni, ad iniziare dalla Sardegna. A tal proposito occorre ricordare quanto un intellettuale, filosofo ed economista – peraltro cauto e moderato – come John Stuart Mill sosteneva a proposito di più nazionalità presenti in uno stesso Stato: “Le istituzioni non possono essere veramente libere in un Paese formato da nazionalità diverse soprattutto se queste scrivono e parlano lingue diverse. I confini dei Governi dovrebbero coincidere – per quanto è possibile – con quelli delle nazionalità”.

In ogni caso, anche quando ci si trovi in presenza di uno Stato cosiddetto nazionale occorre pur sempre ricordare che il concetto di Stato rimane ben distinto e diverso da quello della Nazione che ad esso corrisponde: lo Stato infatti, in buona sostanza è un concetto politico o storico-sociale mentre la Nazione è un concetto culturale.

1. Teoria e realtà dello Stato nel disegno costituzionale

Nella Costituzione – osserva Giorgio Pastori – “veniva prefigurato lo Stato regionale, lo Stato fatto dalle Regioni”. Esse risulterebbero compartecipi di potestà, come quella legislativa ed amministrativa individuate per materie, fino ad allora riservate allo Stato. In questo modo si sarebbero dovute porre “le premesse per una vera rivoluzione dei rapporti – sempre secondo Pastori – fra Stato governante e società governata, costituendo le Regioni insieme agli altri enti locali come istituzione della società repubblicana che scardinavano il modo di essere unitario e unilaterale dello Stato e società in rapporti di integrazione se non di identificazione”.

La Regione avrebbe quindi “un ruolo essenzialmente politico, di mediazione e di riforma democratica dell’organizzazione complessiva dei pubblici poteri, onde l’assunzione delle decisioni rilevanti per la comunità veniva distribuita e diffusa territorialmente”.

Sullo stesso crinale si muove l’analisi di uno storico come Francesco Cesare Casula che parla di “uno Stato articolato nelle Autonomie... Anzi si può dire che proprio quest’articolazione dello Stato repubblicano segna la differenza fra la tradizione statale italiana prima monarchica – e poi monarchica fascista – e quella repubblicana”⁶.

Nella prassi, la realtà politica e istituzionale, fu un’altra: l’originaria concezione dello Stato come “Stato regionale” – seppure mai ci fu, persino nello spirito e nella lettera della Costituzione, della cui presenza continuiamo a dubitare, nonostante pareri importanti come quello del Pastori e non solo – fu stravolta e dimenticata. Dimenticata del tutto per quanto attiene alle Regioni di diritto comune – ovvero a statuto ordinario per circa 20 anni; stravolta per quanto concerne le regioni a statuto speciale (oltre la Sardegna, la Sicilia, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e, più tardi, il Friuli Venezia Giulia), stravolta in senso antiautonómico e accentratore. Certo per responsabilità dello Stato centrale ma anche per negligenza e connivenza della classe dirigente locale, spesso imbecille e neghittosa e comunque subalterna.

2. La Questione delle “norme di attuazione” e la responsabilità dello Stato centrale

La prima cartina di tornasole che riflette quello che sarà l’atteggiamento e la politica dello Stato centrale nei confronti delle Regioni è rappresentata dalla questione delle “norme di attuazione”, ovvero i decreti legislativi che avrebbero dovuto trasferire alle Regioni non solo le funzioni amministrative ma anche gli uffici e il personale necessari per il concreto esercizio delle loro attribuzioni. I decreti infatti vengono continuamente procrastinati e rimandati alle calende greche. Così una parte notevole delle funzioni attribuite alla Regione Sarda – parliamo di questa perché è essa che ci interessa – continuano ad essere svolte dallo Stato centrale attraverso i suoi uffici. È questo lo strumento fondamentale con cui, dall’esterno, la già debole e anemica autonomia della Sardegna viene compressa e depotenziata. E contro la mancata emanazione delle norme di attuazione la Regione è disarmata: “non sono ipotizzabili rimedi giurisdizionali – scrive G. Guarino – né sono previsti poteri sostitutivi. C’è di più: lo Stato centrale nel suo ruolo centralistico ovvero nella sua continua e pesante azione di interferenza nei confronti della Regione è puntualmente assecondato e sostenuto dalla Corte Costuzionale, forse l’organismo che gelosamente – e maggiormente – tende sempre alla conservazione delle vecchie strutture e dei vecchi ordinamenti: altrimenti avrebbe dovuto opporsi alle mire centralistiche dello Stato e alle sue indebite interferenze nei confronti della Regione”.

3. La “compressione dell’Autonomia” e la responsabilità della Regione Sarda

Se è pur vero che la maggiore compressione e depotenziamento dell’Autonomia è opera dello Stato centrale – come abbiamo visto precedentemente – è pur vero che grandi responsabilità ha la classe dirigente locale regionale la cui gestione, quando non è stata ascarata è sicuramente subalterna e connivente con il centralismo dello Stato. Scrive a questo proposito Fulvio Dettori – autore di saggi sui problemi giuridici dell’Autonomia –: “L’attività legislativa della Regione sarda, per esempio, quasi mai si è proposta di modificare in maniera sostanziale la legislazione statale: assai più frequentemente le leggi regionali hanno avuto come obiettivo quello, molto più limitato, di apportare correttivi parziali e marginali al disegno politico generale costruito dalla precedente legislazione dello Stato. Per comprendere esattamente la rilevanza e lo spessore del fenomeno regionale vanno dunque lasciate cadere, almeno in parte, quelle tesi che, per giustificare la scarsa incisività degli interventi delle Regioni a Statuto speciale, hanno sostenuto che il Governo e la Corte costituzionale sarebbero stati i principali, anzi i soli responsabili del mancato sviluppo autonomistico. Contro queste opinioni, che pure colgono un aspetto reale del rapporto fra potere centrale e potere regionale, si può avanzare un’altra ipotesi, e cioè che la politica delle Regioni a Statuto speciale sia stata volutamente progettata e realizzata come omogenea al modello di sviluppo nazionale, il che ha finito per lasciare alle Regioni compiti del tutto subalterni alle scelte ed alle decisioni adottate dal Governo centrale. In questa ottica, il «fallimento» dell’autonomia regionale farebbe parte di quello «stravolgimento costituzionale», come è stato chiamato, attuato dalle forze politiche che dall’approvazione della Costituzione in poi hanno gestito il potere tanto nel Governo centrale quanto nelle Regioni a Statuto speciale”⁷.

4. La Regione Sarda e l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario

Con la costituzione delle regioni a statuto ordinario – ovvero di diritto comune – e la emanazione dei decreti delegati con cui nel 1972 venivano loro trasferite funzioni e competenze fino ad allora esercitate dagli apparati centrali e periferici dello Stato. Si ripropone il problema della posizione e dei compiti delle autonomie regionali speciali – e dunque della Sardegna – nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato. Le Regioni a Statuto speciale, originariamente dotate dalla Costituzione e dai rispettivi Statuti di maggiori garanzie e più larghi poteri, si sono infatti venute a trovare in una posizione di netto svantaggio nei confronti delle Regioni a Statuto ordinario: a sostenerlo fra gli altri è Umberto Allegretti, già docente di Diritto costituzionale all'Università di Cagliari e che attualmente insegna Diritto amministrativo all'Università di Firenze. Scrive Allegretti: “Il quadro delle regioni a statuto ordinario diviene più avanzato rispetto a quelle delle regioni a statuto speciale perché contiene e recepisce alcune spinte a un ordinamento ispirato a un maggior grado di autonomia”⁸. A tal punto che lo stesso Allegretti parla di “*equivoci della battaglia per la difesa della «specialità»*” che non vedrebbe o non vorrebbe vedere che “essa non significa, come parrebbe, un maggior grado di autonomia ma, di fatto comporta una diminuzione dell'autonomia”⁹.

E dunque, conclude Allegretti: “Proprio nella misura in cui le regioni a statuto ordinario sono più avanti di quelle a statuto speciale, difendere la propria specialità diventa inevitabilmente un difendere una posizione di arretratezza istituzionale e politica”¹⁰.

Sostanzialmente sulla stessa linea il già citato Fulvio Dettori, il quale pur precisando che: “si può anche condividere in linea di principio la difesa della «specialità» non ci si deve tuttavia nascondere che le opinioni contrarie nascono da una realtà difficilmente disconoscibile: e cioè che fino ad ora la specialità ha rappresentato nella pratica e sia pure non solo per colpa della Regione e dei suoi organi, un fattore di rallentamento e di ritardo sia per quanto riguarda i rapporti con lo Stato (in cui la Regione si è trovata a contrattare direttamente con un potere di scala superiore, e quindi, in posizione culturalmente e politicamente isolata) sia per quanto riguarda l'organizzazione dei poteri regionali (in cui la Regione ha tardato ad accogliere o ha addirittura rigettato, i principi e i metodi nuovi che le regioni di diritto comune sia pure con ritardi e contraddizioni, andavano elaborando)”¹¹.

Noi siamo del tutto in disaccordo con queste posizioni – pur condividendo molto di quanto ha scritto, soprattutto Allegretti, sull'Autonomia regionale, specie per quanto attiene al rapporto Regione-Enti Locali, di cui tratteremo in seguito – perché riteniamo che lo Statuto della Sardegna non possa che essere “speciale”: perché “speciale”, ovvero specifica, distinta, peculiare è la sua storia, diversa e dissonante rispetto a quella italiana ed europea. Come specifica e peculiare è la sua civiltà e la sua cultura e lingua. E la sua posizione geografica. Ma anche di questo ne parleremo in seguito.

5. L'Autonomia e la Rinascita: la posizione di PCI, Lussu e DC

a) La posizione del PCI

Nell'immediato dopoguerra la sua lotta per l'Autonomia e per lo Statuto speciale fu legata strettamente ai grandi obiettivi della Rinascita, delle riforme sociali – a partire da quella agraria – alla nazionalizzazione, con gestione regionale delle miniere e di tutte le risorse isolate. In questo senso, dopo che il PCI ebbe fatta propria la tematica autonomistica, si orientò la battaglia di Velio Spano, che fu segretario del PCI in Sardegna dal 1947 al 1957. Secondo Spano la Sardegna è sottoposta allo sfruttamento coloniale del capitale finanziario e dei monopoli stranieri e continentali, appoggiati dalla reazione agraria e dagli strati parassitari locali. A questi interessi bisogna contrapporre un blocco basato innanzitutto sull'alleanza fra classe operaia e contadini in Sardegna da una parte e proletariato italiano dall'altra. Spano deve fare i conti, all'interno del PCI, con Renzo Laconi che sul problema dell'Autonomia come sui nodi della ricostruzione industriale si faceva portatore in Sardegna di un'altra linea. Con Laconi infatti il PCI abbandona la linea delle nazionalizzazioni con gestione regionale per puntare la sua attenzione sull'articolo 13 dello Statuto sardo, riguardante il Piano di Rinascita. Il dirigente comunista è infatti convinto che l'attuazione dell'art.13, se non può mutare nel profondo il rapporto Stato Regione, può però modificare l'assetto "strutturale" della società sarda, se il movimento per la rinascita potrà individuarne e realizzarne un uso "alternativo"¹².

Con il Primo Congresso per la Rinascita economica e sociale della Sardegna, ovvero con il Congresso del popolo sardo, tenutosi a Cagliari il 5-6 Maggio 1950, Laconi – scrive Federico Francioni – “delinea un Programma economico che ricalca quello delle assisi per la Rinascita del Mezzogiorno che si erano svolte in Calabria, Lucania, Puglia e Campania e soprattutto il Piano del lavoro della CGIL. E' importante sottolineare il grande significato del Congresso del popolo sardo, un avvenimento profondamente democratico e partecipato, con 1000 delegati eletti in 31 convegni preparatori e 3000 invitati, scelti fra gli esponenti della vita economica e culturale della Regione e appartenenti a varie forze politiche”¹³.

È altrettanto importante mettere in rilievo – aggiungiamo noi – come in esso scarso fu lo spazio dedicato agli strumenti autonomistici e istituzionali: ormai la battaglia per l'Autonomia si muoveva sostanzialmente sul crinale economicistico – come abbiamo già detto – battaglia per il varo di un Piano di Rinascita.

b) La posizione di Lussu

Anche Lussu era andato elaborando un progetto di sviluppo economico, basato però sulla integrale valorizzazione delle risorse isolate, da quelle minerarie e a quelle agrarie. Il Piano di Rinascita si muoveva in una direzione diversa e, per molti versi, opposta. Di qui il suo voto contrario alla Legge 588 sul 1° Piano di Rinascita: in esso infatti vedeva lo strumento per la penetrazione dei monopoli, soprattutto petrolchimici, per di più abbondantemente finanziati dal Credito industriale sardo. “Nel Dicembre 1962, subito dopo l'approvazione della Legge 588 e della Legge n.7 su «Sardegna – Piano di Rinascita e svolta politica», il CIS ha già concesso al settore chimico 47 finanziamenti per £.54.671.700.000, di gran lunga superiori a quelli stanziati per altri settori”¹⁴.

c) La posizione della DC

A fronte di un'Autonomia che langue e che sembra impotente a controllare e condizionare la politica monopolistica dei grandi gruppi petrolchimici, con straordinaria lucidità il democristiano Paolo Dettori, richiamandosi – oltre che alla tradizione autonomistica e alla rivendicazione di decentramento di stampo sturziano – al patrimonio politico e teorico del sardismo, lancia la politica della “contestazione regionale”, che segna una ripresa dell'interesse, almeno a livello di opinione, per i problemi legati alla vita della Regione e ai suoi rapporti con lo Stato. Essa non serve comunque a colmare il solco e il distacco, ormai profondo, fra l'Istituto autonomistico e i Sardi.

6. Autonomia e industrializzazione

Il solco sarà approfondito dal fallimento sostanziale dell'ipotesi di industrializzazione della Sardegna, tutto giocato sulla petrolizzazione dell'Isola e sulla grande industria, soprattutto di stato.

Già dagli anni 50/60 il Governo centrale, con la mediazione però, e talvolta persino con l'acquiescenza e la sollecitazione della stessa classe politica dirigente sarda, sceglie per la Sardegna uno sviluppo economico che prevedeva espressamente l'espansione della petrolchimica e della chimica di base, per motivi di divisione internazionale del lavoro e della metallurgia per motivi strategici. Entrambe le scelte erano funzionali allo sviluppo industriale del Nord, lo stesso mancato allargamento della base produttiva, corrispondeva a un specifico bisogno dell'intero sistema produttivo italiano. Si ebbe così un'industrializzazione attraverso grandi impianti, altamente intensivi di capitale ma non di lavoro, con una gestione degli incentivi continuamente adattata alle esigenze delle grandi imprese che ha permesso, sostanzialmente, solo la realizzazione dei progetti di investimento e il perseguimento degli obiettivi degli oligopoli.

Il risultato di questo progetto di industrializzazione è stato un aggravamento della dipendenza economica dell'Isola dal capitale esterno: in altri termini è diminuita l'accumulazione interna ed è aumentata l'incapacità dell'economia regionale di dar luogo a uno sviluppo autonomo, autocentrato e autopropulsivo. Di più: questo processo di industrializzazione sfrutterà in modo neocoloniale la Sardegna, devasterà e inquinerà il suo territorio, distruggerà le sue risorse e il tessuto economico tradizionale, chiuderà le miniere e le industrie locali, eliminerà quel minimo di borghesia imprenditoriale locale, facendo prosperare la borghesia di Stato, propaggine del potere regionale e centrale. E non creerà occupazione, anzi.

7. I primi 30 anni di Autonomia

In occasione del trentesimo anniversario dell'Autonomia (ricordiamo che lo Statuto sardo, approvato dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948, fu promulgato con la legge costituzionale n.3 il 26 Febbraio 1948) il Consiglio regionale della Sardegna pubblicherà un libretto dal titolo pomposo: Trent'anni di Autonomia per la Sardegna. Per la verità, a parte il titolo, persino il Consiglio regionale è consapevole dei gravi limiti dei primi 30 anni di Autonomia e parla di “*difficile cammino dell'Autonomia*”. Ecco cosa scriverà nell'opuscolo: “...in questo primo trentennio di vita lo Statuto regionale sardo non ha trovato *completa applicazione*, né ha completamente adempiuto a quella *funzione di promozione democratica e civile* che avrebbe dovuto avere. Si deve invece rilevare che esso:

- talvolta è stato disatteso *dal Governo*, che non ha emanato tempestivamente le relative norme d'attuazione e quindi ha messo spesso la Regione in condizione di non poter adeguatamente intervenire in diversi settori;
- spesso è stato interpretato restrittivamente e perfino discutibilmente anche *dalla Corte costituzionale* la quale, specialmente fino all'entrata in funzione di tutte le venti Regioni, ha visto questi nuovi enti come degli illegittimi sottrattori di potere statale e non come legittimi detentori di una parte del potere pubblico;
- è stato misconosciuto *dallo stesso Parlamento*, che nell'emanare le leggi spesso ha tenuto in scarso o nessun conto l'esistenza delle Regioni; è stato diminuito di significato, talvolta, *dagli stessi organi regionali*, che hanno ignorato o trascurato alcuni importanti settori della loro competenza; è stato guardato con indifferenza, specialmente nei primi anni, se non addirittura con diffidenza, non soltanto *dai gruppi dirigenti* amministrativi pubblici e privati sardi ma anche *dai cittadini* non coinvolti nell'azione di rinnovamento autonomistico, talvolta frustrati dall'atteggiamento della direzione politica regionale e dall'uso che del potere disponibile veniva da essa concretamente fatto.

Si può dire che, – prosegue l'opuscolo – non soltanto in Sardegna ma anche in Italia, la Regione, che pure era una grande novità politica e istituzionale, è nata vecchia. Ciò è stato causato, tra l'altro, *dall'impreparazione* che sul piano politico, dell'apparato amministrativo e più generalmente culturale avevano un pò tutti i cittadini e gli stessi gruppi dirigenti, soprattutto per mancanza di esperienza diretta nella gestione di un ente come questo, così diverso, anzi *opposto*, per sua natura, al tradizionale sistema statale *fortemente accentrato* che l'Italia ha conosciuto dall'unità sino alla sconfitta del fascismo.

Né queste sono state le sole difficoltà: il sistema preesistente – che sopravvive e continua in parte a funzionare ancora oggi – rallenta e contrasta, talvolta ancora con successo, la *realizzazione piena della Costituzione repubblicana* e di quanto essa prevedeva di nuovo, non ultima la *realizzazione completa* della struttura regionalistica dello Stato. Si può anzi dire che da parte dell'apparato c'è stata una vera e propria crisi di rigetto, che ha visto spesso la stessa Corte costituzionale schierarsi in senso antiregionalistico. È così che si è sviluppato un vero e proprio processo di mutilazione dell'autonomia e dello Statuto regionale.

Questo processo ha le sue cause principali nel fatto che l'autonomia e lo Statuto sono stati spesso interpretati in modo restrittivo e distorto ed addirittura sostanzialmente modificati in modo indiretto, con l'acquiescenza, talvolta, sia pure tacita, degli stessi organi istituzionalmente competenti a sorvegliare e difendere l'autonomia; e nel fatto che l'azione dell'istituto autonomistico è stata interpretata spesso in *sensu assistenziale più che sociale*, specialmente quando si sono chiesti alla Regione interventi che non sembra siano stati utili alla collettività né sul piano economico, né su quello sociale, né su quello politico, perché hanno, se non determinato, certo almeno favorito il sorgere di un *neoclientelismo* che a sua volta ha finito per frenare la crescita democratica della comunità regionale¹⁵.

E continua: «Non bisogna però nascondere un altro elemento, che non è di scarsa rilevanza. Il legislatore regionale, infatti, è rimasto come intrappolato nella complessa rete della legislazione statale, anzi del *funzionamento generale dello Stato*: che sono ancora oggi, nella maggior parte, espressione tipica della logica dello Stato accentrato fascista. In esso, infatti, si preferì di regola, intervenire in settori appartenenti esclusivamente alla funzione esecutiva e quindi al Governo, non con atti amministrativi, ma con atti aventi forza di legge e cioè con decreti-legge emanati dal Governo, *praticamente senza nessun controllo parlamentare*. Ciò aveva una ben precisa spiegazione in quel regime, perché permetteva di governare evitando anche la pura formalità dell'assenso di un Parlamento che era, in realtà, totalmente asservito alla dittatura.

La Repubblica ha *ereditato* questa situazione e non è stata capace di liberarsene: ancora oggi l'Italia è uno degli stati contemporanei che conta *il maggior numero di leggi* che regolamentano le materie più diverse, molte delle quali, in particolare, sarebbe obbligatorio non regolamentare con leggi.

Il legislatore statale non ha provveduto ad effettuare l'indispensabile revisione radicale. Al contrario, ha continuato – magari usando leggi approvate dal Parlamento – sulla stessa strada, che se era logica e congeniale per lo Stato totalitario, è *assolutamente contraria* all'essenza stessa dello Stato democratico. Così facendo, peraltro, il legislatore repubblicano ha disatteso precise disposizioni costituzionali: sicché soltanto negli anni Settanta, ad esempio, è cominciato quel processo di armonizzazione tra norme legislative e tipo di Stato che la *IX disposizione transitoria e finale della Costituzione* aveva disposto più di trent'anni fa: «La Repubblica, *entro tre anni* dall'entrata in vigore della Costituzione, *adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali* e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni».

Il legislatore regionale, a sua volta, non ha avuto l'accortezza di emanciparsi da questo sistema ed ha continuato ad operare secondo lo stesso metodo. Così in questo trentennio la Sardegna è stata sommersa da un *migliaio di leggi e leggine*, che hanno creato una ancora più fitta e complessa rete normativa, tutt'altro che utile e funzionale. Per uscire da questa situazione e dare chiarezza alle norme, incisività all'azione amministrativa e legislativa, certezza nel diritto e fiducia nei pubblici poteri al cittadino non resta che porre mano ad attento processo di *delegificazione*, cioè alla «cancellazione» delle leggi inutili o superate. Così si potrà anche evitare che il potere legislativo sprechi le sue energie in attività che non sono di sua sostanziale competen-

za e metterlo in condizione di operare ben più utilmente in settori che sono più congeniali ad esso e più produttivi per la comunità isolana”¹⁶.

Tutte osservazioni giuste ma che colgono nel segno solo alcune reali cause del “fallimento” dell’Autonomia o della crisi che dir si voglia. Ne coglie alcune ma non altre che sono ugualmente centrali: quelle che invece vengono individuate con nettezza da un intellettuale sardo e nazionalitario come Eliseo Spiga che nel criticare radicalmente l’Autonomia e con essa – perché è strettamente legata – la cosiddetta Rinascita, sul giornale *Nazione Sarda*, in un articolo dal titolo significativo, *L’Autonomismo abortivo*¹⁷, parla della Sardegna amministrata dal regime autonomistico come se si trattasse di una qualsiasi provincia dello Stivale e per ridurla a una provincia qualunque. Le strutture dei partiti politici inoltre fondate sulla dipendenza hanno assecondato questo gioco. E individua soprattutto nella DC il maggior responsabile dell’«aborto».

Per Spiga “Se la DC locale vuole davvero alzare la bandiera dell’Autonomia deve fare ben altro che proporre programmi, anche se apprezzabili, e Giunte anche se unitarie. Deve entrare nell’ordine di idee di prendere senza indugi la nazionalità sarda. E, cioè, deve fare fundamentalmente due cose:

1. conquistare un potere esclusivo di decisione entro l’ambito della Sardegna, anche a costo di rotture e separazioni rispetto al potere centrale della DC;
2. liquidare totalmente l’autonomismo abortivo, assumere la Nazione Sarda e non lo Stato come punto di riferimento cardinale e accettare fino in fondo che essa, la Nazione sarda, è titolare di un diritto storico e morale all’autonomia e all’autogoverno”¹⁸.

Spiga in questo suo articolo individua con nettezza due aspetti che sarebbero alla base dell’Autonomismo abortivo:

1. l’organizzazione dei Partiti –della DC ma anche di tutti gli altri Partiti italiani- strutturati centralisticamente, ad immagine e somiglianza dello Stato. Per cui essi di fatto sarebbero solo Partiti italiani, semplicemente domiciliati in Sardegna, ma con la testa in Italia, senza alcuna autonomia né organizzativa né politica. Semplici agenzie territoriali che devono rispondere alle Agenzie madri del Continente. E dunque a decidere sarà sempre Roma con i suoi “gerarchi”. Senza autonomia dei Partiti non si dà dunque autonomia della Regione.
2. l’assunzione della Nazione Sarda – e dunque dell’identità “nazionale” della Sardegna, con le sue peculiarità storiche, geografiche, culturali, linguistiche del tutto assenti nello Statuto sardo e alla base, – secondo Spiga e non solo – dell’aborto autonomistico. A tal proposito rimandiamo a quanto noi stessi abbiamo scritto nel saggio *Statuto sardo e dintorni*¹⁹ a proposito di uno Statuto nato sul crinale esclusivamente economicistico e che dunque brancola come un cieco nel mondo sardo tutto segnato da specificità etno-nazionali, linguistiche e culturali.

Nella presentazione all’opuscolo della Regione sarda si scrive che “Il Consiglio e il Governo regionali hanno deciso di promuovere iniziative idonee a sollecitare una riflessione critica sulle esperienze di questi trent’anni di vita dell’Istituto autonomistico e ad esaltare, non retoricamente, il significato delle ricorrenze, con manifestazioni politiche e culturali tese a coinvolgere le masse popolari, specie quelle giovanili”²⁰.

Il libretto è destinato infatti ai giovani, specie delle scuole medie e degli Istituti superiori.

Ne saranno consegnati centomila. Ricorda a questo proposito, un altro ipercritico nei confronti dei 30 anni di Autonomia e Rinascita – mancate – l'intellettuale nuorese Mario Ciusa Romagna, letterato, saggista e critico d'arte, su *Nazione Sarda*: "Un alunno a cui è stato consegnato il libretto «Trent'anni di Autonomia per la Sardegna» mi ha reso la pubblicazione con il titolo così corretto: «trent'anni di Autonomia contro la Sardegna».

Mi chiedo spesso: per i politici che sprecano così a cascata il denaro pubblico non esiste una procedura penale, un processo? Perché i politici, quando compiono misfatti come li hanno compiuti da noi, devono restare impuniti? In Sardegna il disastro è sotto gli occhi di tutti. Non si può nascondere con nessuna cortina di propaganda. La cosiddetta rinascita si è concretizzata in emigrazione, in crescita del sottosviluppo, nel passaggio da una economia di sussistenza a quella di assistenza"²¹.

Se è possibile, ancor più critico nei confronti dei primi decenni di Autonomia è uno storico come Raimondo Carta-Raspi che nella sua monumentale *Storia della Sardegna* scrive: "I risultati del primo venticinquennio di autogoverno regionale sono condizionati da quest'impostazione della classe cui il potere regionale viene a cadere in mano.

Disabituata a scelte politiche e ad iniziative imprenditoriali autonome ed incapace di improvvisarsi una disposizione mentale per tale ruolo, la classe neodirigente sarda finisce per rimanere politicamente succube, nonostante talune più plateali che sostanziali alzate di testa, dei condizionamenti del Governo Centrale (il collegamento partitico tra la classe politica al potere in Sardegna e quella al potere a Roma limita all'estremo le possibilità di far salve le esigenze regionali di fronte a quelle nazionali); e rimettere il compito della rinascita economica dell'isola nelle mani degli specialisti economici per eccellenza: gli industriali del Nord Italia, d'Europa e del mondo in genere, cui interessi radicare iniziative in Sardegna.

Non trovandosi dunque più in casa i colonialisti, la classe neodirigente sarda se li va a cercare: ciò pur essendo gli imprenditori cui va ad affidarsi per lo sviluppo dell'isola specializzati nell'industria, e pur essendo per contro la Sardegna specializzata in tutt'altro, e cioè nella pastorizia e nell'agricoltura principalmente, e poi nella economia mineraria, nel commercio e nell'artigianato.

Succede così in Sardegna ai precorsi colonialismi un nuovo colonialismo: il colonialismo industriale. E ciò per il tramite di quello stesso istituto dell'autonomia regionale che avrebbe dovuto redimere dalla frustrazione le tradizionali economie isolate ed il «sardismo» in genere.

Si assiste pertanto nell'ultimo ventennio alla calata in Sardegna dei grandi imprenditori industriali lombardi e piemontesi, e con essi dei colossi americani della Gulf, della Esso, dei monopoli tedeschi, dei finanzieri svizzeri, attirati dalle provvidenze e agevolazioni fiscali e finanziarie, da certe materie prime, dalla disponibilità di mano d'opera a bassi salari"²².

Carta Raspi così continua, citando un saggio di Giulino Cabitza (alias, Eliseo Spiga): "Naturalmente, ciò non vuol dire che il colonialismo abbia sempre le stesse maniere, scopi e dimensioni. Il drenaggio delle risorse finanziarie locali, per esempio, non avviene più attraverso il fiscalismo statale. Ci pensano direttamente la Regione e le banche a mettere a disposizione dei monopolisti gli ingenti capitali che invece dovrebbero

essere destinati a finanziare lo sviluppo economico locale. E così, se l'Aga Khan o un industriale del Nord si fanno ricevere dal Presidente della Regione, questo è un avvenimento che sui giornali appare con un titolo a quattro colonne, mentre se un contadino chiede un modesto contributo o un mutuo per un qualsiasi miglioramento fondiario, è già sfacciatamente fortunato se trova l'impiegato che gli dice di ripassare. Nasce la fola, paradossale e utopistica, della industrializzazione forzata e in tempi brevi della Sardegna. Si sognò il cielo dell'isola popolato di ciminiere, la Sardegna trasformata in una sonante officina: un'immensa Busto Arsizio galleggiante²³.

Con questo giudizio Carta-Raspi – e con lui Spiga – coglie nel segno, mettendo a fuoco una delle scelte più sciagurate e fallimentari della classe politica isolana, specie di quella dominante in Sardegna nei primi trent'anni della Autonomia: la petrolizzazione dell'Isola, di cui parleremo in seguito. Occorre però precisare che certo grande responsabilità hanno i politici sardi – dunque i “macchinisti” ma che altrettanta responsabilità è da imputare alla “macchina”, che affidava allo Stato – sia pure col concorso della Regione – la rinascita economica, come recita testualmente l'art. 13 dello Statuto: *“Lo Stato col concorso della regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola”*.

8. La Regione «nuova» auspicata dal Consiglio regionale dopo 30 anni di Autonomia

Non c'è dunque da meravigliarsi se, non avendo consapevolezza delle profonde e reali cause della crisi dell'Autonomia – in realtà del “fallimento”, come molti intellettuali sardi e analisti affermano – i rimedi che avanza sono solo “pannicelli caldi”, proposte di dettaglio e marginali che non mettono in discussione l'impianto centrale dello Statuto “antiautonomico”.

Ecco cosa scrive il Consiglio – e per esso il Comitato per il XXX anniversario dell'Autonomia nell'opuscolo già citato: “Nella storia di questi trent'anni di vita dello Statuto sardo si possono, da un punto di vista giuridico-istituzionale, individuare diversi periodi.

Il *primo* comprende l'arco di tempo che va dall'emanazione dello Statuto (1948) all'entrata in funzione della Corte costituzionale (1956); il *secondo* arriva fino all'entrata in funzione delle Regioni ad autonomia ordinaria (1970); il *terzo* è quello attuale, caratterizzato da alcuni elementi di fondo come *il mutamento del quadro politico, il nuovo slancio che il regionalismo riceve dalla pressione che oggi le Regioni hanno la possibilità di esercitare* (esso ha raggiunto per ora il suo obiettivo più alto con l'emanazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha dato al Governo la delega per emanare i decreti necessari a completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni che spettano loro in base all'art. 117 della Costituzione), *il rilancio del Piano di rinascita per la Sardegna*, avvenuto con la legge di rifinanziamento del 24 giugno 1974, n. 268.

È questo il momento nel quale la Regione sarda può e deve diventare un ente di impulso, di controllo e di indirizzo specialmente nei confronti di quegli enti locali attraverso i quali avrebbe dovuto esercitare fin dall'inizio le sue funzioni. Ma è anche il momento nel quale deve rivendicare *il completamento del passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione*.

Questo rilancio dell'autonomia deve essere fondato su un *rinnovamento della Regione*: su una riforma del suo assetto organizzativo e burocratico, ma soprattutto sulla costruzione di un *nuovo rapporto Stato-Regione-Enti locali* in cui la Regione diventi il naturale centro di aggregazione partecipativa della comunità, l'interprete reale delle esigenze «storiche» di questa.

Tra le riflessioni che possono essere suggerite dal trentesimo anniversario della nascita dell'autonomia sarda particolare rilievo ha il problema *dell'attualità del testo dello Statuto speciale*. L'entrata in funzione di tutti gli Enti Regionali ha dato l'avvio a una serie di processi innovativi che incidono (e incideranno sempre di più) sull'intera società statale tanto nei suoi aspetti strutturali pubblici quanto negli aspetti privati: in una parola nei rapporti fra il cittadino e il potere.

Per realizzare questo nuovo rapporto, il problema per la Sardegna non sembra essere quello di sostituire il testo statutario attuale oppure di apportarvi modifiche più o meno ampie: ma semmai quello di *rileggere lo Statuto*, cioè dargli una nuova interpretazione alla luce di un *nuovo concetto dell'autonomia* e di un *nuovo concetto della democrazia*, che non deve essere più soltanto rappresentativa ma anche e soprattutto *partecipativa e partecipata*.

È in questa prospettiva che si potrà dare meglio un giudizio consapevole sull'attualità e sulla validità dello Statuto speciale, e - sulla base di un rilancio generale dell'autonomia isolana - procedere più sicuramente sul cammino del progresso sociale ed economico della Sardegna"²⁴.

9. Statuto, democrazia rappresentativa e “democrazia partecipativa e partecipata”

Il Consiglio regionale, mentre sottovaluta l’esigenza improcrastinabile di sostituire il vecchio Statuto proprio per apportarvi “*ampie modifiche*” coglie un dato importante: che occorre “*rileggere lo Statuto*” alla luce “*di un nuovo concetto dell’autonomia e della democrazia, che non deve essere più solo rappresentativa ma anche e soprattutto partecipativa e partecipata*”.

In altre parole il Consiglio regionale si rende conto ed è consapevole che la Regione è sempre più percepita dall’opinione pubblica come lontana e avulsa dai propri bisogni e interessi, secondo alcuni addirittura come controparte dei cittadini: “Ente antioperaio” la definì *Il Manifesto sardo*.

Di qui l’esigenza, sentita oramai anche dalla classe politica di avvicinarla alla gente sarda superando l’anemico concetto di democrazia ridotta a mera rappresentanza istituzionale e istituzionalista e parlando quindi di “*democrazia partecipativa e partecipata*”. Noi preferiremmo parlare di democrazia di base, di democrazia diretta, popolare, dal basso. Anche sulla scia di Emilio Lussu che – insieme al Federalismo – sosteneva che occorre sviluppare esprimere e sprigionare le capacità e le forze alla base della società civile. A tal fine occorre – scrive – creare organismi -sindacali, tecnici, economici e politici- che stimolino la coscienza di se stessi e delle proprie funzioni, che consentano lo sviluppo delle proprie capacità individuali e collettive in ogni campo.

Occorre rimarcare che lo Statuto è una “concessione” dell’Assemblea costituente italiana, espressione anche linguistica di un organismo “esterno” al contrario – per esempio – della Carta De Logu, promulgata sei secoli fa da un’autorità isolana. Poiché lo Statuto attiene all’autogoverno – l’aspirazione fondamentale e più antica della nostra Isola – è molto difficile che la Regione, costituita e gestita in base alle semplici norme statutarie, più o meno correttamente interpretate possa, da sola, essere considerata una istituzione di autogoverno della comunità sarda. “Non è tale, – scrive Eliseo Spiga – intanto, per la sua struttura organizzativa che è una misera e minuscola fotocopia dello Stato con i suoi assessori come ministeri e il suo accentramento politico-burocratico nel capoluogo cagliaritano. E non lo è perché la Regione non ha un reale rapporto giuridico con i Comuni, rimasti nella sostanziale dipendenza dello Stato, perché la Sardegna continua ad essere presidiata dai prefetti, che sono il simbolo oltre che lo strumento del centralismo statale; e infine perché deve coabitare forzatamente con le succursali provinciali dei Ministeri romani, pronti a pascolare anche abusivamente nei territori regionali”²⁵.

10. Lo Statuto sardo negli anni Ottanta

1) *Modifica art.8 sulle entrate della Regione*

Con un decreto del Presidente della Repubblica (19 giugno 1979, n. 348 che contiene le norme di attuazione statutaria, con ben 30 anni di ritardo!) venivano estese alla Regione sarda (e – fatto ancor più rilevante – agli enti locali infraregionali compresi nel suo territorio) le disposizioni normative dettate dal Dpr. 24 luglio 1977, n. 616, per le Regioni di diritto comune. L'effettiva entrata in vigore delle norme del decreto 348/79, per esplicita disposizione dell'art.83 dello stesso decreto, era però subordinata all'approvazione da parte del Parlamento nazionale di una legge che aveva lo scopo di individuare e garantire il passaggio dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie necessarie perché l'amministrazione regionale e gli altri enti locali (in primo luogo i Comuni) destinatari delle nuove competenze fossero messi nella condizione di poter effettivamente esercitare i poteri loro attribuiti dalla normativa d'attuazione.

“Tuttavia, – ricorda Fulvio Dettori – l'approvazione della legge fu possibile solo nell'aprile del 1983 (a cinque anni di distanza, quindi, dall'approvazione del DPR.), quando il Parlamento, con la legge 13 aprile 1983, n.122, si fece innanzitutto carico di dare attuazione a quanto era previsto nella legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825, con la quale, di fatto, era stata cancellata l'autonomia finanziaria della Regione) e provvide a modificare le disposizioni ormai sorpassate degli artt. 8, 9 e 12 dello Statuto sardo, garantendo così alla Regione, se non una vera e propria autonomia finanziaria, quanto meno la predeterminazione legislativa delle sue risorse finanziarie, che, fin dal 1973, erano state affidate a scelte del tutto discrezionali ed arbitrarie degli apparati ministeriali.

A questo proposito è bene ricordare che l'intervento legislativo del Parlamento ha avuto come oggetto una parte dello Statuto sardo (e, più esattamente, alcuni articoli del Titolo III), che il legislatore costituente aveva – come si usa dire – «decostituzionalizzato», resa cioè modificabile senza la necessità di fare ricorso ai procedimenti di revisione costituzionale (questo processo è invece obbligatorio per modificare od integrare la gran parte delle altre disposizioni statutarie, che hanno, come è noto, valore di legge costituzionale e per le quali è quindi richiesta la procedura «aggravata» previsto dall'art. 138 della Costituzione”²⁶.

L'art. 1 della legge 122/83 provvede – fra l'altro – ad armonizzare la disciplina legislativa delle entrate finanziarie della Regione con i principi introdotti dalla riforma tributaria del 1971-73, sostituendo il precedente testo dell'art. 8 (che, come si è detto, di fatto aveva cessato di esistere fin dal 1973) con le nuove disposizioni legislative che – ad esclusivo titolo informativo – si riportano qui di seguito:

Art. 1. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le entrate della regione sono costituite; .

- a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
- b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione;

- c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
- d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
- e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
- f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
- g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
- h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
- i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
- l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria».

A sua volta, l'art. 2 della legge 122/83 si è fatto carico di sostituire una parte dell'art. 9 dello Statuto sardo, modificando il testo originario con le seguenti disposizioni normative:

Art. 2. Il secondo comma dell'articolo 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute».

Con l'art. 3 della stessa legge sono poi stati abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 12 dello Statuto sardo, eliminando così alcune disposizioni in materia di esenzione per determinate merci dai dazi doganali, che avevano ormai perso ogni valore giuridico.

2) *Le norme di attuazione statutaria del DPR 348*

L'art. 4 della legge 122/83 disciplina il finanziamento delle funzioni amministrative che il DPR 1 giugno 1979, n. 348, aveva trasferito o delegato alla Regione ed agli enti locali infraregionali della Sardegna.

L'importanza delle nuove norme di attuazione statutaria stava soprattutto nel fatto che la loro entrata in vigore avrebbe dovuto modificare in maniera radicale il modello politico-organizzativo centralista e centralizzatore, che fino ad allora si era andato realizzando nella Regione sarda e sostanzialmente strutturato e funzionante con le stesse modalità e gli stessi criteri utilizzati dall'amministrazione statale: ogni attività amministrativa viene direttamente esercitata dagli uffici dell'amministrazione regionale; dove questo non è possibile, si procede alla creazione di enti dipendenti (o, se del caso, si utilizzano quelli avuti in eredità dallo Stato, come, per esempio, gli Enti provinciali per il turismo od i Consorzi di bonifica), organicamente collegati con i vertici politici dell'amministrazione regionale (Giunta e singoli assessori): i quali finiscono così per assumere caratteristiche e funzioni del tutto simili a quelle proprie della struttura ministeriale, divenendo veri e propri califfati..

“Non va dimenticato, del resto, -scrive ancora Fulvio Dettori- che sul modello politico-istituzionale realizzatosi nella Regione sarda hanno anche influito alcune specifiche disposizioni contenute tanto nel titolo dello Statuto sardo dedicato a questi problemi (il Titolo IV) quanto nelle relative norme di attuazione: come è noto, è infatti attraverso la loro applicazione che ha preso corpo e si è andata via via costruendo quella particolare struttura organizzativa che contraddistingue peculiarmente la «forma di governo» della Regione sarda. Per questo aspetto, vanno ricordate in primo luogo le disposizioni contenute degli artt. 34 e 37 dello Statuto sardo, con le quali è stata riconosciuta agli assessori regionali la qualità di organi esecutivi della Regione e gli è stato assegnato il compito di provvedere ai «singoli rami» dell'amministrazione. Le previsioni di questa norma dello Statuto hanno poi trovato un ulteriore rafforzamento nell'art. 12 del DPR 19 maggio 1949, n. 250, con il quale, riproponendo una formula organizzativa lungamente sperimentata a livello ministeriale, ad ogni componente della Giunta regionale è stato attribuito l'incarico di dirigere un singolo settore della macchina amministrativa della Regione, rispondendone poi politicamente alla Giunta. Non va inoltre dimenticato che nella stessa direzione si è anche mossa la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha considerato perfettamente legittima questa particolare posizione giuridico-politica degli assessori, stabilendo in maniera esplicita (si veda soprattutto la sentenza 16 luglio 1956, n. 20) che questi ultimi assumevano a tutti gli effetti la qualità *di organi esterni* della Regione. D'altra parte, questa posizione ha trovato ulteriori conferme all'interno dello stesso Statuto regionale e, più esattamente, nell'art. 41, dove, riconoscendo come non definitivi i provvedimenti adottati dai componenti della Giunta ed ammettendo nei loro confronti la possibilità di un ricorso gerarchico improprio al presidente dell'Esecutivo, si è implicitamente ribadita la qualifica di organo esterno attribuita all'assessore.

Le conseguenze giuridico-politiche provocate dall'adozione di questo particolare modello organizzativo sono troppo note perché non debbano essere ricordate che in modo estremamente sintetico: da un lato sebbene alcuni provvedimenti legislativi (come, per

esempio, la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione della Giunta regionale) abbiano tentato di porre un freno a questa tendenza, all'interno dell'apparato esecutivo hanno finito per prevalere in modo sempre più accentuato le spinte «centrifughe» e di conseguenza si è assistito ad una «frantumazione» delle competenze della Giunta a favore dei singoli assessori e del presidente; dall'altro, si sono invece irrobustiti ed accresciuti gli uffici regionali, nella convinzione che solo attraverso un buon lavoro istruttorio condotto dagli uffici dell'amministrazione regionale sarebbe stato possibile «far affluire alla Giunta le deliberazioni di competenza adeguatamente definite e selezionate» (Berti). Fra le principali conseguenze causate dall'adozione di questo modello organizzativo che abbiamo appena descritto vi è il mancato coinvolgimento delle autonomie locali infraregionali (e, in particolar modo, dei Comuni) nell'attività politico-amministrativa della Regione, con la contestuale decisione di quest'ultima di gestire direttamente le funzioni ed i poteri che le erano stati trasferiti, sia pure in maniera disorganica e frammentaria, con le norme di attuazione statutaria. In altri termini, il dato che più di ogni altro ha costantemente caratterizzato i rapporti fra l'amministrazione regionale e gli enti locali infraregionali è stato quello di una reciproca e pressoché assoluta «impermeabilità». Quanto queste considerazioni corrispondano alla realtà dei fatti lo si può ricavare da un esame, anche non particolarmente approfondito, dell'attività legislativa realizzata dalla Regione sarda in tutti i settori materiali che le sono statutariamente affidati. Un'analisi della legislazione regionale pone infatti in rilievo come l'atteggiamento e gli interventi dell'amministrazione regionale nei riguardi degli enti locali siano stati ininterrottamente ispirati a finalità di carattere «genericamente assistenziale»: fondate, cioè, sull'erogazione di contributi, spesso indiscriminati e settoriali.

Va ancora ricordato che, contrariamente a quanto era stabilito dalle disposizioni statutarie (che, all'art. 44, riprendendo la formula utilizzata dall'art. 118, 3° comma, della Costituzione, avevano previsto che la Regione dovesse esercitare *normalmente* le proprie funzioni *delegandole* agli enti locali), il ricorso alla delega di funzioni è stato estremamente limitato e frammentario, con trasferimenti privi di qualsiasi logica di organicità e completezza e comunque tali da non consentire un'effettiva ed efficace integrazione fra le funzioni delegate e quelle già attribuite agli enti locali con precedenti norme della legislazione statale. Nelle rare leggi di delega, infine, il ruolo assegnato agli enti locali è stato quello di meri esecutori di scelte e di decisioni preliminarmente compiute dall'amministrazione regionale che ha quindi continuato a conservare la piena responsabilità (politica prima ancora che giuridica) in ordine alla gestione di competenze e poteri formalmente attribuiti, invece agli enti locali.

In altri termini in Sardegna la delega di funzioni, anziché favorire il potenziamento e la valorizzazione delle collettività locali ha rappresentato una profonda limitazione (se non addirittura una violazione) dell'autonomia dei soggetti delegati. Per di più in diverse occasioni, la delega di funzioni regionali è stata disposta non a favore di comuni, Province o loro aggregazioni, ma viceversa a favore di enti sostanzialmente privi di qualsiasi legittimazione democratica (in quanto privi di necessari collegamenti con il corpo elettorale) e portatori di interessi di tipo settoriale e/o corporativo come, per esempio le camere di commercio o gli enti comunali di assistenza²⁷.

A denunciare il “centralismo” regionale è anche uno storico come Francesco Cesare Casula che scrive “Le Regioni stesse – soprattutto le prime, quello a “statuto differenziato”, che hanno preceduto le altre “a statuto ordinario” – hanno avuto la tendenza al loro interno, di mutuare dalle strutture centrali dello Stato lo stesso spirito centralista il quale giustappunto, tendeva a far coincidere in un unico soggetto tutti i poteri a disposizione al punto di creare tutta una serie di enti sub-regionali che hanno ingabbiato anche le autonomie locali (come per esempio quella dei Comuni i quali nella tradizione storica italiana, sono invece il nucleo dell’autonomia nonché dell’autogoverno). In tal modo la struttura che si è realizzata non ha fatto altro che riprodurre la struttura piramidale del vecchio stato-persona anche se la persona non è più un monarca ma una persona giuridica collettiva... La Costituzione, sebbene talvolta con qualche ambiguità, ha disegnato una forma dello Stato che i giuristi hanno definito “a stella” e cioè con tante articolazioni (le Regioni in particolare) le quali anche al loro interno riproducevano quella divisione dei poteri che fin dall’illuminismo costituisce la garanzia del buon governo democratico. Il centro, cioè è determinato dalla confluenza dei vari raggi degli enti che hanno il compito del governo complessivo delle comunità regionali. E tale modello doveva riprodursi anche all’interno delle singole regioni. Così non è stato. Al centralismo romano si sono aggiunti i centralismi delle varie capitali regionali. Almeno per quanto riguarda le materie lasciate alla competenze delle regioni. Ogni regione, infatti, ha al suo interno un organo legislativo e un organo esecutivo, più un “Presidente della Regione” che è insieme rappresentante legale della Regione (e la rappresenta, – per le Regioni a statuto speciale – nel Consiglio dei Ministri quando vi sono in discussione questioni che interessano specificatamente la Regione rappresentata) e capo dell’esecutivo. Tutto ciò sottolinea la funzione di “governo complessivo” della comunità (sarda nel nostro caso) che ha la regione quale articolazione dello Stato. Ma allora – si dirà – che cosa resta del vecchio Stato a struttura piramidale che, mutuato in gran parte dallo Stato napoleonico, portava verso il vertice tutti i momenti decisionali più importanti e lasciava nei “rami bassi” soltanto i poteri delegati? Ne è rimasta la prassi. Soprattutto la prassi politico burocratica, sviluppata anche nei nuovi istituti democratici: così, come ogni pratica deve arrivare “alla firma del Ministro”, anche ogni pratica regionale di qualche importanza, deve arrivare “alla firma dell’assessore”. E ciò, nonostante la Costituzione sia molto chiara nel distinguere fra l’attività di governo e l’attività di amministrazione e nonostante lo Statuto sardo sia altrettanto chiaro nel creare per la regione soltanto tre organi: il Consiglio, il Presidente, la Giunta. Per cui la Giunta, formata dal Presidente e dagli Assessori, deve considerarsi organo collettivo ma unico. Ne consegue che la “ministerializzazione” della struttura regionale, com’è ora, è una distorsione della regola.

In conclusione: così come la prassi prevalente per esercitare il potere ha fatto assumere agli organi centrali dello Stato, compreso il Parlamento, funzioni di pura gestione (sono le “leggine” magari sul numero dei bottoni delle uniformi dei postini che assorbono gran parte delle attività) altrettanto la prassi della Regione ha concentrato nell’istituto “ministerializzato” le funzioni amministrative che Costituzione e Statuto affidano alle autonomie sub-regionali. Sicché al posto di un sistema a stella” (sia all’interno delle Regioni sia dello Stato) si è mantenuto un sistema “a piramide”: una grande “piramide” al centro e tante piccole “piramidi” in ciascuna delle venti Regioni italiane”²⁸.

Poiché condividiamo in toto quanto sostenuto dall'illustre Professore medievista, ci esimiamo dall'aggiungere alcunché se non un piccolo particolare: il centralismo della Regione sarda – parliamo di essa perché è essa a interessarci, almeno in questa sede – come l'intreccio e la confusione fra attività di governo e attività di amministrazione gestione non è casuale: serve a trasformare gli Assessorati in veri e propri califfati con cui creare consenso attraverso il clientelismo, per dare prebende e privilegi ai loro grandi elettori e accontentare con mance e posti di lavoro elettori, amici, familiari e famigli.

11. Dalla politica contestativa e rivendicazionista alla Statutaria

Nonostante anche all'interno della stessa classe politica si sia consapevoli della necessità di riscrivere lo Statuto, – perché debole, inadeguato, vecchio etc. etc. – sostanzialmente qualsiasi tentativo – almeno fin'ora – è abortito.

C'è stata certo la politica contestativa e rivendicazionista nei confronti dello Stato degli anni '70 guidata da Paolo Dettori. In una legislatura – l'XI – il Consiglio regionale ha addirittura nominato una Commissione ad hoc – ovvero per riscrivere lo Statuto – chiamata pomposamente “Commissione speciale per l'Autonomia” che ha partorito un documento mostriciattolo, tale da non meritare neppure la discussione in Aula da parte del Consiglio. Fino ad arrivare all'oggi, esattamente alla Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna approvata il 7 Marzo 2007, a maggioranza, dal Consiglio regionale. L'oggetto della legge – è detto testualmente nell'art.1 del titolo I – è questo:

“La presente legge, in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale”.

La legge è duramente contestata non solo dai consiglieri dell'opposizione in Consiglio regionale ma anche da alcune forze politiche della stessa maggioranza di Giunta che pure l'avevano votata. È contestata da pezzi importanti dell'opinione pubblica, intellettuali, sindacati. Ecco qui di seguito due documenti molto significativi contro la statutaria: il primo del Comitato per il No al referendum – che dovrebbe confermare o meno la Statutaria e che è stato chiesto da 19 consiglieri regionali – e il secondo con la posizione di del Sindacato etnico sardo, la Confederazione sindacale sarda. Sulla stessa posizione, sostanzialmente è anche la CISL.

12. Contro la Statutaria

1) *Il Comitato per il NO*²⁹

Siamo un gruppo di donne e uomini liberi che si battono contro l'approvazione della Legge Statutaria, votata dal Consiglio Regionale della Sardegna lo scorso 7 Marzo.

Care concittadine e cari concittadini sardi,

Il prossimo 21 ottobre saremo chiamati a votare nel referendum sulla cosiddetta Legge Statutaria, che riguarda il funzionamento interno delle istituzioni regionali.

Una legge che il Consiglio regionale ha approvato nello scorso mese di marzo affrettatamente, senza che sia stato prima elaborato – ed il ritardo è ormai di sette anni – il nuovo Statuto Speciale, indispensabile per dare alla Sardegna un nuovo ruolo in Italia e in Europa e per disporre dei poteri e delle risorse occorrenti per lo sviluppo.

La legge statutaria vorrebbe regolare il funzionamento della Regione confermando e rafforzando quella enorme concentrazione di potere che già oggi è in capo al solo Presidente della Regione.

Essa non risolve il problema del conflitto d'interessi: se il Presidente o gli Assessori, da lui direttamente nominati, sono grandi imprenditori, non vieta che le imprese di loro proprietà possano partecipare alle gare per gli appalti pubblici indette dalla Regione.

Non riduce il numero delle cariche politiche. Introduce nuove limitazioni del diritto dei cittadini ad essere candidati al Consiglio regionale. Non consente ai cittadini di esprimersi sui privilegi della casta politica. Limita la partecipazione popolare, aumentando ingiustificatamente il numero delle firme di elettori necessarie per promuovere i referendum e il numero dei votanti necessari per la loro validità.

Esclude i Comuni e le Province dalla partecipazione alle decisioni regionali.

La Legge Statutaria è ispirata a un presidenzialismo autoritario e a un nuovo centralismo regionale. Nello stesso tempo favorisce il permanere al potere della casta politica e ne esclude il popolo sardo.

Questa legge entrerà in vigore, tuttavia, solo se supererà la prova del referendum popolare, che è stato promosso e sostenuto da numerose persone di diverso orientamento culturale e politico.

I sardi vogliono istituzioni efficienti e trasparenti. Siamo contro la lottizzazione delle istituzioni fra i partiti, ma anche contro una legge che consegna tutto il potere nelle mani di una sola persona, o di gruppi ristretti, espressioni degli interessi economici e politici più forti ed esclusivi. Istituzioni governate non democraticamente, come l'esperienza dimostra anche nell'Isola, non possono soddisfare la domanda di sviluppo e di lavoro della società sarda.

La nostra autonomia regionale deve nutrirsi di una più diretta partecipazione democratica. Il Consiglio regionale deve rappresentare l'interesse generale di tutti i sardi. La Regione non deve accentrare su di sé poteri che spettano alle istituzioni locali. I cittadini devono poter controllare l'operato degli amministratori pubblici. Al popolo non si può impedire di intervenire direttamente nelle decisioni delle pubbliche istituzioni.

2) La posizione della CSS³⁰

La Direzione Nazionale della Confederazione Sindacale Sarda – CSS –, riunita a Cagliari in data 27/9/2007 ha esaminato la legge Reg.le Statutaria nel testo approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Rg.le della Sardegna in data 7/marzo/2007, evidenzia innanzitutto che detta legge per essere promulgata deve essere approvata dall'unanimità del Consiglio, come recita l'art.15, secondo comma della Statuto Speciale della Sardegna o, qualora la legge avesse dal Consiglio una maggioranza inferiore ai due terzi dei consiglieri in carica, da un Referendum popolare. Poiché questa Legge è stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei Consiglieri Regionali, la stessa è stata sottoposta a Referendum popolare richiesto da 19 consiglieri regionali, ai sensi dell'art.15, quarto comma dello Statuto Sardo che stabilisce che detto Referendum può essere richiesto da un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio Regionale. Il Referendum è stato indetto dal Presidente della Giunta Regionale per il 21 ottobre 2007 e tutti gli elettori sardi sono impegnati ad esercitare democraticamente il loro diritto di voto. La Direzione Nazionale della Confederazione Sindacale Sarda – CSS – dà indicazione di voto, schierandosi apertamente per il NO per le seguenti motivazioni:

- 1. È una Legge slegata dall'elaborazione indispensabile ed improrogabile del Nuovo Statuto speciale della Sardegna;*
- 2. Il testo votato dal Consiglio non è stato sottoposto al confronto delle parti sociali, economiche e culturali della Sardegna ed è stato approvato senza un vero dibattito dal Consiglio sotto il ricatto dello scioglimento;*
- 3. È una Legge pensata in solitudine e ad personam su uno schema di Presenzialismo forte, unico nei paesi occidentali, che prevede un enorme concentrazione di potere ancora più marcato di quello odierno in capo al solo Presidente della Regione;*
- 4. Limita fortemente la libertà di partecipazione popolare dei cittadini, aumentando da 10 mila a 15 mila le firme per la richiesta dei Referendum e riduce arbitrariamente le materie che si possono sottoporre a Referendum popolare, tra cui l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali;*
- 5. Annulla l'equilibrio dei poteri, svuotando il ruolo del Consiglio Regionale a cui viene sottratta tutta la materia regolamentare che va in capo alla Giunta Regionale unitamente a tutte le nomine degli Enti Regionali su cui il Consiglio non ha più nessun potere di controllo;*
- 6. Accentua il Centralismo regionale, limitando pesantemente le competenze e l'autonomia delle Province e dei Comuni;*
- 7. Mancano gli istituti di garanzia per i cittadini come il Difensore Civico;*
- 8. Non richiama in nessun articolo la nostra identità di popolo sardo né si interessa delle tematiche del lavoro e della solidarietà sociale;*
- 9. Non risolve il conflitto di interessi, che anzi regola a favore del Presidente, degli Assessori e degli stessi Consiglieri, consentendo alle società di Presidente, Assessori e Consiglieri di beneficiare di provvedimenti di favore,*

compresa la partecipazione alle gare d'appalto indette dalla Regione con commissioni nominate e controllate dalla stessa Giunta regionale;

10. *È una legge pericolosa per la democrazia perché, dietro la giusta e moderna esigenza di governabilità, nasconde la voglia di potere e di controllo in una sola persona, rifuggendo da ogni forma di partecipazione e condivisione sociale.*

Occorre aggiungere – a tutte queste considerazioni assolutamente giuste e condivisibili – che il Referendum tenutosi il 21 Ottobre del 2007 pur non raggiungendo il quorum previsto del 33% degli elettori, ha visto la stragrande maggioranza dei sardi votare contro. Divamperà nuovamente la polemica e l'interpretazione di quel voto. Segnatamente vi saranno interpretazioni diverse in merito alla possibilità o meno di promulgare la legge sulla Statutaria anche in presenza, da una parte del non raggiungimento del quorum al referendum e dall'altra vista la stragrande maggioranza degli elettori contrari alla legge. Fatto sta che il Presidente della Giunta Renato Soru, pur in presenza di queste polemiche, promulga la legge Statutaria. A questo punto però interviene il Governo che impugna la legge, con il Consiglio dei Ministri, rimandandola alla Corte Costituzionale.

Ma ecco sull'intera vicenda, l'opinione di un giurista, il professor Andrea Pubusa, docente di diritto amministrativo all'Università di Cagliari:

“Il Consiglio dei ministri nei giorni scorsi ha riportato la legge statutaria al giudizio della Consulta. L'assessore Dadea e molti acritici sostenitori del presidente Soru hanno visto in essa niente più che un contentino propagandistico per Pili... In realtà, la questione merita una diversa considerazione, anche perché l'impugnazione è frutto di un atto dell'Avvocatura erariale, ufficio d'indubbia autorevolezza giuridica, cui spesso ricorre anche la Regione sarda. Come si ricorderà, Soru, il 10 luglio scorso, per poter promulgare la legge statutaria ha modificato la formula della promulgazione prevista dalla legge regionale sui referendum. Ed ecco la censura dell'Avvocatura dello Stato, trasfusa nell'atto d'impugnazione: modificando indebitamente la formula della promulgazione il Presidente ha violato l'art. 15 dello Statuto speciale, in forza del quale la legge statutaria «sottoposta a referendum non è promulgata e non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Promulgando la legge non approvata dal referendum del 2007, Soru ha invaso non solo la sfera riservata all'assemblea legislativa regionale (modificando la formula di legge), ma ha violato anche la disciplina dello Statuto speciale, che è legge costituzionale. Ora almeno da duecento anni, nei regimi costituzionali, il capo dell'esecutivo non può far leggi, deve solo eseguirle e tanto meno invadere la sfera delle attribuzioni definita dalla disciplina costituzionale, che, in questo caso, assegna allo Stato, tramite legge costituzionale, di stabilire i presupposti della promulgazione. Questo è il motivo del ricorso del Consiglio dei ministri alla Corte costituzionale. Il governo, infatti, ha sollevato un conflitto d'attribuzione, vedendo nella promulgazione della Statutaria con una formula extra ordinem un'invasione della sfera d'attribuzione dello Stato. La Costituzione prevede il conflitto di attribuzione, ma fra i poteri dello Stato, non fra quelli regionali.

Ecco perché il Governo ha configurato il contrasto come conflitto con la disciplina dello Statuto speciale, che rientra nell'esclusiva attribuzione dello Stato. Si tratta di un'ipotesi nuova, che però non può essere bollata con toni liquidatori. In verità, neppure

re il Costituente aveva ipotizzato che un Presidente di Giunta regionale potesse modificare una legge regionale e, quindi, anche quella costituzionale contenuta nello Statuto speciale. Certo è che un rimedio a tutela del legislativo regionale e delle prerogative statali dev'essere individuato, specie in una stagione di presidenti-sceriffi.

E, all'impugnazione del governo va riconosciuta questa volontà, anche se, viste le sue propensioni non proprio garantiste, è probabile che della intelligente elaborazione dell'Avvocatura dello Stato il governo abbia colto l'effetto pratico immediato (ossia l'impugnazione di un atto di un presidente di centrosinistra) più che quello istituzionale. Comunque, ora la questione è all'esame della Consulta. Vedremo se dichiara o meno ammissibile il ricorso. Nella prima ipotesi, la dichiarazione d'illegittimità e il conseguente annullamento della promulgazione, comporterà anche la perdita d'efficacia della Statutaria, e Soru sarà obbligato ad usare la formula di legge e a conformarsi all'articolo 15 dello Statuto speciale, che dovrebbe, stante l'esito negativo per la Statutaria del referendum, non consentire la promulgazione³¹.

13. Verso un nuovo Statuto

Il problema vero che abbiamo di fronte – come da più parti si è detto, anche in occasione del referendum sulla Statutaria – è la riscrittura di un Nuovo Statuto.

1) *Nato debole nel 1948 oggi è ancor più debilitato. Alcune cause.*

Nato già depotenziato, debole e limitato – più simile a un gatto che a un leone, secondo la colorita espressione di Lussu – nell’ormai lontano 1948 lo Statuto sardo in questi 60 anni di storia si è rivelato, sostanzialmente, un fallimento. Molte le cause. Ad iniziare quella che lo storico Francesco Cesare Casula individua con nettezza scrivendo: “Nello Statuto sardo non c’è nessun preambolo che supporti le ragioni dell’essere, nessuna coscienza storica che giustifichi il perché dovremmo essere trattati diversamente dalle altre 19 regioni italiane. Esso apre con un desolante titolo 1: «*La Sardegna con le sue isole è costituita in regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto...*»”³².

“Eppure – continua Casula – i padri della nostra autonomia isolana avevano sotto gli occhi la chiave di apertura di un’autonomia regionale unica, singolare, bastava aprire qualsiasi manuale di Diritto costituzionale per apprendere che «...l’attuale Stato italiano non è altro che l’antico regno di Sardegna ampliato nei suoi confini, ovverosia che «l’attuale Stato italiano si è formato con l’ingrandimento di quello sardo per via di consecutive annessioni di altri stati italiani sovrani come la Toscana, Parma, Modena e le due Sicilie, o di provincie staccatesi dai rispettivi Stati – pontificio e austriaco – come la Lombardia, le Marche, l’Umbria. Esso perciò non è altro che la continuazione del regno di Sardegna e, di questo prosegue la personalità giuridica, tant’è che la proclamazione del regno d’Italia il 17 Marzo 1861, fatta con legge sarda n. 4671, fu solo un nome nuovo dato all’antico regno di Sardegna, in quanto la Costituzione rimase ancora quella sarda, le legislature del Parlamento italiano continuarono la numerazione di quelle del Parlamento sardo, il re Vittorio Emanuele II mantenne la numerazione dei re di Sardegna, gli ordini cavallereschi sardi divennero ordini cavallereschi italiani, restarono in vigore i trattati conclusi dallo Stato sardo con l’estero e molte leggi sarde, come quella sulla promulgazione delle leggi stesse, sull’ordinamento del governo centrale, si intesero implicitamente estese dallo Stato sardo a tutto il regno d’Italia”³³.

“Per terminare – scrive lo storico medievista – vi fu adunque una interrotta continuità dell’antico ordinamento dello Stato sardo. Né questa continuità, a più forte ragione, è venuta meno per gli avvenimenti successivi come la rivoluzione fascista dapprima e quella antifascista in seguito e il passaggio dalla forma monarchica a quella repubblicana”³⁴.

In un’altra sua opera, il monumentale *Dizionario storico sardo*, F. Cesare Casula ribadisce la sua convinzione storico-giuridica: “Lo Statuto sardo, secondo noi, difetta di un **preambolo** giustificativo nella contrattazione col governo centrale, ben presente nello Statuto catalano, che fonda la sua contrattazione sulla peculiarità nazionale promanante dall’antico Principato di Catalogna: Ed è quanto purtroppo manca da noi,

sebbene abbiamo più ragioni dei Catalani di rifarci alla storia per una rivendicazione autonomistica non solo *speciale* ma *particolare* essendo -la nostra- la prima regione d'Italia, da cui nasce lo Stato oggi chiamato repubblica Italiana"³⁵.

Ma se puranche i legislatori della Costituente e i padri della nostra Autonomia non avessero voluto tener conto di tutto ciò, almeno avrebbero dovuto partire, nella formulazione dello Statuto, da un dato difficilmente contestabile: essere la Sardegna una nazione, avendo una sua peculiare e specifica identità etno-storica-culturale-linguistica. In realtà i Costituenti che dotano la Sardegna di uno "Statuto speciale" questo lo sanno e lo riconoscono. Perché altrimenti uno Statuto speciale all'Isola? Per motivi economici? Ovvero per la povertà, l'arretratezza e il sottosviluppo? E come spiegare allora che non verrà concesso uno Statuto speciale a molte regioni italiane sicuramente allora più povere, arretrate e sottosviluppate? Come la Lucania o l'Abruzzo?

Il motivo economico – peraltro ben documentato dall'articolo 13, che è la cartina di tornasole della scelta politica: "Lo Stato italiano col concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la Rinascita economica e sociale dell'Isola" – è la foglia di fico per nascondere i veri motivi –storici-culturali-linguistici- che se riconosciuti formalmente, avrebbero dato vita a ben altro Statuto, a ben altri poteri della Regione proprio sul versante storico-culturale-linguistico, che non a caso sono del tutto assenti.

Occorre aggiungere inoltre che in questi 60 anni ha subito un processo di progressivo svuotamento e di compressione sia dall'esterno, cioè da parte dello Stato centrale, sia dall'interno, – come abbiamo già visto e documentato – ovvero da parte delle forze politiche dirigenti sarde, che non sanno usare e, spesso, non vogliono utilizzare, gli stessi strumenti, possibilità e spazi che l'autonomia regionale offriva. Basti pensare a questo proposito alla vicenda delle norme di attuazione, che avrebbero dovuto riempire di contenuti le astratte previsioni statutarie, stabilendo quali dovevano essere i poteri reali della Regione nelle materie attribuite alla sua competenza. Queste norme o vengono emanate tardi, o non vengono emanate per niente, o vengono emanate in modo eccezionalmente riduttivo. E comunque non vengono quasi mai poste in atto. Ciò per constatare come le forze politiche sarde abbiano svilito la stessa limitata autonomia, statutariamente riconosciuta.

Non solo. Nato come Statuto speciale, oggi risulta dotato di meno poteri delle regioni a Statuto ordinario costituite nel '70 – anche di questo ne abbiamo già parlato – e di fatto rappresenta oramai un ostacolo alla realizzazione di una vera Autonomia, o peggio: serve solo come copertura alla gestione centralistica della Regione da parte dello Stato, di cui non ha scalfito per niente il centralismo. Paradossalmente lo ha perfino favorito, consentendo ai Sardi solo il succursalismo e l'amministrazione della propria dipendenza.

La Regione sarda di fatto, in questi 60 anni di storia, ha operato come mera struttura di decentramento e di articolazione burocratica dello Stato e come centro di raccordo e di mediazione fra gli interessi dei gruppi di potere locali e la rapina neocolonialista, soprattutto del Nord: esemplare in questo è la vicenda della industrializzazione petrolchimica che abbiamo già analizzato.

Da tempo perciò possiamo ormai considerare consumato il suo fallimento storico, contestuale a quello della Rinascita: come da tempo si è consumata la scissione fra

movimento popolare, opinione pubblica e Istituto autonomistico. Che dal senso comune della gente è considerato una controparte, una realtà ostile ed estranea ai Sardi.

Sono falliti miseramente anche i tentativi di un suo rilancio e rianimazione, prima attraverso la cosiddetta politica contestativa e rivendicazionistica della Regione nei confronti dello Stato degli anni '70 e, più recentemente, attraverso una Commissione nominata ad hoc dal Consiglio Regionale.

2) *Un nuovo Statuto che ricontratti su basi federaliste il rapporto Sardegna-Stato Italiano.*

“Oggi – abbiamo già avuto occasione di scrivere- è giunto il momento in Sardegna di imboccare decisamente la strada del rifacimento dello Statuto Sardo, una nuova Carta de Logu, una vera e propria Carta Costituzionale di Sovranità per la Sardegna, che ricontratti su basi federaliste il rapporto Sardegna-Stato Italiano e che partendo dall'identità etno-nazionale dei Sardi ne sancisca il diritto a realizzare l'Autogoverno, l'autodecisione, l'autogestione economica e sociale delle proprie risorse e del territorio, il diritto a usare e valorizzare la propria lingua e cultura, a gestire la scuola, i trasporti, il credito, le finanze e l'ordine pubblico, la possibilità di controllare i grandi mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione, di fronte alla quale oggi la Regione è totalmente disarmata e niente può fare perché essi rispondano a criteri di uso democratico e socialmente utile. Il potere infine, in settori fondamentali quali la difesa e i rapporti internazionali, di esprimere parere vincolante in merito a tutte le iniziative che tocchino gli interessi vitali della Sardegna”³⁶.

Porre in questi termini la questione della Nazione sarda, non significa a nostro parere, pensare alla creazione di un nuovo Stato, indipendente e/o separato, che rifiuti superiori livelli, anche istituzionali di integrazione e di interdipendenza, necessari oggi per affrontare i problemi socio- economici, a dimensione continentale e mondiale, connessi:

- alla ormai realtà economico-politica dell'Europa “unita”;
- alla diffusione delle nuove tecnologie e alla globalizzazione dell'economia e dei mercati;
- al crescente grado di interdipendenza e di integrazione raggiunto dall'economia dei singoli paesi e delle singole aree e regioni;
- al carattere europeo e internazionale assunto dai flussi e dallo scambio di materie prime, di prodotti manufatti, di tecnologie e di capitali;
- all'importanza soverchiante che in tali condizioni acquistano le economie su scala e le imprese che non producono solo per il mercato locale ma per mercati più ampi e lontani.

Il problema della Nazione sarda si pone invece oggi, in termini moderni e non ottocenteschi, come protesta contro lo Stato ufficiale unitario, accentrato, centralista e oppressore e dunque come lotta per il suo superamento, per il suo deperimento e per l'affermazione e la creazione di uno *Stato plurinazionale e pluri-etnico* che riconosca le nazioni minori e le etnie presenti al suo interno. In questa prospettiva, non angustamente indipendentista, si può oggi risolvere la “*Questione nazionale sarda*”: non distaccando l'Isola dallo Stato italiano, in cui storicamente è ormai incorporata, ma con l'ottenimento di tutti i poteri che le permettano l'autodecisione e l'autogoverno:

tali poteri deve prevedere il *nuovo Statuto sardo federale e non di Autonomia*, sia pure nuova o rinnovata e rimpolpata. E non si tratta evidentemente di diversità linguistiche o di una diversa modellistica giuridico- istituzionale.

La visione autonomistica dello Stato infatti, è ancora tutta dentro l'ottica dello Stato unitario e centralista – così come in buona sostanza è ancora disegnato dalla Costituzione repubblicana, anche dopo la “Riforma federalista” e temiamo, anche con il “Federalismo” di Calderoni e compagni, di cui si discute in questa legislatura a Roma – che al massimo può dislocare territorialmente spezzoni di potere nella “periferia” o, più semplicemente può prevedere il decentramento amministrativo e concedere deleghe parziali alla Regione, che comunque in questo modo continua ad esercitare una funzione di “scarico”, continua ad essere utilizzata come un terminale di politiche sostanzialmente decise e gestite dal potere centrale; che vede il rapporto Stato- Sardegna in termini asimmetrici, di pura e semplice dipendenza, che prefigura da un lato l'accettazione di uno Stato coinvolgente e ancora totalizzante – nonostante qualche timido tentativo di “dimagrimento” – dall'altro la concessione di uno spazio di gestione amministrativa e politica del tutto ininfluenza. Insomma, uno scambio ineguale, che pone la Regione in uno stato di marcata inferiorità.

Il Federalismo si muove in una logica diversa e per molti versi opposta. Non si tratta di dislocare parziali e limitati poteri dal “centro” alla “periferia”, dallo Stato Italiano alla Nazione sarda, poteri che rimarrebbero comunque articolazioni dello Stato centrale; si tratta invece di procedere – lo ripetiamo – “alla disarticolazione dello Stato nazionale unitario per dar luogo a una forma nuova e diversa di Stato di Stati, in cui per Stati non si intendono più Stati nazionali degradati da Enti sovrani a parti di uno Stato più grande, ma parte e territori di un Stato grande elevati al rango di Stati membri”³⁷.

In questa visione federalista il potere sovrano originario e non derivato spetta a più Enti, a più Stati e perciò scompare la sovranità di un unico centro, di un unico potere e soggetto singolare per far capo a più soggetti e poteri plurali. In questa visione la Regione cessa di essere la rappresentanza in sede regionale e periferica dell'Amministrazione statale per diventare l'Ente esponenziale della Comunità sarda.

3) Uno Statuto che ribadisca e conservi la “specialità”.

C'è da chiedersi se dentro questa visione federalista abbia ancora senso la “Specialità”, se non rappresenti un limite verso la “normalità” o peggio un ghetto. Noi riteniamo di no: pur all'interno di uno Stato federale la Sardegna come e più che nel '48 ha tutte le ragioni per rivendicare uno Statuto di “sovranità speciale”: motivi economici (basti pensare a tutti gli handicap e le diseconomie legate alla sua insularità) ma soprattutto etno-culturali: perché peculiare è la sua storia, atipica e dissonante rispetto alla coeva storia dell'Italia e dell'Europa; specifiche e particolari sono la sua cultura, le sue tradizioni ma segnatamente la sua lingua, che forti poteri e robuste prerogative statutarie speciali, appunto, devono poter difendere e valorizzare. Soprattutto a fronte degli attacchi provenienti da una sorta di “pensiero unico” che vorrebbe omologare tutto, annullando progressivamente differenze culturali, specificità etniche, peculiarità linguistiche, ibernando nella bara della tecnica, del calcolo economico, della mercificazione, della globalizzazione, la nostra Identità di Sardi, attraverso la *reductio* di tutto ad unum.

4) *Uno Statuto che superi il "centralismo" regionale*

Scrive a questo proposito Andrea Raggio (già Presidente del Consiglio regionale della Sardegna) in un articolo significativamente intitolato: *L'Orizzonte di nuova Autonomia* "Articolo 118 della Costituzione: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (primo comma)... Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (quarto comma)".

È il principio di sussidiarietà, in base al quale il livello più adeguato allo svolgimento di una funzione pubblica è individuato con riferimento sia alla "vicinanza" ai cittadini, sia alla capacità di meglio garantire l'interesse pubblico (sussidiarietà verticale), e i cittadini attivano autonomamente iniziative di collaborazione con le pubbliche amministrazioni per la realizzazione di un interesse comune, mettendo a tal fine a disposizione idee, tempo, relazioni sociali, risorse finanziarie e professionali (sussidiarietà orizzontale). Il principio di sussidiarietà dischiude una visione del rapporto tra le istituzioni e tra queste e i cittadini non più gerarchico e conflittuale, ma paritario e relazionale. In questa prospettiva le istituzioni hanno funzioni diverse, operano in ambiti territoriali diversi ma hanno tutte pari dignità, ed è superata la tradizionale rigida distinzione tra i soggetti attivi della potestà amministrativa, gli amministratori, e quelli passivi, gli amministrati. L'autonomia, regionale e locale, non è più articolazione dello Stato, mero decentramento di competenze e argine al centralismo statale, ma diventa "autonomia relazionale", principio organizzativo generale della Repubblica; i cittadini non sono più soltanto "amministrati", ma co-amministratori. La democrazia partecipativa si accompagna a quella rappresentativa ed entrambe interagiscono. È questo, a mio parere, l'orizzonte della nuova moderna Autonomia speciale, ed è a questo orizzonte che deve guardare la revisione dello Statuto. L'attuazione piena del principio di sussidiarietà, infatti, integrata dai diritti di cittadinanza amministrativa, cioè dai diritti inerenti alla specificità regionale che si aggiungono a quelli umani politici e sociali, consente di superare quest'anchilosata Regione bipolare e gerarchica – da una parte l'Ente, dall'altra le autonomie locali e i cittadini – e di dar vita alla Regione Ordinamento. Un tale indirizzo non solo risponde alla crescente domanda di democrazia, ma è condizione dello sviluppo. La partecipazione istituzionale e sociale, infatti, e l'accumulazione delle conoscenze sono oggi motori indispensabili di uno sviluppo non più limitato alla crescita dei consumi, ma strutturale e sostenibile. La combinazione sussidiarietà - cittadinanza amministrativa, inoltre, è la sola in grado di imprimere dinamismo alle aree urbane, soprattutto a quella cagliaritana intorpidita dalla gestione asfittica del centrodestra e dalla passività del centrosinistra"³⁸.

5) *La proposta dell'Assemblea Costituente.*

Inizialmente proposta esclusivamente dall'area nazionalitaria e sardista, l'*Assemblea Costituente* ha nel corso di questi anni, fatto proseliti sempre più numerosi e qualificati, tanto che oggi il Partito trasversale che la sostiene, – nella scorsa legislatura – è ormai maggioritario e comprende forze politiche di tutti gli schieramenti, intere organizzazioni sindacali pezzi importanti del mondo della cultura e delle professioni.

Purtroppo, l'attuale maggioranza nel Consiglio regionale l'ha affossata, proponendo come alternativa un'anemica e fallimentare *Consulta*, che bocciata da tutti, morirà miseramente.

Rimane tutt'ora valida, a nostro parere, la proposta di Assemblea Costituente, che dovrà dunque essere ripresa e praticata, magari con l'elezione, nel 2009 del prossimo Consiglio regionale che, auspichiamo, possa dissepellire.

Alla base dei sostenitori dell'Assemblea Costituente vi è certo la consapevolezza, visti i reiterati fallimenti, dell'impotenza e dell'incapacità del Consiglio regionale di riscrivere lo Statuto. Ma se pur anche fosse in grado, con le stantie e consuete procedure e riti e mediazioni sempre al ribasso, quale Statuto potrebbe produrre – ci chiediamo – chiuso com'è nell'invalidabile palazzo di Via Roma, che “enfattizza e ribadisce superbamente la separazione fra la piazza e lo Stato, fra i dannati della terra e gli addetti ai lavori, con una Regione che si è fatta stato e l'autonomia si estenua nei tempi morti della burocrazia e nei giochi simulati dei vassalli che chiedono a Roma gli inutili riti dell'investitura”?³⁹

Ma vi è soprattutto altro. L'Assemblea Costituente infatti non è solo un modo migliore e più democratico per riscrivere la Nuova Carta Costituzionale della Sardegna che regoli con un nuovo patto fra i Sardi, i rapporti fra la Sardegna, l'Italia e l'Europa e insieme definisca e sancisca le prerogative e i poteri di una Comunità moderna, orgogliosa, sovrana; essa può essere l'occasione per mettere in campo il protagonismo e la partecipazione diretta dei Sardi, per realizzare un grande e profondo movimento di popolo che prenda coscienza della sua Identità e nel contempo sia aperto alle culture d'Europa e del mondo, pronto a competere con le sue produzioni materiali e immateriali, finalmente deciso a costruire un futuro di prosperità e di benessere, lasciandosi alle spalle lamentazioni, piagnistei e complessi di inferiorità.

6) *Non si parte da zero.*

Nella riscrittura dello Statuto non si parte da zero: occorrerà partire da una serie plurima di proposte che in questi anni sono state fatte – da individui e da gruppi – che contengono elementi interessanti, molto avanzati e condivisibili. Segnaliamo – ma è solo un esempio – la proposta e bozza di Nuovo Statuto elaborata da un Comitato “*Firma per la tua Sardegna*”, presieduto dal giornalista e scrittore Gianfranco Pintore. Questo Comitato ha presentato nei mesi scorsi la bozza del nuovo Statuto, chiamata *Carta de logu nova de sa Nazione sarda*, che dovrà essere sottoposta alla discussione e alla sottoscrizione dei Sardi. Questo meccanismo consentirà la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre al Parlamento Italiano per l'approvazione. Particolarmente interessante è il prologo, in cui si sostiene che “*la Sardegna è una Nazione con proprio territorio, storia, lingua, cultura, tradizioni, identità e aspirazioni distinte da quelle della Nazione Italiana... per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione sarda è dotata di sovranità a titolo eguale a quella dello stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda*”.

Potrebbe essere un buon prologo al Nuovo Statuto: comunque certamente più avanzato dell'art.1 che di fatto serve come prologo all'attuale Statuto che recita – lo ripetiamo – così: “*«La Sardegna con le sue isole è costituita in regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto...»*”.

Una desolazione e una nullità politica, culturale, storica. Da questa premessa non poteva che derivare il “gatto” invece del “leone” di lussiana memoria!

BIBLIOGRAFIA

1. Francesco Cesare Casula ed Elena Rossi, *Autonomia Sarda e Autonomia Catalana*, Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di storia dell'Europa Mediterranea, Cagliari-Genova-Torino. Ed. ETS, Pisa 2006, pag.13.
2. Ibidem, pag.17.
3. Emilio Lussu, *Federalismo* n. 6 di "Giustizia e Libertà", Marzo 1933 ora anche in *Statuto sardo e dintorni*, di Francesco Casula (a cura di) , Artigianarte editore, Cagliari 2001, pagg. 95-113
4. Norberto Bobbio, *Federalismo*, Introduzione a Silvio Trentin, 1997.
5. *Autonomia Sarda e Autonomia Catalana* di Francesco Cesare Casula ed Elena Rossi, op. cit. pag.19.
6. Francesco Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, Delfino editore, Sassari, 2003, pag. 1730.
7. Fulvio Dettori, *Lo Statuto sardo*, in *La Sardegna* enciclopedia in tre volumi a cura di Manlio Brigaglia, *volume 2°*, sez. l'Autonomia regionale, pag.40.
8. Umberto Allegretti in *Questione sarda*, materiali per il dibattito, Edizioni Dps, Cagliari, 1978, pag.31.
9. Ibidem, pag.31.
10. Ibidem, pag.31.
11. Fulvio Dettori, in *La Sardegna* volume 2°, sez. L'Autonomia regionale, pag.40.
12. Antonello Mattone, *Velio Spano, Vita di un rivoluzionario di professione*, Cagliari 1978.
13. Federico Francioni, in *Questione sarda*, materiali per il dibattito, Edizioni Dps, Cagliari, 1978, pag.5.
14. Ibidem, pag.8.
15. *Trent'anni di Autonomia per la Sardegna*, Consiglio regionale della Sardegna, Comitato per il XXX dell'Autonomia, supplemento al n.1 Gennaio 1978 di "Sardegna Autonomia", pagg.73-75.
16. Ibidem, pag.75-76.
17. Eliseo Spiga in *Nazione Sarda*, anno IV, n.2 15 Dicembre 1980-15 Gennaio 1981, pag.9.
18. Ibidem, pag.9.
19. Francesco Casula (a cura di), *Statuto sardo e dintorni*, Artigianarte editore, Cagliari, 2001.

20. *Trent'anni di Autonomia per la Sardegna*, op. cit. pag.5.
21. Mario Ciusa Romagna, *Trent'anni di autonomia contro la Sardegna*, in *Nazione Sarda*, giornale bilingue dell'Identità, anno II, n.3, Aprile-Maggio 1978”.
22. Raimondo Carta-Raspi , *Storia della Sardegna*, Mursia editore, Milano 1971, pagg.926-927.
23. Giuliano Cabitza: *La Sardegna, rivolta contro la colonizzazione*, Ed. Feltrinelli, Milano 1968, pag.70.
24. *Trent'anni di Autonomia per la Sardegna*, op. cit. pagg.76-77.
25. Eliseo Spiga, *Prefazione a Statuto sardo e dintorni”* di Francesco Casula (a cura di), Artigianarte editore, Cagliari, 2001, pag.20-21.
26. Fulvio Dettori, *Autonomia regionale e realtà sarda*, in *La Sardegna*, enciclopedia in tre volumi a cura di Manlio Brigaglia, vol.III, pag.177.
27. Ibidem, pag. 180.
28. Francesco Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, op. cit. pag.1730.
29. Documento pubblicato sul sito Internet del Consigliere regionale Paolo Maninchedda.
30. Documento pubblicato sul sito Internet del Consigliere regionale Paolo Maninchedda.
31. Andrea Pubusa, *Statutaria a rischio*, su *La Nuova Sardegna* del 2° Settembre 2008.
32. Francesco Cesare Casula ed Elena Rossi, *Autonomia Sarda e Autonomia Catalana*. op. cit. pag.31.
33. Ibidem, pagg.31-32.
34. Ibidem, pag.32.
35. Francesco Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, op. cit. pag.1730.
36. Francesco Casula, *Statuto, nazione identità*, in *Presente e futuro*, periodico dell'Associazione tra ex consiglieri regionali della Sardegna, 11, Ottobre 2001, pagg.34-39.
37. Norberto Bobbio, “Introduzione a Silvio Trentin- Federalismo”, op. cit.
38. Andrea Raggio, *L'orizzonte di nuova Autonomia*, 18-01- 2008, pubblicato nel Sito internet di Paolo Maninchedda).
39. Elisa Nivola, “*Pedagogia e politica nella Questione sarda*. Edizioni di Iniziativa culturale Sassari 1992, pag.27.

